



Ricevo dalla Commissione Parlamentare d'Impeti
per le spese di guerra il foglio # 8482/19
del 28/12/92



Ricevo il n. 12-922
Ting

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del R.D. 4 maggio 1922 N°638, trasmetto alla E.V. le seguenti decisioni di recupero emanate da questa Commissione d'inchiesta:

- 1° - sulla vertenza tra l'Amministrazione dello Stato e la Società Anonima "Laminazioni Nazionali di Milano".
- 2° - sul consorzio per la vendita di materiali elettrici, telegrafici e telefonici residuati dalla guerra.
- 3° - sull'Ufficio vendita dell'alluminio dello Stato.
- 4° - sul consorzio produttori materie coloranti
- 5° - sul consorzio per la vendita del piombo residuato dalla guerra.
- 6° - sul consorzio per la vendita del rame, zinco e loro leghe.
- 7° - sul consorzio per la vendita delle glicerine.
- 8° - sul consorzio per la vendita degli acciai speciali.
- 9° sull'impresa magazzini Italiani.
- 10° - sulla liquidazione del macchinario agricolo acquistato durante la guerra.
- 11° - sull'acquisto di macchine agricole e parti di ricambio commesse alle Ditte Ing. Nicola ROMEO & C° di Milano, e Giulio SANETTI di Saronno.

A S. E.

IL MINISTRO DEL
TESORO

R O M A

- 12° - sulla sistemazione dei Contratti per forniture di materiale aeronautico affidate alla Ditta Piaggio e C. di Sestri Ponente.
- 13° - sulla sistemazione dei contratti per fornitura di materiale aeronautico affidata alla Ditta "Società Italiana Moroti Gheme et Rhome " di Torino.
- 14° - sulla sistemazione dei contratti per fornitura di materiale aeronautico affidata alla Ditta "Officine Meccaniche già Miani e Silvestri"
- 15° - sulla sistemazione dei contratti per fornitura di materiale aeronautico affidata alla Ditta "Automobili Diatto " di Torino.
- 16° - sulla convenzione 20 Aprile 1917 tra l'Amministrazione della Marina Mercantile e le Compagnie di navigazione armatrici di Piroscafi Transatlantici.
- 17° - sulla vertenza relativa alla richiesta di compensi avanzata dalla Società Anonima Gio. Ansaldo e C. per materiali seri lavorati di artiglieria del calibro 102/35 S.A.V. 1918 (Marina) e alla sistemazione delle commesse in confronto della Società predetta.
- 18° - sulla vertenza sulla doppia vendita dei cannoni da 381/40 Ansaldo alla Regia Marina e al R.° Esercito.
- 19° - sulla vertenza con la Società Gio. Ansaldo e C. e con la società nazionale di navigazione, circa i noli dei Piroscafi lasciati liberi da requisizioni.
- 20° - sul contratto 31 Dicembre 1917 con la Ditta "Manifatture Cottoniere Meridionali "Roberto Wenner e C. "
- 21° - sulla rimonta nuli di Sicilia concessa a Ranucci Cesare dal Generale Salinas Gennaro quale Ispettore Ippico.
- 22° - sulla commessa di razioni di condimento alla "Società Italiana Prodotti Alimentari Luigi Torrigiani ", con contratto 31-8-1917.
- 23° - sulla commessa di razioni di condimento alla "Società Italiana Prodotti Alimentari Luigi Torrigiani " con atto aggiuntivo 27 Dicembre 1918.

24° - sul consorzio merluzzi e stocafissi con Sede
in Genova.

25° - sul consorzio sbarchi di Genova

Sarò grato all'E.V. di un cenno di ricezione.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA



Sulla vertenza tra l'Amministrazione dello Stato e Sec. An. Laminatoio Nazionale di Milano.

Deliberando sulla relazione e sulle proposte della Sottocommissione E.

Visto il memoriale difensivo e gli atti e i documenti esibiti dalla Ditta

Ha emessa la seguente

D E C I S I O N E :

Ha osservato in fatto .

Che nel 2° semestre 1916 il Sottosegretariato per le Armi e Munizioni si rivelò alla Società Anonima "Laminatoio Nazionale" sedente in Milano incitandola a procurarsi in America offerte di Billettes di acciaie dolci allo scopo di provvedere al rifornimento di materia prima destinata alla produzione di vergella.

Che il Laminatoio il 2 dicembre 1916 propose l'acquisto di Tenn. 4 mila di Billettes a dollari 59 fas New-Orleans, ed il Sottosegretariato il 6 dicembre accettò la proposta e diede il benestare (contratto N° 1541).

Che successivamente il 16 Gennaio 1917 altra approvazione con benestare fu data dal Sottosegretariato al Laminatoio per l'acquisto da esso proposto con lettera 8 Gennaio 1917 di altre 6 mila Tenn. di Billettes a Dollari 66 fas New-Orleans, con consegne ripartite da luglio a dicembre 1917 (contratto N° 1542).

Che nel novembre 1917 il Laminatoio aveva informato che delle 6 mila Tenn. erano state già imbarcate 1000, e delle restanti 5 mila erano pronte in acciaieria 4 mila, e non pote-



vano essere trasportate in Italia per mancanza di pirescafi e per l'impossibilità alla Società di procurarsi la valuta americana necessaria al pagamento per cui invitavasi il Ministero Armi e Munizioni a provvedere.

Erano state date le occorrenti disposizioni, ma informato il Ministero. (tel. Gen. Tezzi 21 dicembre 1917) che due terzi delle 5 mila tonn. erano ancora da fabbricarsi, l'1° gennaio 1918 telegrafava al Laminatoio che essendo scaduti i termini per la consegna il contratto doveva ritenersi annullato, alla quale intimazione il Laminatoio si associò.

Che però esso con ricorso del 24 dicembre 1918 si rivolse al Sottosegretariato al Tesoro, presidente della Giunta Esecutiva presso il Comitato Interministeriale, chiedendo di essere rimborsato dello acquisto delle 6 mila Tonn. di billetes in L. 7.449.050.75 prezzo già interamente pagato, come si asserisce nel ricorso, alla venditrice Ditta Rivolta & C. In questo ricorso si espone che la Ditta venditrice Rivolta e C. accampando l'illegalità dell'annullamento del contratto aveva preteso un indennizzo di 30 mila dollari ed aveva procedute al sequestro conservativo di 1000 Tonn. di billetes; che la causa era pendente e si minacciava la vendita all'asta della merce sequestrata; che infine esso Laminatoio aveva invano sollecitato l'intervento della Amministrazione nella lite. Che su questo ricorso non fu preso nessun provvedimento dal Com. Interm., ma fu richiesto il parere dell'ufficio legale il quale avvisò che di nulla il Ministero doveva rispondere. Che il Laminatoio dopo oltre 5 mesi il 30 Maggio 1919 si rivolse al Sottosegretariato del Tesoro minacciando di adire il magistrato competente al termine di 10 giorni; ma in questo ricorso non si fa più cenno al quantitativo di Tonn. di billetes acquistato in America, nè dei fatti di cui nel primo ricorso, ma si prospetta invece il credito emergente dalla differenza di prezzi stabiliti a suo tempo dal Sottosegretario A. e M. e che lo Stato avrebbe dovuto rimborsare.



Che in pendenza di questo ricorso il Sotto-Segretario di Stato Pres.^{te} della G.E. del Com.^o Int.^o il 6 Giugno 1919 in esecuzione del D.L. 17 novembre 1918 N°1696 emise il decreto di sistemazione del contratto di fornitura col Laminatoio Nazionale in corso di esecuzione alla data della l'armistizio, espressamente dichiarando che veniva completamente tacitato il Laminatoio di ogni sua ragione pretesa o diritte in relazione diretta o indiretta della riduzione della commessa anche in rapporto di eventuali sotto-fornitori, e contro questo decreto non ricorse il Laminatoio alla speciale giurisdizione arbitrale di cui al suindicato D.L. 17 nov. 1918. Che di seguito a relazione di un Ispettore del Tesoro ed a seguito ad una precedente nota del Sotto-Segretario di Stato On. Conti del 30 settembre 1919 alla Direzione Generale per la liquidazione del servizio armi e munizioni, fu pagata al Laminatoio la somma di L. 6.692.100,85 sino all'ottobre 1920 con un residuo preteso credito del Laminatoio di L. 3.403.507,00 con gl'interessi al 5% dal 1° ottobre 1920 in ragione di L. 473,54 al giorno oltre L. 5006 di ulteriore richiesta per prezzo non pagato dalla marina americana di 5 Tonn. di billetes requisite.

Che informata intanto questa Commissione Parlam. d'Inch. in primo luogo con nota 2 giugno 1921 N°1316 al Ministero del Tesoro propose la opportunità di sospendere ogni ulteriore pagamento al Laminatoio e procedette quindi ad ampia istruzione. Che da essa tra l'altro si è accertato che la contestazione tra la Ditta Rivolta & C. ed il Laminatoio Nazionale è stata decisa dalla competente autorità giudiziaria americana col rigetto della domanda di indennizzo della Ditta Rivolta e col dissequestro della merce (Sent. Corte Distr. New-York 18 Febbraio 1919).

Che tra i documenti esistenti presso la Missione Militare negli Stati Uniti si ebbe la prova che nel marzo 1919,



cioè in tempo posteriore al ricorso 1918 nonchè alla dichiarazione di risoluzione del contratto a 1° gennaio 1918, alla Ditta Rivelta non era stato pagato il prezzo di 5000 Tonn. delle 6000 di billetes in quanto che la somma avrebbe dovuto essere anticipata dalla Missione Italiana a cui era stato dato incarico, di seguito a quanto nel novembre 1917 aveva scritto il Laminatoio e di cui sopra è cenno, ed il pagamento non era stato fatto e di conseguenza neppure erano state consegnate nè in tutto nè in parte le billetes, ed è smentita la consegna di 2500 Tonn. di billetes che si è voluto far credere in altro tempo posteriore confondendo fatture. E la mancata consegna risulta ancora dal fatto che la Rivelta per contratto era obbligata ad eseguirla dopo essersi accertata a mezzo del Dott. Feltrinelli di Milano che fosse stato versato il prezzo. E del resto se una parziale consegna di billetes in 2500 Tonn. ci fosse stata prima del telegramma 1° gennaio 1918 che dichiarava risolto il contratto per scadenza di termini, avrebbe protestato il Laminatoio salvo ad esaminare il valore della protesta. Da qui la conseguenza che le fatture con cui si vuol dimostrare che anteriormente al 1° gennaio 1918 erano state consegnate le 2500 Tonn. di billetes sono inattendibili.

Sugli elementi di fatto che precedono ha considerato la Commissione che a parte di ogni altra responsabilità amministrativa o politica, che qui è inutile e fuori luogo neppure discutere, ma di accennare, evidente è l'indebito e fraudolento arricchimento del Laminatoio a danno dell'Esercizio dello Stato per la rilevante somma di circa 10 milioni di lire.

A prescindere dall'esame se col decreto di sistemazione del 6 giugno 1919 del Presidente della Giunta Esec. del Com. Intern. essendo stato il Laminatoio tacitato di ogni ragione pretesa o diritto in relazione al contratto in corso (e se contestazione vi era verteva appunto sulle residuali



5000 Tonn. di billetes della commessa 16 gennaio 1917 N° 1542) e contro questo Decreto non essendosi mosso ricorso alla giurisdizione arbitrale, potesse rivivere la contestazione già definita; a prescindere dall'esame sulla natura del contratto 16 gennaio 1917 e per le 6000 Tonn. di billetes se cioè il Laminatoio abbia agito quale mandatario della Amministrazione ovvero se esse siasi obbligato a consegnare vergella, dopo aver fatto acquisti di billetes del cui prezzo volle avere conoscenza preventiva l'Amn. di modo che insieme alle spese di trasporto, si potesse conoscere il costo della materia prima, posta in Italia, per riconoscere la convenienza della commessa, ed in questo senso è chiaro il benessere che doveva precedere l'acquisto delle billetes, da tutto questo a prescindere, la questione odierna con il Laminatoio si riduce al solo punto seguente che è decisivo. L'Amministrazione col telegramma del 1° gennaio 1918 dichiarò che quel contratto 16 gennaio 1917 N° 1542 doveva ritenersi risolto, a questa dichiarazione si associò il Laminatoio nella venditrice ditta Rivolta e C. insistette per la esecuzione del contratto ma solo spinse azione giudiziaria per indennizzo, sul fondamento che fosse illegale la dichiarata risoluzione. Or si potrebbe discutere eventualmente una rivalsa contro lo Stato ove mai il Laminatoio fosse stato condannato a pagare il richiesto indennizzo ovvero se di già avesse pagato esso il prezzo, come falsamente asserì nel ricorso del 24 dicembre 1918, ma è semplicemente assurdo che lo Stato debba risentire le conseguenze di ciò che il Laminatoio abbia fatto di sua iniziativa ammesso che l'abbia fatto per interessi propri, riassumendo esso in secondo tempo un contratto già pacificamente risolto senza alcuna conseguenza per accordo delle parti. L'adempimento prestato dal Laminatoio alla pattuizione dopo che per lo Stato più non esisteva, è res inter alios per lo Stato anche se esso da principio avesse dato



mandato al Laminatoio di acquistare per suo conto le billette e fosse il Laminatoio un mandatario un'interposta persona dello Stato che non voleva figurare nel contratto per ragioni politiche, la qualcosa non è. Ed è invece rilevante la constatazione che il Laminatoio nella controversia con la Rivelta intendeva riversare ogni responsabilità sulla D.F. Bolis fu G.B. di Milano e proprio il Signor Luigi Bolis fu G.B. è il maggior consumatore di vergella prodotta

che siasi dal Laminatoio di cui è anzi consigliere delegato sicchè è trattato di billette per la produzione di vergella nell'interesse della Bo lecito dedurre che si sia cercato di caricare allo Stato.

Tutto quanto esso non solo non si è obbligato secondo le norme di legge e di regolamento, ma quando la verità in tutti i modi fu praticato in alterata, e sono evidenti gli artifici usati per far cadere seguito per far rivivere una questione già assolutamente definita non può impegnare la responsabilità dello Stato, quando in errore lo Stato, al quale si è fatta pagare merce da esso non mai ricevuta e la cui eventuale perdita non può cadere a suo danno.

Consegue da tutto questo ^{non solo} che lo Stato ~~non solo~~ non è tenuto a versare alla Società Anonima Laminatoio Nazionale di Milano il residuo di L. 3.403.507 e le altre a norma del conteggio fatto dalla Direzione del Genio Militare di Milano, ma ha pieno diritto di reintegrarsi della somma di lire 6.692.100 e 85/100 indebitamente pagate alla Società.

P. Q. M.

letti gli art: I, l' d.) Legge 18 luglio 1920 N° 999 e 8 e 9 R.D. 4 maggio 1922 N° 638

di chiarire

I°) ~~essa è stata indebitamente percetta~~ indebitamente percetta dalla Società Anonima Laminatoio Nazionale di Milano la somma di Lire 6.692.100.85 per il titolo di che sopra è parola e che di essa lo Stato debba ottenere la restituzione dal detto Laminatoio e solidalmente con esso dall'Administratore Delegato Sig. Bolis Luigi;



2°) ~~che sia dichiarata~~ per nessun titolo dovuta l'altra e
somma di L. 3.479.862 che il Laminatoio pretende, il tutto
come è innanzi ampiamente discusso.

Così deliberato nella ^{del'assemblea plenaria} tornata del di 12 maggio 1922,
del 19 novembre 1922.

Il Segretario Carl...

Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
U. ...

Il Segretario Generale.
[Handwritten signature]

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA



Sul Consorzio per la vendita dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici residui della guerra.

Deliberando sulla relazione e sulle proposte della Sottocommissione B.

visti i memoriali difensivi esibiti dalla Ditta; ha emesso la seguente:

Decisione

Ritenuto che addì 6 gennaio 1920 tra S. E. Ettore Conti in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato e l'ing. Giacinto Motte, Presidente della Società Anonima: Consorzio per la vendita dei materiali elettrici ecc: fu stipulata una convenzione, con la quale lo Stato concesse alla detta Società la vendita con esclusività dei suddetti materiali; di qualsiasi genere e specie, compresi i fili elettrici, cavi nudi e isolati, rame per avvolgimento, lamierini per trasformatori, motori e generatori elettrici, esclusi però quei materiali che l'Amministrazione entro il 31 gennaio 20 avesse notificato al Consorzio di voler per sé riservare. Oltre ai suddetti materiali il Consorzio fu incaricato della vendita degli impianti elettrici residui della guerra, compresi gli immobili che ne facessero parte, per i quali però, caso per caso la vendita avrebbe dovuto essere autorizzata dal Comitato Interministeriale.

Anche alle Ditte consorziate fu data facoltà di acquistare - I prezzi sarebbero stati fissati di accor-

do tra il Consorzio e due rappresentanti dell'Amministrazione e, nei casi di disaccordo, dal Ministero dell'Industria, inappellabilmente.

Nessuna norma fissa regolava per altro le vendite, che erano lasciate al discrezionale criterio del Consorzio.

Ritenuto che in corrispettivo delle obbligazioni assunte fu assicurata al Consorzio una provvigione del 10% dell'importo delle vendite a privati e del 6% sull'importo delle cessioni di materiali o d'impianti a amministrazioni dello Stato, in esse comprese la Direzione Generale delle Ferrovie. Tali provvigioni il Consorzio avrebbe trattenute sullo importo delle vendite da versare nelle casse dello Stato entro 60 giorni dalla data delle consegne agli acquirenti.

Ritenuto che oltre alle vendite del materiale il contratto affidò al Consorzio lo accertamento, la raccolta e la custodia di quello non ancora inventariato e custodito nei magazzini militari, nonché la riparazione e la modificazione, d'accordo con i rappresentanti dello Stato, del materiale, allorchè ciò fosse apparso conveniente per una sua migliore valorizzazione. - Ma ogni spesa di accertamento, di inventario, di trasporto di custodia e di riparazione era posta a carico dello Stato, e il Consorzio, previa approvazione dei rappresentanti dello Stato, ne avrebbe trattenuto l'importo anche sulle somme da versare allo Stato. - Altre clausole riguardavano la durata della convenzione fissata a due anni, l'assunzione del Consorzio dello scio del credere,





ma di nessuna responsabilità da parte *Anza* per gli impianti e i materiali non materialmente a lui consegnati, il trasporto ferroviario gratuito dai luoghi di deposito a quelli che il Consorzio avrebbe indicati, l'ingresso nel Consorzio di altre Ditte che ne avessero fatte domande entro il brevissimo termine di giorni 10.

Ritenuto che dallo esame della gestione del Consorzio risulta che esso dal febbraio 1920 a tutto dicembre 1921 esegui vendite a privati per L.30.148.510, e intervenne in cessioni di impianti e di materiali ad Amministrazioni dello Stato per l'importo di L.22.707.001, *29* ~~82~~ *trattando* delle prime L. 3.018.256,57, e sulle seconde L.1.362.420,48 di provvigioni.

Considerato per quel che riflette le provvigioni sulle cessioni ad Amministrazioni dello Stato, che la pattuizione di esse, e in una misura così alta quale quella del 6%, fu fondamentalmente ingiusta, e costituisce un patto *scorvino*, cui lo Stato, senza alcuna necessità, venne a sobbarcarsi.

Le varie amministrazioni dello Stato non rappresentano se non le varie membra di un unico organismo giuridico, ed è una vera stranezza logica e giuridica l'onere di una mediazione che l'Ente statale assume per le cessioni che fa a se stesso. La iniquità di tale ~~operazione~~ risulta anche maggiore, se si considera che quasi sempre il Consorzio non intervenne in nessuna maniera in tutti



cessioni, concretate il più delle volte direttamente tra i vari Ministeri richiedenti (Poste & L.P.) e quello del Tesoro, accadde inoltre che nel febbraio-marzo 1920 il Consorzio riscosse provvigioni su cessioni ~~di~~ ~~alcune~~ di linee telegrafiche e telefoniche importanti la grossa cifra di 8 milioni, che all'epoca della ~~uti-~~ tizzazione del Consorzio, già si trovavano in consegna e in esercizio alla Direzione Generale dei Servizi Elettrici (Ministero delle Poste) - La Commissione quindi, in ~~ot-~~ temperanza della norma già deliberata, non può non annullare per l'intero la provvigione in oggetto, e dichiarare che il Consorzio è tenuto a rimborsare all'Arsario la somma di L. I. 362.420,48, per tal titolo percepita.

Considerato, in ordine alla provvigione del 10% su l'importo delle vendite di materiali ai privati, che essa sia oltre ogni limite del tollerabile ~~alta~~ e sproporzionata alla prestazione di opera fornita dal Consorzio allo Stato, prestazione ben modesta, se si vien conto della grande facilità con la quale il materiale elettrico venne collocato nel mercato, come è dimostrato dalla cospicue vendite mensilmente fatte, della esiguità del capitale impiegato, versato in misura di soli tre decimi sui 5 milioni nominali che lo costituivano, capitale che non essendo neanche indispensabile ai fini che il Consorzio doveva raggiungere, fu altrimenti produttivo. Si aggiunge che nessuna ~~alea~~ l'ente dovette affrontare per le operazioni di vendite, e che l'onere dello ~~sta~~ star del credere non lo espose in concreto

- perdite di qualche rilievo - Poste poi le spese di inventario, di smontaggio, di concentramento e di custodia del materiale a carico dello Stato, ne deriva che la provvigione del 10% non trova neanche un adeguato corrispettivo in oneri del genere testè indicato che pesassero sul Consorzio. E' per tutto questo che la Commissione ritiene suo imprescindibile dovere il ridurre la provvigione alla metà, cioè a L.I.506.128,28; ritenendo la metà da falciarsi come costituente senza *pubbli* un lucro eccessivo.

Considerato che, mentre nella deliberazione ~~del~~

~~Consorzio~~ del Comitato Interministeriale 17 ottobre 1919, che approvò lo schema di convenzione col Consorzio non furono compresi tra i materiali affidatigli per la vendita i rili e cavi elettrici nuovi, nudi, il rame per avvolgimento e i lamierini per trasformatori, motori e generatori elettrici - ma gli stessi materiali si trovarono inclusi nella convenzione 6 gennaio 1920, si disse, per errore, per una decisione 8 giugno 1920, a riparare tale errore, il Com.Int. di accordo col Consorzio ridusse la provvigione del 10 al 5% sulla vendita ^{dei} cavi elettrici nuovi, ~~dei~~ lamierini e degli elettrodi per forni elettrici. Il Consorzio eseguì vendite dei detti materiali per L.2.320.745,30 sulla qual somma trattenne la provvigione di L.II3.057,72. Ora è evidente, per quanto ampiamente emerge dalla relazione, che la vendita di quel materiale fosse di spettanza del Consorzio Rame, zinco e loro leghe come esso vigorosamente sostenne, e poiché ^{le} vendite fossero state fatte da quest'ultimo Consorzio, la provvigione sarebbe stata del 2%, non vi è ragione alcuna per la quale la arbitraria attribuzione, (e non sono lievi gl'indizi per ritenerne che non



si trattò di errore ma di *convincente* violazione del deliberato del Com. Interministeriale), di quel materiale e l'uno più che all'altro Consorzio, debba risolversi in un danno per l'Esercito . La provvigione dunque del 5% va ridotta senz'altro a quella del 2% e conseguentemente la somma di L. 113.037,72 va ridotta di L. 67.846,20 costituente luoro eccessivo .

Considerato che per effetto dell'art. 2 della convenzione 6 gennaio 1920 il Consorzio, interpretando che nelle spese per l'accertamento, lo smontaggio, il concentramento e la custodia dei materiali elettrici, fossero compresi anche gli stipendi e le diarie ai propri impiegati, che, a suo dire, avrebbero vigilato sulle predette operazioni e compiersi, vi aggiunse per ciascuno di essi una partita di spese varie, nominative per ciascuno dei detti impiegati, e pose tutto a carico dello Stato, tratteneo per tal titolo complessive L. 97443,47. va considerato in proposito che nel concetto di spese per smontamento, accertamento, trasporto ecc; rientra solo quel tanto che ciascuna delle predette operazioni effettivamente costò per impiego di mezzi materiali, diretti a esplicitarie, e che trovano riscontro in tante altre partite, anche poste a carico dello Stato, per un complessivo importo di L. 122523.

D'altra parte, anche a voler essere in diversa opinione, il che non pare possibile, manca qualsiasi prova che i percenti impiegati del Consorzio, durante i mesi per i quali tutto il ~~loro~~ ^{loro} incasso gravò sullo Stato



non di altro si occuparono se non di sorvegliare i lavori di smontamento e di trasporto di materiale. Essi essi possibilmente avranno svolta le loro attività anche in esclusivo vantaggio dell'Ente che li aveva assunti in servizio, onde fu fondamentalmente ingiusto aggravarne lo Erario. La somma prevista di L. 87.443,47 deve essere quindi per l'intero recuperata.

Attesochè la pattuizione di cui all'art.5 delle convenzioni sia demandata per lo Erario, e costituisca ~~una~~ altra fonte di ingiustificato e cospicuo arricchimento pel Consorzio. Esso alla fine di ogni mese doveva comunicare all'Amministrazione l'elenco delle vendite eseguite sia per pronta consegna sia a termine, nonché quello delle consegne effettuate, e doveva fare il versamento in Tesoreria dello importo di queste ultime entro 60 giorni dalla consegna. Il Consorzio così aveva la libera disponibilità di somme liquide appartenenti allo Stato, per lo meno per 60 giorni, e per lo meno su di esse guadagnava interessi. Se si considera poi che spesso le consegne avvenivano parecchio tempo dopo la contrattazione delle vendite, e che il Consorzio per fermare il contratto e per garantirsi da possibili inadempienze, obbligava gli acquirenti a versare anticipatamente sia pure una parte del prezzo, si scorge quale più ampia portata in vantaggio del Consorzio abbia avuto la clausola dello art.5; trattandosi di lucri d'interessi su somme non indifferenti e per periodi essi superiori di 60 giorni. Anche tali lucri occorrevi la Commissione delibera siano recuperati



dell'Esercizio, lasciando a cura dell'Amministrazione la liquidazione del quantum del Consorzio si debba per titolo predetto. Considerato che le ragioni e gli elementi dedotti dal Consorzio avverso le contestazioni della Sottocommissione non vulnerano nè ~~diminuiscono~~ gli apprezzamenti di essa in merito ai vari capi innanzi discussi. Dato e non concesso che nel libero commercio la provvigione per il collocamento del materiale elettrico sia quella del 10%, ciò deve riferirsi alla necessità per il produttore o commerciante privato di ~~vincere~~ la concorrenza mercantile, rintracciando il cliente, e quasi snidandolo e sottraendolo ad altri. La provvigione del 10% per la vendita del materiale nuovo di produzione privata incide d'altronde sul prezzo, già naturalmente tenuto alto e remunerativo. Tutto ciò non può dirsi per il materiale residuo, affidato per la vendita al Consorzio, che come è ampiamente detto nella relazione, era posto in vendita a prezzi di molto attenuanti e quindi convenientissimi, e talora bassissimi, cose che faceve affluire verso di esso una grande corrente di acquirenti. A ciò dunque deve attribuirsi, e non alla decantata grande organizzazione del Consorzio, l'^{ottimo} ~~ottimo~~ rendimento delle vendite nei due anni di gestione.

Considerato che per il già detto appare senz'altro inesatta la versione che nel suo memoriale dà il Consorzio circa la riduzione della provvigione del 10 al 5% per le vendite dei ~~memorini~~ magnetici e degli elettrodi, e che cioè la riduzione fu determinata dal fatto che tale materiale ~~si~~ trovava raccolto in pochi negozini,



e quindi ne era facile la vendita. - Come si è visto, specie in base alla lettera dell'On. Conti 16 gennaio 20, si trattava di materiale di rame di competenza dell'omonimo Consorzio, e fu un semplice ripiego, in vantaggio del Consorzio Nat. Elettrici, quello di ridurre la provvigione dal 5 anziché al 2 %.

Che nulla è da aggiungere al già detto, in riflesso alle difese del Consorzio, per ciò che riguarda l'annullamento della provvigione per le cessioni che lo Stato ha fatto a se stesso. L'angoscia che si pretende di *stabilire* tra i diritti che si corrispondono dai commercianti privati ai loro rappresentanti, anche per le vendite direttamente fatte, e la corrispondenza della percentuale al Consorzio non ha fondamento di sorta, perchè le cessioni ed altre amministrazioni dello Stato non rappresentano vendite, si bene attribuzioni d'indole amministrativo-contabile di cose appartenenti allo Stato a questo o a quello organo dello stesso. -

Considerato che non può essere attesa laasserzione del Consorzio, anche se basata sui bilanci da esso fatti, che le spese di esercizio e generali e quelle di vendite ammontino a lire 2.300.000, .

L'enormità della detta cifra, (si noti che il Consorzio Rame per un rendimento di mezzo miliardo circa, porta a spese generali la più modesta cifra di Lire 1.600.000) *è* affetto di sapienti, ma irreali costruzioni contabili, o denota un colossale sperpero di danaro che il Consorzio deve imputare a se stesso, senza che possa accorgerne l'efficacia a contrastare i diritti che lo Sta-





to in base alla legge 18 luglio ha di recuperare i lucri eccessivi. Si consideri che in meno di due anni di gestione il Consorzio ha visto raddoppiare il suo capitale nominale e quasi quadruplicare quello effettivamente versato, e si dica, se è consentibile che l'Esercito, e per esso il contribuente, assista indifferente a tanto eccessiva locupletazione compiuta dal Consorzio senza adeguate corrispettivo da parte sua. Il quale non si può neanche trovare nell'alea da esso corsa per lo star del credere, inquantochè nei veri memoriali esibiti, si fa semplicemente un vaghissimo accenno all'importo presunto di tale alea.

Che per quanto riguarda le imposte di ricchezza mobile, ex re profitti ecc. saranno al Consorzio applicabili le norme stabilite da questa Commissione circa il rimborso della quota parte rilletta gli utili falcidiati.

P. G. M.

detto gli art. I let. D. L. 18 luglio 20 e 8 e 9 R. D. 4 maggio 21.

diोजना

~~che si è dichiarato~~ che il Consorzio per l'alienazione dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici, residui della guerra e tenuto a rimborsare allo Esercito:

a) la somma di L. I. 362.420,48, trattenuta a titolo di provvigione 6% sulle cessioni di materiali e impianti ad altre amministrazioni dello Stato;

b) la somma di L. 62.846,40 costituita a quinti alla provvigione 5% per le vendite



dei materiali a cura (Pannini e Lottici);

c) la somma di L.1.506.129,28 costituente la metà della provvigione 10% trattenuta sulle vendite a privati ;

d) la somma di L.87.443,47 indebitamente trattenuta a titolo di stipendi, diarie e spese ai propri impiegati per lavori di smontaggio, concentramento, trasporto del materiale elettrico ;

e) gl'interessi nella misura commerciale lucrati dal Consorzio sulle somme riscosse per le vendite di materiale, del giorno dell'incasso e quello dell'effettivo versamento alla Tesoreria Provinciale di Milano, affidando agli organi normali dell'Amministrazione di accertarne e liquidarne l'ammontare .

Così decisa nell'assemblea ~~del~~ plenaria del 13 maggio 1922, e ad ...

IL SEGRETARIO

G. Pagnanelli

IL PRESIDENTE

Giulio Camar

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi G. ...



COMMISSIONER PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

Sul Consorzio per la vendita dell'alluminio di proprietà dello Stato residuo dalla Guerra e in confronto

Della ditta :

Società Trafilerie e Laminatoi metalli di Milano .
Deliberando sulla relazione e sulle proposte della
Sottocommissione E

Attese le note difensive degli interessati :

Ho emesso la seguente decisione

Ritenuto che giusta convenzione in data 5 Giugno 1919 l'Amministrazione dello Stato concedeva alla Società Italiana per la fabbricazione dell'alluminio ed altri prodotti dell'Elettrometallurgia , Anonima con sede in Roma , nonchè alla Società dell'Alluminio Italiano , anonima con sede in Torino , la esclusività della vendita dello stock di alluminio di proprietà dello Stato , residuo dalla guerra , accordando alla medesima una provvigione del 4 % sull'ammontare effettivo delle vendite . Le due società contraenti si impegnavano a vendere un quantitativo minimo di alluminio dello Stato (lingotti, lamiere e placche) corrispondente ad un terzo delle rispettive quantità di alluminio che esse avessero venduto, stabilendosi in caso di infrazione a tale obbligo la penalità di L. 20.000 , a mezzo di un apposito Ufficio Vendita , il quale avrebbe dovuto tenere una contabilità completamente distinta da quella delle Società .



Altre clausole riguardavano i prezzi da stabilirsi ogni due mesi, o anche prima, da un rappresentante dello Stato e uno della società; l'obbligo dello star del credere da parte di quest'ultima e della comunificazione mensile delle vendite eseguite, nonché del versamento nei trenta giorni successivi alla denuncia; speciali facilitazioni ferroviarie; l'obbligo della responsabilità solidali delle due società, verso lo Stato e quello del pagamento delle spese di registro e bollo, valutandosi il contratto a tali effetti in L.2.milioni e le provvigioni in L.80.000.

Che a tutto Gennaio 1922 le suddette società avevano incassato a titolo di provvigione la somma di L.1.028.239,55. Che durante la gestione del Consorzio in data 2 Ottobre 1919 venne eseguita dal Consorzio stesso, dietro autorizzazione della Giunta Esecutiva del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra una vendita alla Società Trafilerie e Laminatoi metalli di Milano per 500 tonnellate di lamiera di alluminio al prezzo di L. 6,30 invece che a quello di L.7,90 fissato dal listino vigente all'epoca dell'avvenda.

Atteso che questa Commissione riesaminando la gestione delle due società relativa alla vendita dell'alluminio di Stato, ha rilevato che la provvigione del 4% concessa dalla convenzione 5 Giugno sia eccessiva, avuto riguardo, sia alle spese di gestione, che le Società del resto avrebbero sempre dovuto, al-



meno in parte , sostenere per la vendita del proprio materiale , sia al capitale impiegato per l'onere dello star del credere da esse assunto , sia alla facilità con cui il materiale fu esportato (valga come esempio l'avvicino di 800 tonnellate di alluminio in Francia) sia infine avuto riguardo alle facilitazioni che lo Stato aveva accordato alle predette società , circa le modalità dei pagamenti , i trasporti ferroviari ecc.

Nè valgono in contrario le obbligazioni fatte dalla Società circa l'ingente capitale necessario per l'obbligo dello star del credere , e per le spese di gestione, giacchè come si è in precedenza osservato, le società vendevano non soltanto materiali dello Stato , ma anche materiali propri e comunque risulta accertato che tali spese non furono molto ingenti , giusta le affermazioni del Cav. Berardi ispettore del Ministero del Tesoro . Comunque la Commissione tenendò conto specialmente della limitazione imposta alle società di dover vendere un quantitativo di alluminio di Stato non inferiore al terzo dell'intera quantità venduta , ritiene equo ridurre la provvigione sulle vendite alla misura del 3% procedendo quindi al recupero della somma di Lire 257.074,72 da considerarsi luoro eccessivo .

Attesochè , inoltre, la Commissione ritiene altresì doversi procedere al recupero della differenza tra il prezzo di listino e quello di vendita relativamente all'avvicino di 500 tonnellate di lamiera di alluminio di cui innanzi è menzione . Ed infatti



ti le condizioni nelle quali la vendita avvenne il 2 Ottobre 1919 , cioè prezzo inferiore a quello di listino, quando ~~in~~ in data 1° Ottobre 1919 si era già provveduto ad aumentare tutte le voci dell'alluminio, salvo la lamiera , perchè già esistevano le trattative per la vendita , lasciando chiaramente comprendere che la Società Trafilerie e Laminatoi Metalli di Milano potè realizzare un vantaggio eccedente i limiti di un giusto guadagno, approfittando della scarsa sorveglianza degli organi statali .

Che tale differenza ascende alla somma di L.814.650,00 tenuto conto dei vari spessori ed il recupero va posto solidalmente a carico della Società acquirente e di quella Consorziale per la vendita dell'alluminio di Stato .

P.T.M.

Visti gli art. 1 lett. D della legge 18 Luglio 1920 N. 999 e 8 e 9 R.D. 14 Maggio 1922 .

DICHIARA

che la Società Italiana per la fabbricazione dell'alluminio e quella dell'Alluminio Italiano siano tenute a rimborsare a favore dell'Erario dello Stato la somma di L.257.074,72 che costituisce lucro eccessivo , sulle provvigioni percepite sull'importo del materiale venduto, ^{e che} inoltre la Società Trafilerie e Laminatoi metallici di Milano , solidalmen-



te ^{con} le suddette società Consorziato, ^e siano tenute
al rimborso della somma di L.814.500,00 a favore
dell'Erario dello Stato.

Così deliberato ~~nell'~~ *nell'assemblea plenum*
risi il giorno 17 maggio 1922; e del 14 novembre
1922.

Il segretario *Carli*

J. Panzani

Il Presidente

Galvani
V. Mappolani

Il segretario generale
G. M. D. Agostini



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

Sul Consorzio Produttori Materie Coloranti

Deliberando sulla relazione e sulle proposte della Sottocommissione E.

Attese le difese della Ditta contenute nel memoriale esibito

Ha approvato la seguente

DECISIONE :

Ritenuto che mediante convenzione in data 10 giugno 1919 l'Amministrazione dello Stato concedeva

alle seguenti Ditte : Società Italiana Prodotti Esplosivi; Fabbriche Italiane Materie Coloranti Bonelli, Società Italiana Colori Artificiali, Società Chimico Lombarda, che poscia costituirono il Consorzio Produttori Materie Coloranti, la esclusività della vendita dei prodotti chimici residuati dalla guerra, elencati nell'art. I della convenzione nonché di quelli che nel prosieguo si rendessero disponibili a giudizio dei componenti uffici governativi. Sulle vendite a terzi fu concessa una provvigione nella misura del 5%; e un'eccezionale provvigione del 5% venne accordata per la custodia dei materiali affidati al Consorzio - altre clausole contrattuali riguardavano i prezzi da fissarsi nominalmente ogni due mesi da un rappresentante dello Stato ed uno del Consorzio, l'obbligo dello stare nel credere su quest'ultimo, non-



chè quello di trasmettere ogni due mesi l'elenco delle vendite effettuate e dei prelievi fatti dalle Ditte per proprio conto, nonché di effettuare i pagamenti entro i 30 giorni successivi - Inoltre fu stabilita la provvigione sulle sole vendite a terzi; fu accordata la facilitazione del trasporto gratuito dei materiali nei depositi o nei luoghi indicati per le consegne agli acquirenti; fu determinato il valore del contratto agli effetti delle tasse di registro in L.200 mila.

Durante la gestione Vi furono ingenti acquisti di materiali da parte delle Ditte consorziate, come ne avevano espressa facoltà, ma alla scadenza i pagamenti non furono eseguiti, tanto che esse sono rimaste in forte debito verso lo Stato cui hanno concesso un'ipoteca a garanzia del proprio credito.

Attesochè questa Commissione nel riesaminare la gestione ritiene che la provvigione del 5% sulle vendite concessa dalla Convenzione 5 giugno sopra citato sia evidentemente eccessiva avuto riguardo sia alle spese di gestione, sia al capitale impiegato, sia alla ~~facoltà~~ facilità con cui gran parte del materiale venne esitato, sia infine avuto riguardo alle facilitazioni che lo Stato aveva accordato al Consorzio circa le modalità dei pagamenti, i trasporti ferroviari ecc.

È ciò per non parlare di tutti gli altri vizi e difetti che le ditte ~~consorziate~~ consorziate hanno tratto, specie nei primi tempi, per le facilitazioni negli acqui-



sti del materiale sia per le proprie lavorazioni, sia per la rivendita. Non vale obiettare come si fa dal Consorzio che il capitale dei 2 milioni fu interamente versato nel dicembre 1921, giacchè a tale epoca il contratto con lo Stato era già finito, e che vi furono ingenti spese di gestione se di queste non solo non si dà una documentazione, ma neppure una elencazione precisa.

Pertanto la Commissione ritiene equo ridurre la provvigione sulle vendite a terzi nella misura del 2.50% procedendo cioè al recupero della metà delle provvigioni incassate sulle vendite a terzi, vale a dire la somma di L.117.364,52 da considerarsi luero eccessivo.

Che, inoltre, il Consorzio maleamente ritiene a sé dovute le provvigioni sulle vendite a ditte consorziate, che ascendono alla cospicua somma di Lire ~~L. 1.065.758,41~~ per lo specioso motivo che la clausola contrattuale che concedeva il diritto alle provvigioni sulle vendite a terzi può essere invocata anche nei rapporti delle Ditte consorziate, in quanto queste devono considerarsi come distinte dal Consorzio, e quindi terzi costituendo il primo una Società di Commercio. Ed infatti è evidente che le clausole della convenzione (che fu stipulata tra l'Amministrazione e le Ditte) non potevano subire variazioni per la costituzione del Consorzio, giacchè l'art. 12 della stessa convenzione stabiliva:

" Le ditte che sottoscrivono la presente convenzi-

ne e quelle che accedevano al presente contratto a sensi dell'art. 8 assumono la responsabilità solidale verso l'Amministrazione dello Stato per tutte le operazioni dipendenti dal presente atto. - Tale responsabilità solidale verrà a cessare soltanto se entro quattro mesi dalla firma del presente atto esse avranno costituita una società anonima col capitale di almeno 2.000.000 di cui 3/10 almeno versati, società che si sostituisca ad esse ditte in tutte le responsabilità loro spettanti in forza della presente convenzione "

Dal che chiaramente si rileva che la successiva formazione del Consorzio non poteva avere altro effetto che di limitare la responsabilità delle ditte stesse, ma non di variarne gli impegni già assunti .

A che sarebbe servito una simile clausola se non doveva applicarsi alle Ditte che poi avrebbero dovuto formare il Consorzio ?

D'altra parte questa Commissione ha, anche in altri casi analoghi, considerato come buono ingiustificato quello costituito dalle provvigioni su vendite a ditte consorziate in quanto in tali casi manca quel lavoro di mediazione che giustifica la concessione di una ricompensa che significherebbe nient'altro se non una ingiustificata riduzione di prezzo per le Ditte consorziate .

Pertanto, confidando che tali provvigioni non sono state finora attribuite al Consorzio, è il caso di dichiarare non dovuta la somma relativa più sopra riportata .

P.T.M.

Visti gli art. 1 lett. d della legge 18 luglio 1920 n. 999 e 829
R.D. 14 maggio 1922 n. 638
propone che:



sia dichiarato che il Consorzio Produttori Materiali Coloranti è tenuto a rimborsare all'Esercizio dello Stato la somma di L.117.364,52 , pel titolo di che sopra corrispondente alla metà delle provvigioni trattenute sulle vendite a terzi ,

~~sia dichiarato inoltre~~, ^{nella} che non è dovuta al Consorzio predetto la somma di L.1.055.758,40 rappresentata provvigioni per vendite a Ditte Consorziatoe , esplicitamente escluse della convenzione 10 giugno 1919

Così deliberato in *Assemblea plenaria* il giorno 24 maggio 1922 , e *il giorno 24 maggio 1922*

Il Segretario Parlamentare

G. Langone

Il Segretario Generale

G. Langone

Il Presidente
Gabriel Carney

G. Langone

Il Segretario Generale

5-

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE
SPESE DI GUERRA



SUL CONSORZIO PER LA VENDITA DEL PIOMBO DELLO STATO
residuato dalla guerra;

Deliberando sulla relazione e sulle proposte della Sot-
to commissione E;

Viste le difese della ditta;

ha emesso la seguente:

DECISIONE

Ritenuto che con la convenzione 5 giugno 1919 registra-
ta a Roma al n°18453 il 10 giugno 1919 - atti privati -
vol.3II-1'Amministrazione dello Stato concesse alla So-
cietà Pertusola Limited di Londra, con sede per l'Italia
a Genova, la vendita, con diritto di esclusività, delle
stock di piombo dolce in pani di prima fusione, residuato
dalla guerra di proprietà dello Stato alle seguenti con-
dizioni :

I) La Società si impegnava a vendere un quantitativo
minimo di piombo dello Stato corrispondente per il primo
anno al 20 per cento e per i successivi al 30 per cento
del quantitativo totale delle vendite di piombo che la
Società avrebbe effettuato. Il conguaglio delle vendite in
base alle suddette percentuali sarebbe stato fatto almeno
ogni semestre (art.2)

II) Tutte le spese di gestione e di amministrazione
erano poste a carico della Società che assumeva l'espressa
garanzia dello star del credere per tutte le vendite ese-



guite a suo mezzo. Alla fine di ogni bimestre la Società avrebbe comunicato all'Amministrazione dello Stato l'elenco e il conteggio delle vendite eseguite e avrebbe provveduto al pagamento entro trenta giorni dalla scadenza bimestre (art. 4.)

III) in corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte, veniva corrisposto alla Società una provvigione del 2 per cento sull'ammontare effettivo delle vendite (art. 5).

IV) per facilitare le vendite, l'Amministrazione dello Stato si obbligava di trasportare franco di porto ferroviario, su richiesta della Società, il piombo nei luoghi che sarebbero stati indicati per la consegna (art. 7).

Ritenuto che la Società aveva, in base alla Convenzione, la facoltà di versare in Tesoreria il prezzo dei materiali molto tempo dopo l'avvenuta consegna di questi, e poiché tale prezzo essa ha riscosso in tutto od in parte all'atto della stipulazione della vendita o quanto meno della consegna del materiale, cioè da un mese a tre mesi prima del versamento in Tesoreria, per cui la Società si trovò nella facoltà di godere gli interessi di somme che restavano a sua disposizione da un mese a tre mesi in base alla convenzione ;

Ritenuto che la Società Pertusola ha talvolta provveduto al versamento in Tesoreria di somme risultanti nei conti semestrali oltre i termini convenzionali;

Ritenuto che la Società Pertusola ha percepito la somma di lire 17.379,23 per cessione di piombo di proprietà dello



Stato ad amministrazioni statali (Ferrovie dello Stato);

Ritenuto che per il secondo semestre 1920 e per il primo semestre del 1921 la Società Pertusola non si è attenuta alla osservanza dell'articolo 2 della convenzione nei riguardi della percentuale di piombo di proprietà dello Stato che doveva essere venduto, in quanto che su un complessivo di vendite eseguite dalla Società nel II° semestre 1920 di tonnellate 6.230 Kg 394 per l'ammontare di lire 14.645.780,95 e nel I° semestre 1921 di tonnellate 3.170 Kg 583 per l'ammontare di lire 7.397.349,15, la Società vendette piombo dello Stato rispettivamente di tonnellate 1.110 Kg 277 per lire 2.635.326,85 e di tonnellate 943 Kg 598 ~~per lire 2.102.753,95, e di tonnellate 943 Kg 598~~ per lire 2.102.753,95, mentre per il citato articolo 2 della convenzione, e trattandosi del 2° anno di gestione, la Società avrebbe dovuto vendere nei detti semestri piombo dello Stato nella percentuale del 30 per cento sul complessivo delle vendite, e cioè ~~di~~ tonnellate 1.869 Kg 116 per lire 4.393.734,28 e ~~di~~ tonnellate 951 Kg 174 per lire 2.219.204,74 ~~vendette piombo dello Stato~~. Essa dunque ~~nel~~ primo dei detti semestri vendette piombo dello Stato in meno tonnellate 758 Kg 839 ~~del~~ valore di lire 1.758.407, e tonnellate 7 Kg 576 per lire 116.450, pel secondo semestre. In ~~una~~ tonnellate 765 Kg 415 per lire 1.874.858,22 al lordo della provvigione del 2 per cento pari a lire 37.487,16. Importo al netto di lire 1.837.361,06.

Vista la memoria difensiva del 19 maggio 1922 con la quale la Società Pertusola sostiene :



1) di non aver nulla addebitato allo Stato per spese di fitto, guardiano ecc. dell'importante deposito di piombo esistente nei suoi stabilimenti di Spezia e Pertusola, e di avere, contrariamente alla facoltà concessa dall'art.7 della convenzione, poste sempre le spese ferroviarie a carico degli acquirenti, facendo risparmiare all'Amministrazione statale ingenti somme per trasporti ferroviari;

2) che riguardo alle cessioni di materiali alle Amministrazioni statali, la modesta percentuale del 2% è il corrispettivo dell'azione svolta per trattare la cessione e di tutte le spese e le responsabilità, tra cui la garanzia dello star del credere. Tenendo inoltre presente che le Ferrovie dello Stato, acquirenti ~~di piombo~~ ~~xixpaxixxax~~ di piombo, pagavano dopo parecchi mesi, con perdita per la Pertusola di interessi ammontanti assai più della provvigione;

3) che la Pertusola ha pagato alla Tesoreria, su versamenti effettuati per piombo venduto per conto dello Stato, la tassa di bollo per l'ammontare, sino al maggio 1922, di ben lire 19.785,30;

4) che di fronte a lire 58.124,75 per interessi di mora per versamenti fatti oltre i termini contrattuali, la Società Pertusola si ritiene in credito a titolo di interessi, per ritardati pagamenti da parte dell'Admini-



strazione dello Stato di lire 88.211,20, mentre se qualche ritardo vi fu nei versamenti alle casse dello Stato, questo dipese dal fatto dei ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni statali alla Pertusola stessa;

5) che riguardo alla osservanza della percentuale, di cui all'art.2 della convenzione, nel II° semestre 1920 e I° del 1921, è da tener presente che dai conti bimestrali risulta che dal giugno 1919 al giugno 1921 la percentuale aggiudicata allo Stato fu del 55,88 % senza tener conto delle tonnellate 2414 spedite in Francia in base a contratto diretto intervenuto tra l'Amministrazione dello Stato e la Società Métaux et Minerai di Parigi, senza interpellare la Pertusola, alla quale era stata data, in forza della convenzione (art. I), la esclusività, ciò che venne ad infirmare tale diritto di esclusività.

6) che per facilitare le vendite e per aiutare le industrie nazionali la Società Pertusola, a tutto ~~rischio~~ suo gravissimo rischio, essendo garante verso lo Stato per lo star del credere, ha effettuato moltissime vendite senza imporre l'immediato pagamento, tanto che all'epoca di quasi tutti i versamenti nelle casse dello Stato degli ammontari bimestrali, la Società Pertusola aveva



ancora da incassare somme rappresentate da fatture incluse nei bimestri stessi.

Ciò premesso

La Commissione ritiene che non sia in tesi da derogare alle norme fissate circa la percezione degli interessi sulle somme incassate dai Consorzi e versate, sia entro i limiti della clausola convenzionale sia oltre tali limiti, trattandosi nella prima specie di lucri eccessivi, nella seconda di lucri indebiti. Il Consorzio è un semplice gestore di negozio dello Stato, e nel percepire somme derivanti da vendita di materiale dello Stato riceve denaro, fin dal momento dell'incasso *allo Stato* appartenente. Il principio generale che le somme liquide siano ipso facto produttive di interessi a favore di colui che le riscuote per conto di altri (art. 41 del codice di commercio) non può soffrire menomazioni; e se fu diversamente pattuito, la pattuizione è da riconoscersi lesiva degli interessi dello Stato.

Lo stesso si dica per quel che riguarda la provvidione sul materiale residuo ceduto ad altre amministrazioni dello Stato.

Senonchè la Commissione non può prescindere dal considerare in concreto la portata dei principi predetti. Per-



seguendo i lucri eccessivi, essa deve tener conto del complesso di un affare, e affermarli non in base a norme astratte, ma in considerazione delle effettive e reali emergenze. Ora il Consorzio per la vendita del piombo prima d'altro ebbe provvigioni assai modeste in *riflesso* della quantità di materiale venduto (~~12~~ 710.000 circa in due anni e mezzo di gestione). Se anche incassò lire 59.124 di interessi sulle somme ^{non} versate in termini, devesi equitativamente tener conto dei non lievi ritardi con i quali esso ottenne il pagamento di una quantità di 10.000 tonnellate di piombo prodotto per convenzione 26 maggio 1919 tra essa Società Pentasola e lo Stato. E' in vista di ciò che la Commissione delibera di non dover insistere sul recupero dell'una e dell'altra partita, fermi peraltro restardo i principi come impozzi determinati.

Non così è a dire per quanto riguarda la violazione della convenzione in rapporto al congruo delle vendite tra piombo dello Stato e piombo della Pentasola - violazione dalla quale derivò un effettivo danno per l'Esercito - sia per la minore quantità di piombo venduto sia per la grande convenienza dei prezzi nei detti periodi, della quale, per potendolo, lo Stato non profitto per



l'intero. Ed è vano dire, come fa la Pertusola nel suo memoriale, che bisogna guardare complessivamente la gestione, se dalla convenzione risulta che la proporzione doveva essere rispettata nel massimo periodo di un semestre, senza possibilità di compensazione dell'un semestre con l'altro.

La Pertusola quindi è tenuta per tal titolo a versare allo Stato lire 1.837.361,06, *detta cifra da parte della predetta quantità di piombo allo Stato?*

P . Q . K .

Letta l'art. I lettera d della legge 18 luglio 1920 e 8 e 9 del R.D. 4 Maggio 1922 n°638;

DICHIARA

~~che si dichiara che~~ la Società Pertusola Limited, quale assuntrice del Consorzio per la vendita del piombo dello Stato residuo della guerra ~~era~~ tenuta a versare all'Esercizio la somma di lire 1.837.361,06 quale prezzo al netto di tonnellate 765 e Kg 415 di piombo dello Stato venduto in base sulla quota contrattuale pel secondo semestre 1920 e pel primo semestre 1921, e ciò in base a corrispondente attribuzione ad essa Pertusola della su indicata quantità di piombo dello Stato in tonnellate 765,415.

Così deliberato addì 9 Giugno 1922 nell'assemblea plenaria; addì 19 Aprile 1922.

Il Segretario Parlamentare

G. Angelini

Il Segretario Generale

Giuseppe L'Agostino

Il Presidente

W. Mazzoni

W. Mazzoni



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER
LE SPESE DI GUERRA

Sul Consorzio per la vendita del Rame zinco e loro leghe residue dalla guerra .

Deliberando su la relazione e le proposte della Sottocommissione E . Attese le difese della Ditta contenute nei memoriali esibiti .

Ha emesso la seguente decisione .

Ritenuto che mediante la convenzione 16 Giugno 1919 stipulata tra S.E. Ettore Conti, Sottosegretario di Stato per le Armi e Munizioni e per l'Aeronautica , da una parte , dall'altra la Soc. Metallurgia Italiana con sede in Roma , rappresentata dal Gr.Uff.Ing.Luigi Orlando , la Soc. Trafilerie e Laminatoi di Metalli con sede in Milano , rappresentata dal Cav. Marco Cappelli, e la Soc. Metallurgia Corradini con sede in Napoli, rappresentata dall'Ing. Andrea Corradini , lo Stato concesse alla dette Società la vendita degli stocks di rame , ottone, mallechort , bronzo , zinco, in pani , in barre , in forma greggia , e rottami di sua proprietà ed eccedenti ai suoi bisogni . Le Società assumevano il deposito fiduciario e la responsabilità di custodia di quella parte di tali metalli che lo Stato avrebbe loro affidata , limitatamente alla capacità dei loro magazzini ; si impegnavano inoltre a non importare, fino all'esaurimento degli stocks di Stato , rame , ottone, bronzo e zinco , salvi casi prestabiliti ; assumevano altresì per tutte le vendite la garanzia dello star del credere .

Alla fine di ogni mese le Società concessionarie



avrebbero dovuto comunicare all'Amministrazione dello Stato le vendite stipulate sia per pronta consegna sia a termine, nonchè le consegne effettuate; e avrebbero dovuto eseguire il versamento dell'importo delle vendite nel termine di trenta giorni da tale data. In corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte, si ~~imponeva~~ assegnava alle Società una provvigione del 2% sull'ammontare delle vendite, anche se del materiale si fossero rese acquirenti le Società medesime, ma fatta eccezione per le vendite alle Amministrazioni di Stato per cui nessuna provvigione si concedeva; tale percentuale sarebbe stata trattenuta su ogni singolo versamento fatto nelle casse dello Stato. Per facilitare le vendite, l'Amministrazione dello Stato si obbligava a trasportare franco di porto ferroviario, a richiesta delle Società, i metalli di cui sopra, nei luoghi che sarebbero indicati, ma una sola volta per lo stesso materiale. Si convenne che fino al 30 Giugno 1919 sarebbero state ammesse a partecipare alla convenzione tutte quelle altre ditte che ne facessero domanda, purchè possedessero stabilimenti che laminassero il rame e sue leghe o producessero solfato di rame. Le Società che sottoscrissero la convenzione e le altre ditte che sarebbero state ammesse a parteciparvi assumevano responsabilità solidale verso l'Amministrazione dello Stato per tutte le operazioni dipendenti dalla convenzione stessa; ma tale loro responsabilità solidale sarebbe cessata se entro quattro mesi dalla firma della convenzione esse avessero costituito una società anonima col capitale di almeno dieci milioni ~~di lire~~



di lire , di cui tre decimi almeno versati , la quale Società si sostituisse ad esse in tutte le responsabilità loro derivanti dalla convenzione . Tutte le spese di qualsiasi natura derivanti dalla convenzione, comprese le tasse di bollo e registro della convenzione stessa, sarebbero state a totale carico delle Società concessionarie . La durata della convenzione fu stabilita in due anni .

Ritenuto che la Società anonima prevista dalla convenzione fu costituita fra le medesime tre società concessionarie mediante istromento 28 Giugno 1919 rogato dal Notaio Rinaldi di Roma , e prese il nome di "Consorzio vendita rame zinco e loro leghe " ; la sede sociale fu fissata in Roma , Via Venezia 18 , e la sede commerciale e amministrativa in Milano , Foro Bonaparte 37 .

Ritenuto che nel termine prefisso la Soc.Unione Concomi (ora Montecatini) e la Soc. Marengo , fabbricanti di solfato di Rame , entrarono a far parte del Consorzio .

Ritenuto che con lettera 19 Luglio 1919 S.E.Conti affidò al consorzio anche la vendita dei prodotti lavorati e semilavorati dei metalli di cui alla convenzione 16 Giugno , e inoltre la vendita del nichel , entrambe regolate con le norme della detta convenzione .

~~Ritenuto che~~ Con altra lettera 26 Settembre 1919 S.E. Conti affidò altresì al Consorzio la vendita degli Stocks di proprietà dello Stato ed eccedenti i suoi bi-



sogni , di piombo antimoniale sia in palette , sia in pani, piombo in rottami , in tubi, in lastre, in fili o altrimenti lavorato , stagno, bande stagnate; e per tali vendite attribui la provvigione del 4 % ~~astendendoxi~~ ad esse , in quanto al resto , le norme e le condizioni sopra indicate , della convenzione 16 Giugno . Com laconvenzione soppletiva stipulata il 25 Ottobre 1919, tra S.E. Conti e il Consorzio in persona del presidente Ing. Gr. Uff. Luigi Orlando , fu data forma regolare alla detta concessione di vendita .

Ritenuto che la scadenza della convenzione del 16 Giugno 1919 fu con successive proroghe, differita dal 16 Giugno 1921 , al 28 Febbraio 1922 , e così anche la scadenza della convenzione 25 Ottobre 1919 .

Ritenuto che nell' Ottobre 1921 il Consorzio accettò di ridurre la provvigione all' 1 e 1/2 % per le vendite di materiali di cui alla prima convenzione , che si sarebbero fatte dal 16 Ottobre 1921 in poi, e di eseguire i versamenti delle somme , corrispondenti alle consegne comprovate , ogni cinque giorni qualunque fosse l' ammontare trascurando le frazioni di milione .

Considerato
Ritenuto che , pur essendo tenui le percentuali ha potuto il Consorzio trattenerne per provvigioni somme cospicue , in virtù del moltissimo materiale agevolmente venduto e dell' elevato prezzo di esso; e infatti, come risulta dai rendiconti mensili ,



stenti presso la Direzione di Artiglieria di Roma, le sue ritenute per provvigioni 2 % e 4 % sugli importi dei materiali consegnati fino a tutto Febbraio 1922 sono ascese a L. 8.673.933,09 ; e quelle per provvigione 1,50 % fino allastessa data a L. 312.892,30.

La Commissione unanimemente ritiene che il criterio del lucro normale o eccessivo debba esser desunto in concreto dalle peculiari emergenze di ciascun affare gestito in rapporto del pubblico erario , sia che esso fosse stato determinato da condizioni di favore, consentite alle ditte contraenti , sia che scaturisca, come nella specie , da patti indiscutibilmente equi e plausibili quali quelli relativi alle provvigioni .

Considerato che il Consorzio aveva , in base alla convenzione , la facoltà di versare in Tesoreria il prezzo dei materiali , molto tempo dopo l'avvenuta consegna di questi , e poichè tal prezzo aveva riscosso in tutto o in parte all'atto della stipulazione della vendita , la quale di solito precedeva di molti giorni e tal volta di parecchi mesi la consegna , il Consorzio si trovò nella facoltà di godere gli interessi delle ingenti somme che restavano a sua disposizione più o meno lungamente . Se nessun addebito può farsi al Consorzio di essersi avvantaggiato della detta clausola convenzionale , ciò non toglie che essa debba essere considerata come lesiva degli interessi dello Stato . Le somme infatti ricavate dalla vendite di materiale dello Stato non ad altri che allo Stato appartenevano , fin dal momento in cui venivano versate dagli acquirenti ; e non basta un criterio di comodità contabile per giustificare il sacrificio da parte del-



l'Erario di cospicue somme d'interessi, di cui, oltre a ogni normale previsione, il Consorzio venne a lucupletarsi, siccome senza alcuna sua intenzione di trar profitto dal patto convenzionale.

Considerato che la metà delle provvigioni 2 % e 4 %, e la terza parte della provvigione 1,50 % devono ~~segnalarsi~~ ^{come} lucri eccessivi, e recuperabili a favore dell'Erario. Infatti la parte di provvigione così restante al Consorzio è ben sufficiente sia a coprire le spese dal Consorzio sopportate pur nella elevata cifra da essa asserita, sia a fronteggiare i rischi dello star del credere, che sono stati di poca entità, sia a compensare il Consorzio stesso dei vari suoi obblighi ^{a dell'opera sua} che, pur lodevolmente esplicata a vantaggio dell'Amministrazione, non è stata poi molto ardua, data la facilità di collocamento dei metalli affidatigli, o della massima parte di essi. Né deve preoccupare il fatto che, essendosi il Consorzio costituito con un capitale di dieci milioni di lire, debbasi a tal capitale attribuire un reddito corrispondente a quello che nel commercio o nell'industria esso avrebbe fruttato; poichè devesi considerare che il capitale stesso, il quale non occorre se non nei primi tempi, e in minima parte, alla gestione del Consorzio, era da questo impiegato in titoli di Stato o in altra maniera fruttifera. Né dai lucri del Consorzio è deducibile la perdita che esso asserisce di aver subita nella rivendita di una partita di consolidato, trattandosi di perdita dipendente non dalla gestione del Consorzio, ma dall'alea cui ciascun possessore di simili titoli è esposto, perdita



che nessuno può invocare in compensazione dei propri debiti verso l'Erario . Non deve poi attendere all'altra asserzione del Consorzio , d'aver esso , per agevolare le vendite , abbonato agli acquirenti molta parte delle provvigioni , poichè , se anche tale asserzione fosse provata nel termine , l'attendere ad essa varrebbe a riconoscere nel Consorzio la facoltà di stipulare vendite con riduzione sui prezzi di listino , facoltà che esso non aveva . Devesi invece considerare che il Consorzio , pur dopo la riduzione che la Commissione ha apportato alle provvigioni , verrà ad aver percepito la percentuale anche sulle vendite alle stesse Società Consorziato le quali acquistarono la massima parte dei materiali ; eppure tali Società erano una clientela sicura per il Consorzio , il quale per le relative vendite non doveva compiere un lavoro di avvicinamento tra venditore e compratore , non sopportava quindi spese se non limitate a quelle generali , non correva rischio alcuno. *Uc alle Società consorziate (contrariamente a quanto viene asserito) era di appoggio il diritto d'imbarcare, - poichè risulta che il prezzo dei metalli dello Stato veniva fissato in misura anche superiore a quella corrente all'estero.*

Considerato che , oltre il già detto, anche ingiustificato , e quindi recuperabile come lucro eccessivo , è il lucro dal Consorzio realizzato con la percezione degli interessi sulle somme rappresentanti il prezzo delle vendite: a tale lucro non corrisponde una prestazione da parte del Consorzio , la cui opera di alienazione è sufficientemente remunerata dalle provvigioni , pur nella misura come sopra ridotta .

Tuttavia , tenuto conto della regolarità con cui la gestione del Consorzio ha proceduto , e del lodevole comportamento del Consorzio stesso nell'eseguire i



versamenti senza attendere che fosse per scadere l'estremo termine convenzionale, la Commissione anzichè accertare in modo rigoroso e addebitare al Consorzio l'ammontare degli interessi legali commerciali sul prezzo dei materiali dal giorno della riscossione da parte del consorzio al giorno del versamento nelle casse dello Stato, ritiene in via equitativa fissare l'addebito nella somma di L.1.895.396,70 risultante attribuita al Consorzio dai conti correnti, nei quali esso versava i prezzi delle vendite, presso il Credito Italiano sede di Milano, abbucandosi i maggiori interessi eventualmente lucrati.

Ritenuto che talvolta il Consorzio fissò nei listini (N. 26, 28, 45, 46) prezzi più bassi di quelli disposti dal delegato dello Stato, onde esso sarebbe responsabile del danno cagionato all'Erario con le vendite stipulate ai detti prezzi. Ma considerato, in via equitativa, che pur dopo contestazioni, i prezzi medesimi ebbero la ratifica del delegato dello Stato, e che nel resto il Consorzio fu oculato e diligente nella fissazione dei prezzi, si può sorvolare su tale responsabilità.

Ritenuto che gli eventuali rilievi di carattere amministrativo, rientranti nelle normali attribuzioni di controllo da parte del Ministero del Tesoro, i quali fossero fatti sulla gestione del Consorzio per irregolari applicazioni di prezzi nelle vendite di altro, devono essere lasciati a cura del detto Ministero, come pure i conseguenti eventuali addebiti a carico del consorzio.

Ritenuto che la imposta che il Consorzio avrà pagata sui profitti di guerra deve essere detratta dalla somma da recuperare a favore dell'Erario, e così pure quella parte della imposta sui redditi di ricchezza mobile, che il Consorzio avrà pagata sulla somma medesima.



Viste le leggi 18 Luglio 1920 N. 999 e 29 Dicembre 1921 N. 1979, e il R. D. di maggio 1922 n. 638.

P.Q.M.

La Commissione, esaminati gli atti, ed esaminate le difese del Consorzio, ~~dichiara~~ che il consorzio vendita rame e zinco e loro leghe, ~~è~~ tenuto a rimborsare all'Erario dello Stato a titolo di lucri eccessivi:

a) L. 4.336.966,54 come metà delle provvigioni 2% e 4% dal Consorzio percepite fino a tutto Febbraio 1922, cui debesi aggiungere la metà delle provvigioni simili che il Consorzio abbia percepite e percepisca dal marzo 1922 fino al termine della sua gestione.

b) L. 104.297,43 come terza parte della provvigione 1,50% dal Consorzio percepita fino a tutto febbraio 1922, cui debesi aggiungere la terza parte della provvigione simile che il Consorzio abbia percepita o percepisca dal Marzo 1922 fino al termine della sua ~~provisione~~ gestione.

c) L. 1.895.396,70 come interessi dal Consorzio lucrati sulle somme rappresentanti il prezzo delle vendite.

~~Dichiara~~ altresì che l'ammontare dell'imposta sui profitti di guerra che il Consorzio dimostri di aver pagato o di dover pagare dovrà essere detratto dalla somma che esso è tenuto come sopra a rimborsare all'Erario, e così quella parte dell'imposta sui



redditi di ricchezza mobile che esso dimostri di aver pagato o di dover pagare sulla somma medesima .

Così deliberato addì 9 Giugno 1922 in assemblea plenaria,
voluta nel n. 18 del 1922.

Il Segretario Parlamentare

G. Fagnano

Il Presidente

Giulio Cesare

U. Marzani

Il Segretario Generale

Giulio Cesare



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER
LE SPESE DI GUERRA

Sul Consorzio Italiano per la vendita di glicerine di proprietà dello Stato residue dalla guerra nonché in confronto delle ditte Paganini Villani di Milano ~~proprietà della Società Anonima Industrie Chimiche Agricole di Roma, Bombini Parodi di Roma, Oleificio Pavese di Milano.~~

Vista la relazione della Sottocommissione E e tenute presenti le note difensive del Consorzio, ha emesso la seguente decisione.

Ritenuto che il Consorzio Italiano Glicerine costituito in Roma con atto 24 Maggio 1919, con capitale sociale di L. 250.000 otteneva mediante apposita convenzione in data 13 Giugno 1919 la concessione del diritto di esclusività della vendita dello stock di glicerina di proprietà dello Stato, residua dalla guerra, assumendo altresì il deposito fiduciario che allo Stato fosse piaciuto affidargli. Con l'art. 4 di detta convenzione si stabiliva, fra l'altro l'obbligo dello star del credere per tutte le vendite eseguite a mezzo del Consorzio e ~~URXXXXX~~ l'obbligo per quest'ultimo di comunicare all'Amministrazione dello Stato, alla fine di ogni mese le vendite fatte e le consegne effettuate e di eseguire i pagamenti nei 30 giorni successivi a queste ultime.

(2) Società Anonima Industrie Chimiche Agricole di Roma, Bombini Parodi di Roma, Oleificio Pavese di Milano.



Inoltre si stabiliva all'art. 7 che la provvigione a favore del Consorzio dovesse esser corrisposta nella misura del 5 % sull'ammontare effettivo delle vendite , anche se fatte alle ditte componenti il Consorzio , e per le quantità tenute in deposito dal Consorzio doversi corrispondere unaprovvigione extra del 3 % .

Altre clausole contrattuali riguardavano i prezzi da fissarsi da un rappresentante dello stato ed uno del Consorzio ogni mese ; la responsabilità del Consorzio per la custodia delle glicerine ricevute nei propri depositi e per le altre al momento dell'uscita dai magazzini dello Stato ; speciali facilitazioni ferroviarie convenendosi al trasporto franco di porto i depositi del Consorzio , una sola volta per lo stesso materiale ; la valutazione del contratto agli effetti del pagamento della tassa di registro e bollo in L.5 milioni per i materiali e L. 300.000 per le provvigioni .

Che durante la gestione del Consorzio, quest'ultimo non osservò l'obbligo della comunicazione mensile delle vendite nè quello dei pagamenti in 30 giorni successivi, che anzi l'elenco delle vendite relative al Bimestre Ottobre-Novembre 1919 fu trasmesso alla Direzione di Artiglieria di Roma soltanto il 29 Gennaio 1920 , alla vigilia cioè della riunione dei rappresentanti dello Stato e del Consorzio per la fissazione dei nuovi prezzi , a norma dell'art.5



della convenzione , riunione già indetta parecchi giorni prima e nella quale , si sapeva , doversi procedere ad un elevamento dei prezzi .

Che infine , nel mese di febbraio 1920 , due delle ditte consorziate , fecero ingenti acquisti di glicerina , la Società Oleificio Pavese (Sirio) per 450 tonnellate e quella Paganini Villani per 250 tonnellate e la comunicazione di tali vendite pervenne all'Ufficio del Ministero competente quando già era stata indetta altra riunione per un nuovo elevamento di prezzi ed era stato dato ordine di sospendere le vendite .

Atteso che questa Commissione riesaminando la gestione del Consorzio glicerine circa le vendite dalla glicerina dello stato , ha anzitutto osservato che malamente nella relativa convenzione fu accordata unaprovvigione sulle vendite anche se fatte a ditte Consorziate , e che quindi le somme trattemute dal Consorzio per tal titolo costituiscono un lucro ingiustificato . Ed infatti se la provvigione vale a compensare l'attività indispensabile allo avvicinarsi del compratore al venditore , cioè a dire un vero e proprio lavoro di mediazione , è chiaro che nella specie nessun lavoro eseguiva il Consorzio per la vendita della glicerina alle ditte consorziate . La concessione dellaprovvigione si risolveva , in tali casi , in una vera e propria diminuzione del prezzo di vendita , non giustificato da nessuna speciale ragione . Pertanto la Commissione crede di non poter fare a meno di procedere al ricupero , in favore dello stato , di tutte le somme trattemute per tal titolo dal



Consorzio , somme che ascendono a L.354.798,75 .

Che inoltre la Commissione ha osservato essere la provvigione del 5 % sulle vendite concessa dalla convenzione 13 Giugno 1919 evidentemente eccessiva, avuto riguardo sia alle non rilevanti spese di gestione effettivamente incontrate , sia al piccolo capitale impiegato , sia alla facilità con cui il materiale venne esitato , sia infine avuto riguardo alle facilitazioni che lo stato aveva accordato al Consorzio circa la modalità dei pagamenti , i trasporti ferroviari, ed alla concessione di una extra provvigione per il materiale in deposito ; e pertanto ritiene equo ridurre tale provvigione nella misura del 2,50 % , procedendo al recupero della somma di L.125.758,92 .

Che infine la Commissione ritiene doversi procedere al recupero della differenza tra il prezzo di bollettino vigente nei mesi di Ottobre+Novembre 1919 e quello del 31 Gennaio 1920 validamente nei rapporti del Consorzio e delle ditte acquirenti , giacchè il fatto della comunicazione delle vendite eseguite in tale periodo , avvenuta con tanto ritardo (29 Gennaio 1920) in spreto della convenzione ed il ritiro del materiale acquistato fatto dalle ditte compratrici con tanto indugio (più che 6 mesi) stanno a significare che gli acquisti non furono fatti nelle epoche denunciate , ma proprio quando si ebbe sentore dell' aumento dei prezzi . E deve quindi applicarsi il prezzo maggiore vigente all'epoca dell' effettivo acquisto .



tale differenza di prezzo sono relative agli acquisti fatti dalle tre ditte .: Paganini Villani, Società Anonima Industriale Chimiche-Agricole, Bombini Parodi ed ascendono rispettivamente a L. 925.264,30 per la prima , a L.807.783,50 per la seconda , a L.29.000 per la terza .

Altra azione analoga di recupero ritiene la Commissione debba esperirsi nei rapporti della ditta Paganini di Milano e Oleificio Pavese per le due vendite seguite nel Febbraio 1920 . Le ditte predette vanno perciò dichiarate tenute , solidalmente col Consorzio , a l pagamento della differenza del prezzo dei due Bollettini 31 Gennaio e 18 Febbraio 1920 . Infatti la comunicazione di tali vendite , giunta al Ministero quando già era stata indetta la nuova riunione per l'aumento dei prezzi e quando era già stata ordinata la sospensione della vendita ; ed il ritiro dei materiali avvenuto soltanto diversi mesi più tardi, stanno a dimostrare che entrambe le vendite furono realmente fatte quando il Consorzio fu sicuro del prossimo aumento dei prezzi , tanto più che le ditte acquirenti erano entrambe consorziate . Tale differenza ascende per la Società Paganini Villani a L.140.848,25 e per l'Oleificio Pavese a Lire 202.229,85 .

P.T.M.

Visti gli art. 1 lett. D D.L. 18 Luglio 20
N. 999 e 8 e 9 R.D. 14 Maggio 1922 .

Dichiaro
~~proprio~~



~~che sia dichiarato~~ che il Consorzio Italiano Glicerine è tenuto a rimborsare all'Erario dello Stato della somma di L.354.798,75 ammontare delle provvigioni trattemute sulle vendite a ditte consorziate, nonché di L.125.756,92 corrispondente alla metà delle provvigioni trattemute sulle vendite a terzi, somme che rappresentano lucri eccessivi.

che inoltre le ditte Paganini e Villani Società Anonima Industrie Chimiche agricole, Bobbrini-Parodi sono tenute a rimborsare all'Erario dello Stato le rispettive somme di L.925.264,30 ; L.807.753,50 ; L.29.000 rappresentanti lucro indebito, solidalmente col Consorzio anzidetto per il titolo di che innanzi.

Che infine, le ditte Paganini Villani ed Oleificio Pavese sono tenute a rimborsare all'Erario dello Stato le rispettive somme di L.140.848,25 e L.202.228,85 rappresentanti lucro indebito, solidalmente col Consorzio glicerine, per il titolo di sopra specificato.

Così deliberato ~~coll'~~ *in* *assemblea plenaria*
del giorno 13 giugno 1922, e del 18
nov. 1922.

Il Segretario Generale
F. Mazzanti

Il Presidente
Gabriel Caray
U. Mazzanti

Il Segretario Generale
Caray

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE
SPESE DI GUERRA



Sulla SOCIETA' ANONIMA UNIONE FABBRICANTI ACCIAI SPECIALI
costituita in consorzio per la vendita degli acciai specia-
li e ferro leghe residuati dalla guerra, rappresentata dal
suo Presidente

sig. ZEFFERINO POGLIANI

domiciliato in Milano, via Carducci n°24 B,
nonchè in confronto delle ditte G. Verzocchi di Milano e
J. E. Dochendorff di New York.

Visti gli atti e la relazione della Sottocommissione E,
nonchè le proposte della stessa Sottocommissione;

Attese le difese delle ditte di cui ai memoriali esibiti;

Ha emesso la seguente decisione

Ritenuto che la Società Anonima Unione fabbricanti ac-
ciai speciali stipulava con il Sottosegretario alle armi
e Munizioni ed Aeronautica una Convenzione in data 8 mag-
gio 1919 n°16841, reg. a Roma il 16 maggio 1919, atti pri-
vati vol. 3II, colla quale obbligavasi alla vendita degli
acciai speciali e ferro leghe con diritto di esclusività;

Ritenuto che le vendite fatte ai membri e rappresen-
tanti dell'Ufas, come da deliberato del Ministero della Indu-
stria, debbono essere considerate come vendite che l'Ufas
fa a se stessa, che la maggiore azionista delle Ferriere
di Pontedecimo era l'Ufas e che azionisti erano gli inge-
gneri Farina, Guerrini e Cattanzi, componenti dell'Ufas; il
primo anzi (Farina), Presidente del Consiglio di amministra-
zione delle ditte Ferriere di Pontedecimo, fu anche Presiden-
te dell'Ufas fino alla primavera 1921.



Similmente per le Acciaierie di Montalto Dora, proprietario di esse è il sig. Arturo Braglia, altro componente l'Ufas; onde è innegabile la cointeressenza fra tutte le dette Società;

Che l'ing. Guido Alberti è il rappresentante esclusivo dell'Ufas per la vendita degli acciai speciali nel Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzi dalla fine del 1919, e che alle rimostranze per tale rappresentanza dell'ufficio controllo consorzi, l'Ufas con foglio 19 marzo 1920 rispondeva che il D'Alberti cessava di essere depositario del materiale dell'Ufas, che pure seguiva a tenere tale materiale nello stabilimento del D'Alberti. La cessazione della qualità di depositario però non implicava quella della qualità di rappresentante. Tutte le vendite quindi fatte all'@ suddett@ ditt@, in base all'art. 5 della Convenzione, debbono essere considerate alla stregua delle vendite fatte dall'Ufas a sè stessa;

Ritenuto che nella Convenzione si stabiliva la fissazione dei prezzi minimi normalmente ogni due mesi, ed eccezionalmente in qualunque tempo, la limitazione all'Ufas di non vendere acciai speciali in quantità superiore a quelli dello Stato, fissando a carico dell'Ufas tutte le spese di gestione ed amministrazione, obbligandola a denunciare le vendite ogni due mesi, ed eseguire il versamento del ricavato trenta giorni dopo la denuncia;

Che si stabiliva pure come compenso delle obbligazioni assunte il 10 per cento di provvigione, e si stabiliva a carico dello Stato il trasporto dei materiali nei luoghi di vendita;



Ritenuto, sulla base dei fatti accertati in istruttoria, e delle considerazioni esposte nella Relazione della Sottocommissione E, cui la Commissione si riporta, che la Società Unione fabbricanti acciai speciali nella esecuzione della predetta Convenzione, sia pure col consenso del rappresentante dello Stato alla determinazione dei prezzi, e senza opposizione dell'ufficio controllo consorzi, stabilì arbitrariamente che i prezzi decorressero^(o) da quel giorno in poi alla ditta e ai suoi rappresentanti o cointeressati di approfittare di tali intervalli per fare acquisto di materiali ai prezzi più bassi, segnati dal precedente bollettino, e ciò con evidente danno dello Stato.

(o) anziché dal giorno della riunione dei Commissari, da qualche giorno dopo la riunione stessa.

Che con tale sistema furono dai medesimi acquistati :
 Kg. 99636 di Wolframite il 25 marzo 1920 a lire 4,36 al Kg anziché a lire 6,35, prezzo in vigore alla data di acquisto, esserendo di avere denunciato tale vendita dal 27 al 30 dicembre 1919, denuncia che non fu rinvenuta, realizzando un lucro indebito di lire 238.130;
 Kg 50060 di Ferrosilicio al prezzo di lire 980 la tonnellata denunciati acquistati nell'intervallo fra il 22 marzo 1920, giorno in cui si riuniva la Commissione ai prezzi deliberando l'aumento di lire 300 la tonnellata, e il 24, giorno di andata in vigore dei nuovi prezzi, realizzando un lucro indebito di lire 15018;
 Kg 8830 di Ferro tungsteno denunciati acquistati il 9 marzo 1920 a lire 14,25 al Kg, prezzo che fino dal 4-5 stesso mese era già stato aumentato, a datare dal 10 detto a lire



15, realizzando un lucro indebito di lire 6622,50;

Kg 89870 di Acciaio C.N. 5 prelevati il 9 marzo 1920 a lire 1,20 al Kg quando il prezzo fin dal 5 detto, con effetto dal 10, era aumentato a lire 1,60 con un guadagno indebito di lire 35948;

Kg 2248 di Ferro Lungsteno acquistato a lire 12,50 dalle Acciaierie di Montalto Dora, denunciati acquistati il 27 gennaio 1920, giorno in cui la Commissione deliberava di aumentarlo a lire 13 a datare dal 1° febbraio, realizzando un lucro indebito di lire 1124;

Considerato che col sistema delle denunce di acquisto alla vigilia o dopo qualche giorno ~~da~~ della riunione della Commissione per l'aumento dei prezzi, le ditte consorziate pagarono Kg 70.000 di ferro pudellato lire 0,80 ~~e~~ ^{si} applicando il prezzo minimo, mentre ad altri facevano pagare lire 1,00; 1,10; 1,15; 1,55. Ritenuto un guadagno medio di lire 0,15 al Kg, realizzarono un lucro indebito di lire 115.500.

Che egualmente per le arbitrarie aggiunte degli articoli 4 e 5 del 3° verbale (che erano di competenza del Ministero dell'Industria e non della Commissione ai prezzi) e specialmente dell'aggiunta n°5 colla quale si autorizzava l'applicazione dei prezzi minimi di vendita per grosse partite, anche quando il materiale veniva ritirato in parecchie volte nello spazio di sei mesi, i componenti l'Ufas e il loro rappresentante D'Alberti ne abusarono applicando il prezzo di grosse partite a piccole partite.

Che con tale sistema furono acquistati :



Kg 200.000 di Acciaio C..5 prelevati il 19 gennaio 1920 a lire 1,10 al Kg, ma per partite di almeno 1000 tonnellate. Essendo inferiori, dovevano essere pagate a lire 1,60 e quindi con un lucro indebito di lire 100.000;

Kg 277.675 il 19 febbraio 1920 a lire 1,10, quando il prezzo era già a lire 1,20, con un lucro indebito di lire 27.767;

Kg 2.446.540 prelevato dal marzo al dicembre in partite mai superiori alle 300 tonnellate; fu pagato lire 1,10 quando il prezzo per le dette quantità era già salito a lire 2,00, ricavandosene un guadagno indebito di lire 2.201.886;

Kg 543.880 acquistati dal D'Alberti dall'aprile 1920 al gennaio 1921 a lire 1,10 quando il prezzo era già salito a lire 2,00, realizzandosi un lucro indebito di lire 489.492;

Kg 100.000 di Acciaio C.N. I a lire 1,20 al Kg il 19 gennaio 1920, anziché a lire 1,60, con un guadagno indebito di lire 40.000;

Kg 39380 acquistato il 19 febbraio 1920 al prezzo di lire 1,20 per partite inferiori a 500 tonnellate, che 19 giorni dopo sale a lire 1,60, con un lucro eccessivo di lire 15.752;

Kg 200.000 di acciai per cuscinetti e sfere dall'aprile a settembre 1920 al prezzo di lire 1,80, mentre il prezzo di listino per tale periodo era di lire 3,50, realizzando un lucro indebito di lire 340.357.



dalla ditta in parola;

Che egualmente è a dirsi per l'acquisto di Kg 33303 di ferro tungsteno a lire 12,75 per parte della ditta I.E.Dochendorf il 27 gennaio 1920, giorno in cui si ~~riuniva~~ ~~riuniva~~ riuniva la Commissione deliberando di portarlo a lire 13 dal 1° febbraio successivo, realizzando lo stesso giorno un lucro di lire 8325,75 che deve ritenersi indebito;

Che finalmente l'Unione fabbricanti acciai speciali, per avere applicato al ferro vanadio acquistato dal Verzocchi prima della costituzione del Consorzio, il prezzo arbitrario di lire 45 e 47 anzichè lire 60, come dal 1° verbale, ed aver permesso alla ditta Dochendorf l'acquisto del fetto tungsteno al prezzo di lire 12,75 il 27 gennaio 1920 in cui venne aumentato a lire 13 dal 1° febbraio successivo, deve ritenersi solidalmente responsabile con esse Ditte.

P . Q . M .

Vista la legge 18 luglio 1920 n°999, nonchè la legge 29 dicembre 1921 n°1979, e il relativo regolamento 4 maggio 1922 n°638;

La Commissione, esaminati gli atti ed esaminate le difese del Consorzio, ~~propone sia dichiarata~~ che la Società Unione fabbricanti acciai speciali è tenuta a rimborsare all'erario dello Stato :

a) lire 3.627.596 a titolo di lucri indebiti ed eccessivi realizzati nelle vendite di Wolframite, ferro silicio,



ferro pudellato, acciaio C.N. I, acciaio C.N.5, acciaio per cuscinetti e sfere, a tutto dicembre 1921;

b) lire I.103.382,82 a titolo di riduzione al 5 per cento della provvigione 10 per cento, ritenuta eccessiva,

percepita fino al 31 dicembre 1921; norma di riduzione da applicare altresì alle provvigioni percepite dalla ditta fino alla epifinora della gestione consorziale;

c) la somma che risulterà da accertamenti da eseguirsi per interessi ~~avuti~~ sulle somme ricavate dalle vendite e versate in ritardo, a tutto il ~~30~~ dicembre 1921;

d) lire 108.102 solidalmente colla ditta Verzocchi di Milano, e lire 8325 colla ditta I.E. Dochendorff, per lucri illeciti ed eccessivi realizzati dalla prima, cogli acquisti di ferro ~~Vanadio~~, e dalla seconda cogli acquisti di ferro tungsteno ;

che l'ammontare dell'imposta sui profitti di guerra che il Consorzio o le ditte dimostrino di aver pagato o di dover pagare ^{per gli affari di che trattasi} debba essere detratto dalla somma di cui essi sono tenuti a reintegrare l'Erario, e così quella parte della imposta sui redditi di ricchezza mobile che essi dimostrino di aver pagato o di dover pagare sulle somme medesime.

Così deliberato addì 13 giugno 1922 in seduta plenaria.
unite add. 18 nov. 1922.

Il Segretario Parlamentare
G. Lanzetta

Il Presidente
U. Mazzoni

Il Segretario Generale
Emilio D'Agostini



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

Sul Consorzio Imprese Magazzini Italiani
Deliberando sulla relazione e sulle proposte della
Sotto commissione E .

Viste le difese della Ditta contenute nei memoriali esi-
biti ,

Ha emesso la seguente
DECISIONE

Ritenuto che meditate due distinte convenzioni
d'una in data 14 novembre 1919 e l'altra in data 24
giugno 1920 l'amministrazione dello Stato concedeva alla
Società Imprese Magazzini Italiani : a) il carico, la
custodia e la gestione dei materiali già depositati nei
magazzini della Direzione Approvvigionamenti Aeronautici,
e in quelli dell'ufficio Spacchi e Rispedizioni di Gene-
va la cui vendita era stata affidata a ditte e consorzi
già costituiti ed a quello costituendo per i materiali
elettrici telegrafici e telegrafici ; b) il carico, la
custodia, la gestione e la vendita di tutti i rimanenti
materiali depositati o depositandi , nei magazzini anzidec-
ti .

Ma con la prima e con la seconda con-
venzione si accordava una provvigione sulle vendite
(5% e 4.25% rispettivamente) nonché diritti di magazzi-
naggio e di carico e scarico , giusta le tariffe riportate



te nelle due convenzioni ; con la seconda inoltre si &&&&& accordava una provvigione del 0,95% sulle vendite eseguite dagli altri consorti .

Altre clausole delle convenzioni stabilivano le modalità per la presa in carico dei materiali , di cui l'Impresa assumerà la piena responsabilità circa l'esistenza e buona conservazione ; il passaggio dei magazzini dello Stato all'Impresa , senza alcuna corresponsione di fitto; la vendita dei materiali i cui prezzi dovevano determinarsi ogni due mesi, o più spesso occorrendo, d'accordo fra un rappresentante dello Stato ed un rappresentante dell'Impresa ; l'obbligo dello stoccarli e quello da parte della Ditta assuntrice e quello da parte dello Stato di mantenere ai magazzini che ne erano provvisti, il corpo di guardia militare, l'obbligo della presentazione del rendiconto mensile delle vendite e di effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi alle consegne, fatta la deduzione della provvigione e degli importi per magazzinaggio, custodia, carico e scarico; la tolleranza dell'1 per cento in caso di ammucchi; la durata delle convenzioni, fissata in due anni per ciascuna; la valutazione agli effetti delle registrazioni in L.500.000 per ciascuna convenzione .

Antesicome la Commissione riesaminando la gestione dell'Impresa Magazzini Italiani ha rilevato la ~~esclusiva~~ dei guadagni realizzati dall'Impresa , sia per quanto riguarda le provvigioni percepite, sia per quanto si riferisce alle somme riscosse per diritti di magazzinaggio .



Ed infatti se si consideri che con un capitale sottoscritto di L.5 milioni; ma versato solo per 3/10 ; la Impresa ha incassato a titolo di provvigioni e diritti di magazzino circa 4 milioni per la gestione della Direzione Approvvigionamenti Aeronautici, e più di 3 milioni per la gestione dell'Ufficio Sorechi , nello spazio di circa due anni , risulta evidente la esattezza del giudizio teste espresso ; tanto più se si considerino gli altri vantaggi che l'Impresa ebbe delle convenzioni con lo Stato, vale a dire l'abbuono dell'uno per cento, anche per molti materiali, come i metalli, che non subiscono alcun calo ; la guardia militare ai magazzini; la gratuita disponibilità dei magazzini stessi, quando erano di proprietà dello Stato ; facilitazioni ferroviarie; facilitazioni ~~impieganti~~ ecc. E' vero che l'Impresa sostiene di aver avuto ingenti spese di gestione , e perdite dovute allo stato del vedere assunto verso lo Stato, e ad altre cause, ed in una sua memoria a questa Commissione ha fatto una enumerazione di tali spese e di tali perdite. Ma nessuna prova documentale ne ha addotto, ed in ogni modo anche con tali spese i guadagni risultano tuttavia sempre ingenti e tali ~~da~~ da giustificare l'intervento di questa Commissione per ridurli in più equa misura ~~al~~ sul ~~guardia~~ degli interessi dello Stato .

Naturalmente nel procedere al recupero questa Commissione non può non tener conto delle somme che il Comitato Liquidatore presso il Ministero del Tesoro ha



sottratto e va sottraendo, in seguito a recenti accertamenti, ai proventi dell'Impresa, e di quelle che l'Impresa ha corrisposto a titolo di magazzinaggio a Dittive fiduciarie depositarie dei materiali dello Stato.

Che, quindi, i criteri da porre a base dei recuperi si stima debbano essere i seguenti: riduzione dei diritti di provvigione sulle vendite fatte direttamente dal 5 e 4.25 % al 2.50%; riduzione dei tre quarti delle somme riscosse per diritti di magazzinaggio.

Per quanto riguarda, poi, le provvigioni riscosse su vendite già eseguite dalla Direzione Approvvigionamenti Aeronautica e per quelle relative al 0.95% per cento sulle vendite fatte da altri Consorzi dei Materiali del cessato Ufficio Sparehi, la Commissione ritiene doversi procedere a recupero per intero; per le prime giacchè, dovendo la provvigione rappresentare il compenso di un lavoro di mediazione per eseguire le vendite, risulta evidente che tale lavoro non vi fu trattandosi di vendite eseguite anteriormente alla sostituzione del Consorzio; per le altre, in quanto anche circa le vendite eseguite dagli altri Consorzi nessuna opera propria spiegata dall'Impresa che meritasse un particolare compenso; che se qualche azione per la materiale esecuzione delle vendite risultava necessaria, essa doveva essere eseguita dai singoli Consorzi, e nulla giustificava la sostituzione che per l'esercizio delle naturali mansioni di tali enti di liquidazione si volle fare con la convenzione innanzi esposta con la Impresa Magazzini Italiani. Né gli altri Consorzi tale sostit-



tuzione emesero, onde appare non solo superflua ma sostanzialmente ingiusta e lesiva degli interessi dello Stato la corresponsione della provvigione di che trattavasi. Per essa lo Stato veniva a pagare una doppia provvigione, una al Consorzio venditore ed una all'Impresa per medesimo titolo, mentre questa aveva pure diritto al magazzinaggio ed ai diritti di carico e scarico per tutte le operazioni riflettenti le consegne. La clausola che concedeva tale provvigione fu oggetto di particolari censure da parte del Ministero dell'Industria, come è riferito ampiamente nella relazione della Sottocommissione E relativa a tale affare.

Infine ritiene la Commissione doversi procedere al recupero delle somme trattentive dell'Impresa per spese di custodia essendo evidente che tali spese, per lo spirito della convenzione, spettavano all'Impresa stessa.

Le somme da recuperare, per tanto, in base ai criteri soprammentovati sono le seguenti :

Provvigioni per vendite della D.A.A.	L. III.766.21
Provvigioni su vendite fatte da altri Consorzi	" I.628.632.30
Spese di custodia	" 7.200.--
3/4 della somma di lire 2.956.514.31 rappresentante i compensi di magazzinaggio per i magazzini della D.A.A.	" 2.217.385.73



3/4 della somma di
 L. I. 029.975.55 rappresentante
 compensi di magazzinaggio per i
 magazzini dello Ufficio Sbarchi L. 772.481.67

Tali due ultime somme da recuperare risulteranno modificate, giacchè dall'intera somma trattentata dall'Impresa per diritti di magazzinaggio dovranno detrarsi tutte quelle che essa dimostrerà di aver pagato ai magazzinieri fiduciari, e sulle somme residue dovrà operarsi la riduzione del 3/4.

La metà
~~dei~~ delle somme di
 L. I. 923.744.87 ammontare delle
 provvigioni sulle vendite dei
 materiali della D.A.A. L. 961.872.43

La differenza tra il 4.25 ed
 il 2.50% della somma di lire
 493.529.80 ammontare delle
 provvigioni sulle vendite
 dei materiali dell'U.S.E.R. L. 197.992.54

Tali due ultime somme da recuperare risulteranno modificate giacchè dall'intera somma trattentata dall'Impresa per provvigioni dovranno detrarsi le riduzioni che il Comitato Liquidatore abbia fatto o stia facendo in sede di applicazione delle norme contrattuali dovendo il recupero nella misura suindicata eseguirsi sulle somme che rimarrà dopo fatte le deduzioni delle somme addebitate.

Quanto, poi, alle somme pagate per l'imposta di



ricchezza mobile l'Impresa potrà domandare lo sgravio delle quote d'imposte corrispondenti alle parti di reddito, che la Commissione ha deliberato di recuperare come lucro eccessivo, ed ~~esse~~ ^{ammontato la detta quota d'imposta} verranno detratte dalle somme da recuperare unitamente a quelle corrisposte a titolo d'imposta per i profitti di guerra. -

Che le somme anzidette dovranno recuperarsi non solo contro l'Impresa Magazzini Italiani, ma contro i suoi amministratori, solidamente, a termini dell'art.

1 legge 29 dicembre 1925. n. 1937

P.T.M.

Visti gli art. -I lev.d.L. 18 luglio 1926 N.999 - art. 8 e 9 del R.D. 4 maggio 1922 N.638, propone :

sia dichiarato

che l'Impresa Magazzini Italiani ed i suoi amministratori sono venuti solidamente a rimborsare l'Erario dello Stato delle seguenti somme, costituenti lucri eccessivi :

a) L. III.766.21 ammontare di provvigioni sulle vendite già eseguite dalla D.A.A.

b) L. I. 638.632.30 ammontare di provvigioni sulle vendite eseguite dai vari Consorzi per materiali in deposito presso i magazzini del cessato Ufficio Starnoni di Genova :

c) L. 7.400 ammontare di spese di custodia

d) 3/4 della somma di 2.956.514.51 nonché di quel-



la di L.I. 029.975.55', ammontare dei compensi per diritti di magazzino, dopo detratti da tale somma i compensi di magazzino che l'Impresa Magazzini Italiani dimostrerà di aver effettivamente pagati ai negozianti fiduciari.

e) le somme percepite per provvigioni sulle vendite dei materiali della D.A.A. e dell'Ufficio Sberchi, che residuevano, detratti gli addetti fatti o da fare del Comitato Liquidatore, e con la successiva riduzione rispettivamente del 5 e del 4.25% al 2.50%.

Se Dichiarato che dalle somme da recuperarsi dall'Esercizio devono detrarsi l'imposta sui profitti di guerra nonché le quote corrispondenti di ricchezza mobile.

Così deliberato addì 14 giugno 1922
in seduta plenaria

M. Fagnano
G. Fagnano

Il Presidente
Ab. de' ...
...

...



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE SPESE
DI GUERRA

In merito allo affare riguardante la liquidazione del
macchinario agricolo acquistato durante la guerra ;
Deliberando sulla relazione e sulle proposte della So-
to-Commissione 5;

Lette le deduzioni difensive delle Ditte interessate ;
ha emessa la seguente

DECISIONE :

Ritenuto che il Ministero di Agricoltura iniziò nel-
l'Agosto 1918 , la liquidazione del macchinario agricolo
già acquistato per le necessità del servizio di Moto-ara-
tura di Stato, servendosi , per la vendita delle macchi-
ne nuove , di varii sistemi di alienazione fra cui quel-
le della vendita a mezzo delle ditte intermediarie : Fe-
derazione Italiana dei Consorzi Agrari di Piacenza ; A.
Cosimini e Figli di Grosseto ; Fabbrica Italiana delle
Macchine Agricole di Alessandria ; Taddeo Giusti di Mode-
na ; Violati e Toscani di Milano - Per tale opera di media-
zione fu corrisposta la provvigione del 9 % sul prezzo di
vendita delle macchine, e ciò a titolo di rifusione delle
spese generali e degli oneri che le Ditte assumevano (spe-
se di propaganda , di personale , affitti di locali, ga-
ranzia per mesi due delle macchine vendute ecc) . Sig-
fatta provvigione venne percepita dalle prime tre ditte
(Federazione , Cosimini, e Fabbrica Italiana) sull'impor-
to lordo delle vendite , e non su quello netto depurato,
cioè, dall'ammontare dei contributi e sconti governativi



concessi , in favore degli acquirenti , dalle varie disposizioni legislative .

Ritenuto che, lo stesso Ministero si servi, per la vendita delle macchine usate, anche di agenti intermediari, (Marco di Marco - Bari ; Enrico Biondani di Rovigo; Luigi Gallina di Treviso ; Alfredo Pozzolo - Latisana ; Tito Rediconi - Roma ; ditta Corte - Mdrogna di Cagliari ; Andrea Farchetti - Vercelli ; Franco Figliolia - Foggia ; Consorzio Agrario Regalbutese - Catania) corrispondendo, per siffatta opera di mediazione , una provvigione nella misura del 5 % del ricavato delle vendite , per i primi quattro agenti che erano anche Direttori di Marchi , e come tali godevano pure di un assegno mensile di lire trecento ; e del 7 % per tutti gli altri .

Attesochè devesi ritenere eccessiva la provvigione del 9 % concessa , sul prezzo di vendita , alle suddette cinque ditte Intermediarie , non solo in sè considerata , ed in quanto l'ammontare complessivo di essa, percepito da ciascuna Ditta , risulta ben cospicuo in rapporto all'importo lordo delle vendite dei trattori i quali , per di più , potettero essere facilmente collocati , nel giro di pochi mesi , ma ben anche tenuto conto che in pratica le vendite si svolsero in modo da attenuare grandemente gli oneri sostenuti dalle interaediarie , ed al cui indennizzo doveva servire la provvigione medesima .

All'uopo devesi riflettere :

a) che il Ministero stesso aveva data gran pubblicità alla vendita dei trattori e quindi le Ditte , sia per ciò,



sia per essere già precedentemente organizzate per la vendita di materiale agricolo , ben poco dovettero spendere per titolo di propaganda e pubblicità ;

b) che per le modalità pratiche delle vendite , le macchine passavano direttamente dalle Officine di montaggio dello Stato al privato acquirente , e quindi la inesistenza di qualsiasi spesa per affitti di magazzini, assicurazione, personale di custodia ecc; ~~£~~

c) che l'onere di garanzia fu in pratica produttivo di scarse conseguenze, dato che le macchine erano nuove , perciò in ottime condizioni di funzionamento , e venivano vendute dopo un accurato collaudo le cui spese, peraltro , erano a carico degli acquirenti .

Attesochè la provvigione in parola non solo fu corrisposta in misura eccessiva, per le ragioni anzicennate, ma quanto fu malamente liquidata nei riguardi delle Ditte ; Federazione di Piacenza , Cosimini di Grosseto , e Fabbrica Italiana di Alessandria . Infatti a tali ditte venne corrisposta sull'importo lordo delle vendite, ~~non~~ su quello netto depurato, cioè, dell'ammontare dei contributi e sconti governativi , concessi dalle varie disposizioni legislative , siccome imponeva la logica e giuridica interpretazione dei contratti relativi , e come lo stesso Ministero aveva praticato con le Ditte Giusti e Violati-Tescari .

Attesochè , tenuto conto delle considerazioni che precedono , la Commissione non può non accogliere integralmente le proposte formulate dalla Sotto-Commissione **C** , risultanti dalla relazione e dai verbali di adunanza



za , e ridurre in conseguenza la provvigione in parola in misura più equa , che può ben fissarsi in quella del 6 % da calcolarsi sull'importo netto delle vendite , depurato dei contributi e sconti governativi , ordinando che le Ditte su dette rimborsino lo Erario ~~delle~~ somme percepite in più , e che rappresentano, nei loro riguardi , un eccessivo lucro .

Siffatti recuperi , a seguito di opportuni calcoli, ~~verificati~~ rispettivamente concretati nelle seguenti cifre :

Per la Federazione Italiana	L. 188.268
2 " Cosigini	" 309.690,90
" " Fabbrica Italiana	" 409.972,15
" 3 Giusti	" 32.503,85
" " Violati- Tescari	" 70.021,40

Attesochè non meno eccessivo deve ritenersi il tasso di provvigione corrisposto agli agenti intermediari per la vendita delle macchine usate , in quanto che l'opera di costoro era molto modesta e poco onerosa , costituendo , siccome è detto nella relativa nota contratto, nella semplice propaganda di vendita fra gli agricoltori , nell'esibizione delle macchine a vendersi , e nella materiale consegna delle stesse, ~~senza~~ ^{senza} altre responsabilità di sorta .

Onde anche in confronto di tali agenti la provvigione può ridursi in più equa misura , che si stima stabilire in quella del 3 % , sul ricavato delle vendite, per i direttori di Marchi , e del 5 % per tutti gli



altri , ordinandosi nei riguardi di tutti , il rimborso delle somme percepite in più e che costituiscono lucro eccessivo .

Siffatti recuperi , ed in base ad opportuni calcoli , rispettivamente si concretano nelle seguenti cifre :

Di Marco - Bari	L. 10.316,09
Biondani - Rovigo	" 11.729,00
Gallina - Treviso	" 23.522,09
Pozzolo - <i>Castellana</i>	" 53.520,50
Tito Pediconi - <i>Roma</i>	" 48.888,84
Corte - <i>Marogna</i> - Cagliari	" 5.642,46
Taronetti - Vercelli	" 19.745,66
Figliolia - Foggia	" 9.488,77

Attesochè dai recuperi in parola la Commissione stima escludere il Consorzio Agrario di Catania, trattandosi di un ente la cui attività trascende i limiti della pura speculazione privata , e si propone obiettivi di pubblico interesse , meritevoli di incoraggiamento .

Viste le leggi 18 Luglio 1920 N. 999 ; 29 Dicembre 1921 N.1979 ; ed R.D. 4 Maggio 1922 N. 638 .

Per tali motivi

La Commissione di Inchiesta dichiara : essere tenute le sotto-elencate ditte ed agenti intermediari per la vendita dei trattori di Stato , a rimborsare, in favore dell'erario, le somme a margine di ciascuno indicate :



1° Federazione Italiana dei Consorzi Agrari di Piacenza	L. 188.268 ,-
2° Ditta A. Cosimini e Figli di Grosseto	" 309.690,90
3° Fabbrica Italiana delle Macchine Agricole di Alessandria	" 409.272,15
4° Ditta Taddeo Giusti di Modena	" 32.169,85
5° Ditta Flli Violati -Tescari attualmente con sede principale in Roma (Via Venezia 18)	" 70.021,40
6° Marco di Marco (Direttore Parco Moto-aratrici di Bari Magazzini già Fizzarotti)	" 10.316,09
7° Dott. Enrico Biondani (residente a Minerbe contrada Piazza S. Zenone)	" 11.729,00
8° Luigi Gallina (Direttore Parco Treviso -Via Trento e Trieste 13)	" 23.522,09
9° Dott. Alfredo Pozzolo (Direttore Parco Latisana)	" 53.520,50
10° Ditta - Corte - Marogna (Piazza 27 Marzo N.3 - Cagliari)	" 5.642,46
11° Franco Figliolia - Foggia	" 9.488,77
12° Professor, Ing. Andrea Tarchetti (R. Stazione Sperimentale di Riscoltura - Vercelli)	" 19.745,66
13° Tito Pediconi (Roma Piazza Costaguti 14)	" 48.888,84



Così decisa dalla Commissione d'inchiesta nella
seduta planaria del 19 novembre 1922

IL SEGRETARIO

P. Longo

IL PRESIDENTE

U. Massani

IL SEGRETARIO GENERALE

Ernesto D'Agostino



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI RICHIESTA SULLE SPESE
DI GUERRA

In merito all'affare per l'acquisto di macchine agricole e parti di ricambio commesse alle ditte Ing. Nicola Romeo e C. di Milano e Giulio Gianetti di Saronno, nonchè per la sistemazione dei relativi contratti da parte del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra ;

Deliberando sulla relazione e proposte della Sottocommissione (4)

Lette le deduzioni difensive espite dalle ditte interessate :

ha emessa la seguente

DECISIONE :

Ritenuto che il Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, con decreto N.13 del 19 Giugno 1919, rescindeva, tra l'altro, il contratto 18 Giugno 1918 interceduto tra il Ministero di Agricoltura e la Ditta Nicola Romeo e C. di Milano per la fornitura di 1.000 trattrici, tipo Zitan, dell'importo totale di L.17.500.000, e riduceva un ordinativo di pezzi di ricambio, per Magul 10/20 e Case 9/18, come da lettera in data 28 Novembre 1918, da L.5.444.299 a lire 2.592.820,50, assegnando, a titolo di indennizzo, la somma di L.5.500.000, per la risoluzione del primo contratto, e quella di lire 880.000 per la riduzione dell'ordinativo dei pezzi di ricambio, oltre al rimborso proporzionale della tassa di registro pagata sul contratto 18 Giugno.



Con decreto ppi N. 12 , anone in data 19 Giugno 1919, rescindeva , fra l'altro , il contratto 31 Maggio 1918 interceduto fra lo stesso Ministero e la Ditta Giulio Gianetti di Saronno , per la fornitura di 500 trattorici tipo Case 12/25 (importo L.11.500.000) , assegnando all'uopo , a titolo d'indennizzo , la somma di L.2.600.000 , oltre al rimborso proporzionale della tassa di registro pagata su detto contratto 31 Maggio.

Ritenuto che siffatti indennizzi debbono considerarsi assolutamente eccessivi e proporzionati al danno effettivo subito dalle due ditte in conseguenza dell'avvenuta rescissione , eccessività tanto più impressionante in quanto le Ditte medesime, senza nulla consegnare allo Stato, hanno guadagnato , per effetto di tali indennizzi, somme di gran lunga superiori a quelle preventivate come utili ricavabili dalla integrale esecuzione dei contratti, e che entrarono come elementi di stima per fissare , in occasione della stipula dei contratti , il prezzo delle singole forniture .

Tale esagerata liquidazione di danni, però non è solo imputabile al Comitato Interministeriale , ma soprattutto ai periti Grugnola e Giovannoni , nominati dal Ministero di Agricoltura , che fecero delle proposte transattive, tenute presenti dal detto Comitato, e fondate su dati assolutamente inattendibili , specie quello di aver quasi voluto commisurare il danno da riversarsi alle Ditte a quello che altrimenti l'Esercizio avrebbe subito dando corso agli ordinativi .



Ritenuto , pertanto , la necessità di ricondurre gli indennizzi da corrispondersi alle due ditte su diverse e più giuste basi, in modo da renderli appropriati al danno effettivamente da esse patito come conseguenza delle avvenute rescissioni , la Commissione stima fissare i seguenti criteri di risarcibilità che si evincono non solo dall'ampia istruttoria eseguita, sibbene anche da tutti i documenti presi in esame, e fra questi, principalissimi , quelli riferentisi alle analisi di costo delle trattorie Sitan e Case , eseguite dall'ing. Moreschi del Ministero di Agricoltura in data , rispettivamente , del 24 Marzo e 1° Maggio 1918 .

Più specialmente , e per quanto riguarda la ditta Romeo , l'indennizzo rispetto ai trattori non più forniti , e già approntati all'epoca della rescissione , deve' essere commisurato al costo fissato in contratto per ogni trattore (L.17.500) detratto , però, da tal prezzo quello del materiale (L.5.395 giusto la perizia Moreschi) ; rimasto nella libera disponibilità della Ditta ; detratto ancora le spese di contratto (registrazione ecc .) in L.680 per trattore (cifra che si presume ~~con~~ la istessa perizia) in quanto il rimborso di tali spese verrà ordinato a parte ; e detratto infine , il beneficio , per utili, dell'8 % valutato, dall'istesso Ing. Moreschi, in L.1.250 per trattore, dato che ~~gli~~ ^{gli} ~~utili~~ ^{utili} erano dovuti solo in caso di completa esecuzione del contratto, ed ~~alla~~ ^{alla} cui corrispongono, d'altra parte , oggi si oppone l'art. 2 del D.L. 17 Novembre 1918 N. 1698 .



Ne residua così una somma di indennizzo, per trattore, in L.10.175 che deve essere moltiplicata pel numero di trattori approntati all'epoca della rescissione, numero non superiore ai 250, siccome la Commissione ha rilevato dai molteplici elementi presi in esame in opposizione all'assunto della ditta interessata. Anzi la cifra di 250 dovrebbe essere notevolmente diminuita in base alla istruttoria fatta eseguire a Milano a mezzo di quella Segreteria della Commissione di Industria, ma stimasi equo / ~~mantenerla~~ mantenerla, unicamente per un riguardo ed un incoraggiamento verso l'industria nazionale.

Ne consegue, pertanto, che la Romeo non possa pretendere, per tal titolo, ed operati gli opportuni calcoli, una somma per indennizzi superiore alle L.2.547.750, anche evocando se si pensi che la ditta riteneva per sé tutto il macchinario approntato.

Per quanto riguarda, poi, il mancato espletamento degli altri 3/4 dell'ordinativo (N.750 macchine) complete solo per indennità la somma di L.575 riportata nella perizia Moreschi quali quota di ammortamento, e per trattore, delle spese di nuovi impianti che nemmeno risulta abbia la ditta praticati, essendo essa già largamente attrezzata per le necessità della propria industria ed indipendentemente dall'ordinativo Ministeriale. E per siffatto secondo titolo ne consegue altro indennizzo in lire 431.250.

Per quanto riguarda, infine, la parziale rescissione del contratto per fornitura di pezzi di ricambio, nulla sarebbe dovuto / dato che la riduzione



dell'ordinativo , da L.5.444.299 a L.2.502.820,50 , fu determinata appunto dalla necessità di utilizzare i pezzi di ricambio in corso di lavorazione, e perciò non si comprenderebbe un indennizzo per la parte non lavorata per la quale la Ditta nulla aveva approntato , e nessuno dunque poteva pertanto risentire da una riduzione dell'ordinativo stesso . Ma tenendosi presente che trattavasi di una lavorazione in serie, e quindi ben ha potuto accadere che la lavorazione di una serie di pezzi avesse raggiunto un maggior grado di sviluppo , tale da non restare assorbita dalla parte mantenuta del contratto , restando quindi inutilizzata~~ta~~ , etiamasi a compensare tale eventualità , peraltro molto incerta , attribuire , con criterio più che equo , un indennizzo di Lire 225.000 .

In base alle considerazioni che precedono , alla Romeo compete , in complesso , la somma di L.3.200.000 (oltre il rimborso proporzionale della tassa di registro pagato sul contratto 18 Giugno 1918) a titolo di indennità per la rescissione dei contratti in parola, disponendosi il recupero della somma di lire 3.180.000 percepita in più , per effetto della eccessiva liquidazione da parte del Comitato Interministeriale , e che, pertanto, costituisce un lucro eccessivo .

Ritenuto , e per quanto riguarda la Ditta Giannetti, che era appena iniziata la costruzione dei trattori all'atto della rescissione , l'indennizzo dovuto va fissato alla quota (un terzo) delle spese per nuovi impianti che fu calcolata come ammortizzabile



durante il periodo di costruzione dei trattori, e che entrò come elemento di valutazione del costo di questi, giusta l'analisi di stima eseguita dall'ing. Moreschi in data 1° Maggio 1918. Tale quota ascende a lire 385.000, cui nevesi aggiungere il rimborso delle somme corrisposte alle ditte sub-fornitrici in L.900.000, quante, cioè, ne reclama l'istessa ditta Gianetti nelle sue controdeduzioni.

Oltre a ciò compete il rimborso delle spese generali, interessi passivi, di pezzi costruiti e rimasti in possesso della ditta, che si concretizza in L.200.000, riducendosi in tali sensi, ed in mancanza di opportune e precise dimostrazioni contrarie, la richiesta somma di L.350.000.

Fissata, a giudizio della Commissione, l'indennità nei limiti di cui sopra, (in complessivo Lire 1.485.000) ne consegue che va disposta azione di recupero pel di più (in lire 1.115.000) percepito in base all'eccessiva liquidazione del Comitato Interministeriale, e che, pertanto, costituisce lucro eccessivo.

Alla ditta compete, inoltre, il rimborso proporzionale della tassa di registrazione del contratto 31 Maggio 1918.

Viste le leggi 18 Luglio 1920 N. 999, del 29 Dicembre 1921 N. 1979, ed il R.D. 4 Maggio 1922 N. 639:

Per tali motivi



Dichiara

La Ditta Ing. Nicola Romeo e C. Milano, e la Ditta Giudé Gianetti di Saronno, tenute al rimborso, in favore dell'Erario, la prima : della somma di lire 3.180.000 (tre milioni centottanta mila); e la seconda di lire un milione e centoquindicimila, per lucri eccessivi percepiti in base alla liquidazione di indennizzi da parte del Comitato Interministeriale, per l'avvenuta rescissione di contratti di fornitura di macchinario agricolo.

Sulle dette somme è dovuto, in favore delle Ditte medesime, il rimborso proporzionale della tassa di registrazione dei contratti 18 Giugno (Romeo) e 31 Maggio (Gianetti) 1918.

Così decisa dalla Commissione di Inchiesta nelle sedute Plenarie del _____ e del 18 nov. 1922.

IL SEGRETARIO

P. Gazzoni

IL PRESIDENTE

d. Mazzoni

IL SEGRETARIO GENERALE

Emilio Di ...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA



Sulla sistemazione dei contratti per fornitura di materiale aeronautico affidata alla Ditta Piaggio e C. di Sestri Ponente, sistemazione effettuata dal Comitato Interministeriale con decreto N° 66 del 17 Ottobre 1919.

Deliberando su la relazione e le proposte della Sottocommissione D.- Attese le difese della Ditta contenute nei memoriali esibiti.

Ha emesso la seguente decisione.

Visto che la ditta Piaggio e C. di Sestri Ponente ebbe, con gli schemi di contratto in data 3-7-1918, affidata dalla Sezione Tecnica di Genova la fornitura di parti di ricambio Caproni 450 HP e Farman per l'importo totale rispettivamente di L. 905.780 e di L. 1.200.000, agli effetti e in diminuzione del contratto per riparazioni idrovolanti F.B A in data 12-1-1918, contratto con il quale, giusta l'art. 18, l'amministrazione Militare s'impegnava verso la ditta di affidarle un minimo di lavori per un complessivo di L. 3.000.000, lavori che, non essendo stati espletati per il detto ammontare per cause indipendenti dalla volontà della ditta, determinarono la concessione, alla ditta stessa, della fornitura delle parti in parola;

Che la Commissione Consultiva e di revisione dei contratti per forniture di guerra propose di ridurre del 15% i prezzi fissati dalla detta Sezione Tecnica per la fornitura delle parti di cui trattasi, proposta che venne accolta dal Ministro del Tesoro - Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni e per l'aeronautica - il quale dispose che di tale riduzione si tenesse conto in



conseguenza nei pagamenti e nella liquidazione delle somme alla ditta dovute;

Che il Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra (Decreto N°66), su parere della Giunta Esecutiva, non ritenne di fare la detrazione in parola (complessivamente L.219.018.34) "per essersi la ditta, come dice il parere della Giunta, dimostrata conveniente nelle transazioni, specie nella parte riguardante gli impianti";

Considerato che debbono ritenersi eccessivi i prezzi fissati dalla detta Sezione Tecnica, date le conclusioni cui, in seguito ad esame particolareggiato e con criterio di ^{larghezza} ~~severità~~, venne la suindicata Commissione consultiva, che aveva lunga pratica e indisputabile competenza nella fissazione dei prezzi per le forniture di guerra ed era in grado di avere una visione generale e d'insieme dei prezzi stessi che si praticavano per le varie commesse belliche;

Che in conformità alla recente giurisprudenza formatasi circa il perfezionamento dei ^{negozii} ~~atti~~ giuridici fra privati fornitori e amministrazione (Vertenza Ministro Guerra - Clerici, Ministro Guerra - Wolsit), questa, avendo la facoltà di rifiutare la stipulazione definitiva del contratto per mancanza nei manufatti di alcuni requisiti non previsti neppure nello schema di convenzione, poteva ugualmente rifiutarsi a stipulare definitivamente i contratti in parola per l'eccessività dei prezzi richiestile;

Che pertanto non si ritiene giustificato l'abbuono della disposta riduzione del 15% fatto alla ditta dal Comitato Interministeriale, neppure per la considerazione della correttezza da essa dimostrata nelle transazioni,



specie nella parte riguardante gl'impianti, non risultando essersi tolto nulla alla ditta Piaggio per i vari titoli di compensi in corrispondenza del superiore abbuono fattole, mentre ad essa fu concesso un indennizzo di L. I. 957.465.50 per ammortamento impianti oltre a L. I. 140.000 per la sistemazione della fornitura Caproni CA₅ 600HP, per cui non può in realtà dirsi avere la ditta subito una perdita effettiva per mancato ammortamento impianti - impianti che furono lasciati a sua disposizione - ^{da} giustificare un ulteriore compenso per altro titolo. Nè va trascurata la circostanza che, in considerazione dell'eccessivo ingrandimento dello Stabilimento di Finalmarina - ingrandimento fatto a tutto rischio e pericolo della Ditta, essendo stato eseguito non in rapporto all'entità del contratto in data 12-I-1918, (I) ma in previsione di lavori di gran lunga superiori a quelli stabiliti nel contratto stesso - si è credute opportuno, per varie ragioni, sia di lasciar sussistere l'alto coefficiente di svalutamento impianti, applicato in favore della ditta dal Comitato Interministeriale nella misura del 60%, mentre avrebbe dovuto applicarsi a tal uopo un coefficiente non superiore al 50%, conformemente anche alla proposta fatta dalla Sezione Tecnica di Genova in base alla validazione degli impianti da essa eseguiti a suo tempo, sia di non tener conto, nella determinazione dell'indennizzo per ammortamento impianti, di parte dell'impatto (L. 921.931.41) dei semilavorati, corrisposto alla ditta col (segue retro)

=====

(I) Giusta la circolare N° 1160 del 29-12-1918, Comma. V° del § 5, agli effetti dell'indennizzo per ammortamento impianti dovevasi tener conto "delle spese di nuovi impianti che le ditte dimostrassero di aver avuto necessità di eseguire per far fronte all'esecuzione delle commesse che vengono parzialmente o totalmente rescisse, impianti il cui ammortamento doveva essere eseguito con gli utili lordi dei contratti stessi".

citato decreto, importo comprensivo della relativa quota parte del detto ammortizzo e che non venne tenuto presente ~~del relativo ammortizzo e che non venne tenuto presente~~ ~~dal Comitato nella detta determinazione, venendo in tal modo~~ ~~a corrispondere alla ditta una quota di ammortamento dop-~~ ~~pie in confronto all'importo dei semilavorati in parola ;~~

Che in conseguenza la ditta, con il detto abbuono ad essa fatto, è venuta a percepire una maggior somma di lire 219.018.34 in confronto a quella che le sarebbe spettata in base alla accennata disposizione ministeriale;

Visto che con il citato decreto venne concesso alla ditta, in seguito a sua richiesta, un utile del 9.40% circa (cioè L.78.959.38) sui semilavorati ritirati dall'amministrazione, "trattandosi, come dice il parere della Giunta, di lavorazione a lungo ciclo ed eseguita anteriormente al 10-12-1918

Considerato che il N°5 della citata circolare N°1160 del 29-12-1918 stabiliva "il pagamento a prezzo di costo dei materiali o manufatti in corso di lavorazione e dei quali è stata sospesa la ultimazione";

Che per i semilavorati delle altre ditte sistemate, pur trattandosi sempre di lavori a lungo ciclo ed eseguiti prima della ^{detta} data, non fu quasi mai concesso nessun utile, che fu sempre difalcato in applicazione della citata circolare;

Che nessuna importanza può attribuirsi alla affermazione della ditta essere cioè tali utili stati ad essa concessi, essendo stata la lavorazione posteriore al 10-12-1918, data cui si riferiscono tutte le sistemazioni - eseguita per ordine speciale della pubblica amministrazione, giacchè nella fattispecie trattasi dei semilavorati esistenti già al 10-12-1918, per cui venne dal Comitato Interministeriale con la citata circolare disposto il pagamento a prezzo di costo,



e non della lavorazione posteriore alla detta data, per la quale venne dal Comitato stesso disposto potersi, in via eccezionale e in casi determinati, concedere gli utili, che nel caso in esame non vennero neppure concessi, essendo stati diffalcati nella misura del 5%.

Ora, se l'ordine che sarebbe stato dato dall'amministrazione per la lavorazione posteriore al 10-12-1918 non fu ritenuto sufficiente neppure per la concessione alla ditta degli utili sulla lavorazione stessa, esso non poteva evidentemente costituire causa determinante per la concessione di utili per un altro titolo diverso, cioè per i materiali semilavorati esistenti all'atto della sospensione dei lavori per usi di guerra, non avendo essi nulla a che vedere con la lavorazione posteriore al 10-12-1918;

Che pertanto non si ritiene giustificata tale concessione fatta quasi esclusivamente alla ditta Piaggio, anche in considerazione che la Sezione Tecnica di Genova non accolse tale richiesta della ditta in proposito, ritenendo fosse sufficientemente compensata con la somma proposta di Lire 842.972.03; e però, essendo stata corrisposta invece la somma di L. 921.931.41, la ditta è venuta a percepire una maggior somma di L. 78.959.38 in confronto a quella spettante;

Visto che il Comitato Interministeriale liquidò alla ditta l'indennizzo per ammortamento impianti in L. I. 957.465.40, avendo tenuta presente, in base alla dichiarazione della ditta stessa, la somma di L. 3.786.200.43, attribuita per la costruzione dei nuovi impianti necessari all'espletamento del contratto per riparazioni idrovolanti, per costruzioni S 8 e relative parti di ricambio;

Che la ditta in sede di sistemazione delle commesse in parola produsse documenti da cui risulta avere essa speso per tutti gli impianti fatti per l'esecuzione di tutte



LE FORNITURE aeronautiche - compresa quella dei Caproni CA5 600 HP - la somma di L. 5.386.200.43, attribuendo alla detta fornitura Caproni la somma di L. 1.600.000, da sottrarre dalla somma precedente, agli effetti della determinazione dell'indennizzo ammortamento impianti;

Che precedentemente in sede di sistemazione della fornitura Caproni, avvenuta con decreto N°43 del 26 luglio 1919, la ditta aveva prodotto una dichiarazione da cui rilavasi ammontare le spese per gl'impianti preparati per l'esecuzione della detta fornitura Caproni a L. I. 731.253.50;

Considerato che pertanto l'indennizzo per ammortamento impianti avrebbe dovuto calcolarsi, tenendo presente la somma di L. 3.654.946.93 (L. 5.386.200.43 - I. 731.253.50 = 3.654.946.93) avendo la ditta dichiarato ufficialmente, in sede e in tempo opportuno, che la spesa per gl'impianti Caproni ammontava a L. I. 731.253.50, ed avendo specificate le località dove furono eseguiti gl'impianti e il singolo loro importo (a Sestri Ponente per L. 84.183, a Pisa per L. I. 218.207.50, a Finalmarina per L. 454.600);

Che non può attribuirsi importanza alla affermazione ora fatta dalla ditta che cioè la differenza delle due dichiarazioni da essa fatte in due tempi diversi debbesi ad una svista, per cui venne attribuito alla Commessa Caproni il costo complessivo dell'hangar centrale di Finalmarina - prima destinato agli apparecchi in genere e poi ampliato per i Caproni - mentre avrebbe dovuto attribuirsi per due terzi agli impianti dei Caproni e per un terzo agli impianti eseguiti per l'esecuzione di tutte le forniture aeronautiche, giacchè, a prescindere dalla considerazione che mancano gli elementi per conoscere a quale punto si trovasse la costruzione dell'hangar, che risulta essere stata iniziata quando giunse l'ordine del suo ampliamento da parte dell'Autorità Militare, e che la ricerca e la valutazione di tali



elementi, già difficile a suo tempo, sarebbe difficilissima adesso, se si tenesse presente la detta affermazione, non si raggiungerebbe per i Caproni la somma minima (L. 600.000) necessaria per la concessione del compenso massimo - corrispostale - di L. 6.000 per ogni apparecchio rescisso. E di vero l'art. 25 dello schema di contratto Caproni stabiliva che in caso di annullamento del contratto stesso dovevasi corrispondere alla ditta un compenso massimo di L. 6000 per ogni apparecchio rescisso, soltanto nel caso in cui la somma totale degli impianti - escluso il valore dei terreni - non fosse inferiore a L. L. 600.000, mentre, se fosse stato inferiore, il compenso avrebbe dovuto ridursi proporzionalmente. Ora, poichè dall'esame dei documenti prodotti dalla ditta, ~~è~~ ^è essersi incluso - sia pure in parte - nella somma riportata per gli impianti Caproni eseguiti a Pisa anche il valore del terreno, ne consegue che, ~~ripetendo~~, ^{ripetendo}, come sostiene la ditta, la spesa per la costruzione dell'hangar centrale di Finalmarina fra la commessa Caproni e le altre commesse per fornitura di materiale aeronautico, si otterrebbe una somma inferiore a quella fissata in contratto per la corrispondenza del compenso massimo di L. 6.000 per ogni apparecchio rescisso;

Che, inoltre, stando a quanto rilevasi da un esposto fatto a suo tempo dalla ditta al Comitato Interministeriale (esposto in cui è detto testualmente che dall'importo totale della spesa sostenuta per la costruzione degli impianti fatti per l'esecuzione di tutte le forniture aeronautiche, ~~ammontante~~ ^{ammontante} a L. 5.386.200.43, occorre sottrarre "la quota di impianti attribuita alla esecuzione del contratto Caproni 600 HP, secondo l'art. 25 del contratto stesso e cioè L. 1.600.000"), sembra che la ditta, dopo aver prodotta la dettagliata dichiarazione per la sistemazione Caproni, abbia attribuito a tali impianti, in sede di sistemazione delle rimanenti forniture

aeronautiche, la somma di L. I. 600.000, soltanto perchè tale somma era richiesta dall'art. 25 dello schema di contratto 12 Febbraio 1918 come minimo per la concessione del compenso di L. 6.000 per ogni apparecchio rescisso, somma che, ~~che~~ se fosse stata esposta in tale misura in tempo debito, avrebbe potuto far sorgere probabili contestazioni circa l'attribuzione o meno del detto massimo compenso;

Ritenuto che, pertanto, la somma da tenersi presente per la fissazione dell'indennizzo per ammortamento impianti deve essere quella di L. 3.654.946.93; e però, essendo stata invece tenuta presente quella maggiore di L. 3.786.200.43, la ditta è venuta a percepire una maggior somma di L. 71.512.79 (ottenuta seguendo lo stesso ~~critero~~ criterio adottato dalla Giunta Esecutiva) in confronto a quella spettante;

Viste le leggi 18 Luglio 1920 N°999, e 29 Dicembre 1921 N°1979 e il R.D. 4 Maggio 1922 N°638;

P. Q. M.

La Commissione, esaminati gli atti ed esaminate le difese della ditta, propone che la ditta ~~Raggio~~ Raggio e C. sia tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato, a titolo di lucro eccessivo, la somma globale di L. 369.000.

Così deliberato addì 8 Maggio 1922 in assemblea plenaria, *quarta seduta del 19 nov. 1922.*

IL PRESIDENTE

U. Mazzolani

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

J. Fayaditratia

IL SEGRETARIO GENERALE

Ernesto B. Di...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI
GUERRA

Sulla sistemazione dei contratti per fornitura di materiale aeronautico affidato alla ditta « Società Italiana Motori Gnome ed Rhone » di Forino, sistemazione effettuata dal sottosegretario di Stato, Presidente della Giunta Esecutiva del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, con decreto n° 2077 del 30 settembre 1919;

Deliberando sulla relazione e le proposte della Sottocommissione D. - Attese le difese della Ditta contenute nei memoriali esibiti;

Ha emesso la seguente decisione

Visto che la ditta al 20 novembre 1918, data di pubblicazione del D. L. n° 1697, portante la sospensione dei lavori per usi di guerra e n° 1698, istituito del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, aveva in corso 9 contratti per fornitura di materiale aeronautico per l'importo complessivo di L. 29.203.909,48;

Visto che fra tali contratti vi era uno schema di convenzione in data 11 novembre 1918 per fornitura di n° 200 motori di aviazione Le Rhone 80 HP, schema che venne sistemato mediante l'espletamento della intera fornitura al prezzo unitario dei motori fissato dalla Sezione tecnica di Forino in £. 12.550;

Che la Commissione Consultiva e di revisione dei



contratti per forniture di guerra, cui fu, durante il periodo bellico, affidato l'esercizio delle funzioni di disamina dei contratti impegnanti l'Amministrazione militare per cifre superiori alle 500.000 lire, sia per la parte legale che per il merito, in modo da garantire l'esatto adempimento e la corrispondenza alle condizioni attuali dell'industria ed ai giusti prezzi di mercato, propose che il prezzo unitario per ciascun motore stabilito, nel detto schema di contratto, in L. 12.550, fosse ridotto a L. 12.000, proposta che venne accettata dal Ministero del tesoro - Sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica - il quale, con dispaccio n° 1285 del 5 marzo 1918, notificava alla Sezione Tecnica di Torino la relativa determinazione in proposito per tenerne conto nella liquidazione delle somme alla ditta stessa dovute;

Considerato che non risulta dai documenti in atti che su tale riduzione sia stato portato l'esame della Giunta Esecutiva e del suo Presidente;

Che, comunque, nel caso di esame la ditta, avendo avuto sistemato il contratto in parola in base al prezzo unitario fissato dalla Sezione Tecnica di Torino, ha realizzato un lucro eccessivo. E di vero, essendo la riduzione in parola stata disposta in base al parere dell'organo competente, composto di persone tecniche, e da presumersi che i prezzi fissati dalla Sezione Tecnica di Torino furono trovati eccessivi in confronto a quelli



fissati per analoghe forniture con altre ditte da chi aveva lunga pratica e indiscutibile competenza nella fissazione dei prezzi per forniture di guerra, da chi era in grado di avere una visione generale e d'insieme dei prezzi stessi che si praticavano per le varie commesse belliche e poteva quindi con piena cognizione di causa modificarli in conseguenza, modifiche che risulta essere state in definitiva accettate dalle ditte;

Che nessuna importanza può attribuirsi alle affermazioni della ditta, essersi cioè essa opposta in allora a tale riduzione siccome tardiva, giacchè, a prescindere dalle dette argomentazioni, sta di fatto che se l'amministrazione, giusta una recente giurisprudenza (vertenza Ministero Guerra - Clerici, Ministero Guerra - Welsit) poteva rifiutare la stipulazione definitiva di un contratto e la consegna del materiale approntato nel frattempo per mancanza di alcuni requisiti non previsti neppure nello schema di convenzione, messo già in esecuzione, poteva ugualmente rifiutarsi di stipulare il contratto in caso di riconosciuta eccessività dei prezzi;

Ritenuto che, pertanto, la ditta è venuta in tal modo a percepire una maggiore somma di L. 70.000 in più di quella che le sarebbe spettata;

Visto che la ditta venne autorizzata a continuare la lavorazione bellica dopo il 10 dicembre 1918 col patto espresso, da essa accettato, che le sarebbe state dedotte l'utile sulla lavorazione stessa, giusta la circos-



Decreto n° II60 del 29 dicembre 1918 del Comitato interministeriale, e che, ciò nonostante, il Presidente della Giunta Esecutiva, nel procedere alla sistemazione contrattuale della ditta, abbuonò alla ditta stessa, in considerazione degli enormi approvvigionamenti da essa fatti, in seguito ad incitamenti della autorità militare, per la produzione del I° semestre del 1919, gli utili sulla detta lavorazione, ammontanti a L. 921.470,62, nonché le penalità cui essa incorse per il ritardo nelle consegne dei materiali commessi, penalità ammontanti a L. 1.493.790;

Visto che il Comitato Interministeriale con la citata circolare n° II60 dispose che i lavori, di cui veniva autorizzata la ultimazione dopo il 10 dicembre 1918, dovevano essere pagati con deduzione della quota di utile accertata e presunta;

Visto che il 17 ottobre 1918 la ditta si rivolse alla Sezione Tecnica di Torino per conoscere quale fosse l'intenzione dell'amministrazione militare per la produzione relativa al I° semestre 1919, avendo bisogno almeno di due mesi di tempo per approvvigionarsi e che il 5 novembre 1918, cioè ad armistizio concluso, il detto ufficio, dopo aver interpellato la direzione tecnica aviazione militare di Roma e in seguito a sua lettera in data 30 ottobre 1918 da cui rilevasi che essa per varie considerazioni non voleva forzare la produzione dei motori, le comunicò che era sua intenzione di impegnarla per tutta la produzione del I° semestre 1919;



Che per giustificare gli enormi approvvigionamenti fatti per circa L. 7.000.000, la ditta dice di aver avuto assicurazioni verbali in proposito da parte del tenente colonnello Pesce, direttore tecnico, nei primi mesi del 2° semestre 1918;

Considerato che tali enormi approvvigionamenti non possono non essere ritenuti effettuati intempestivamente, a tutto rischio e pericolo della ditta, in quanto che essa, come affermava nella sua lettera dell'ottobre 1918, aveva bisogno di due mesi di tempo per approvvigionarsi per la produzione del I° semestre 1919, mentre, essendo essa in ritardo nelle consegne, ed avendo, anche nella migliore delle ipotesi, da lavorare per tutto il I° bimestre del 1919, aveva dinanzi a sé al detto scopo un periodo di tempo doppio di quello che le sarebbe occorso e che aveva richiesto per i detti approvvigionamenti, e però appaiono ingiustificati tanto gli approvvigionamenti fatti anteriormente alla data della detta lettera della sezione tecnica di Torino, quanto quelli effettuati dopo, essendo già intervenuto l'armistizio e conoscendosi già l'intenzione della sospensione dei lavori per usi di guerra. Non si comprende poi come mai la ditta, pur essendo rimasta impregiudicata la questione del tipo, si sia approvvigionata soltanto di parti di motori 120 HP per una somma così rilevante, ~~QUANDO~~ quando non era sicura che l'amministrazione avrebbe scelto tale tipo:

Che, comunque, giusta una recente giurisprudenza



vertenza Ministero Guerra - Clerici), tanto gli incitamenti verbali del Cav. Pesce quanto la lettera della Sezione Tecnica di Torino, debbono ritenersi come atti precontrattuali non impegnati l'amministrazione;

Ritenuto che, pertanto, non esistendo nessuno impegno regolare da parte dell'Amministrazione, non si sarebbero dovuti abbuonare alla ditta gli utili in parola;

Visto che, a giustificazione del detto ritardo nelle consegne dei manufatti, la ditta adduce la così detta bruciatura delle teste di biella, dovuta alla qualità dell'acciaio Italiano, la grippe ecc. ;

Considerato che, per il primo motivo la ditta Cimribiri, fornitrice dello stesso tipo di motore, pur servendosi di acciaio Italiano, non riscontrò il lamentato inconveniente, e che, per il secondo, è provato che la percentuale delle maestranze colpite da tale epidemia raggiunse il 6 % soltanto nel mese di ottobre 1918, quando cioè le consegne avrebbero dovuto essere ultimate;

Che agli altri motivi addotti a giustificazione del ritardo in parola, come la deficienza di carbone, di energia elettrica, mancate consegne di materie prime ecc. non può attribuirsi a priori nessuna importanza, trattandosi di una elencazione di motivi vaghi e generici, e mancando ogni prova specifica e concreta;

Che, pertanto, allo stato degli atti, non risulta giustificato il detto ritardo nelle consegne dei manufatti;

Che, volendo seguire un criterio di equità, si può

ritenere sufficiente compenso alla ditta per gli approvvigionamenti eseguiti a suo rischio e pericolo l'abbuono delle penalità in parola, pensando che la ditta, avendo espletato forniture per oltre 65.000.000 di lire, avrà realizzato cospicui guadagni, dati i prezzi particolarmente remunerativi delle forniture belliche;

Ritenuto che, in conseguenza, non si ritiene giustificate l'abbuono concesso alla ditta degli utili sulla lavorazione autorizzata dopo il 10 dicembre 1918, ammontante a L. 921.470,62;

Viste le leggi 18 luglio 1920 n° 999, 29 dicembre 1921 n° 1979, il R.D. ⁴ maggio 1922 n° 638;

P. Q. M.

La Commissione, esaminati gli atti ed esaminate le difese della ditta, propone che la ditta « Società Italiana Motori Gnome et Rhône » sia tenuta a rimborsare all'erario dello Stato, a titolo di lucro eccessivo, la somma globale di L. 991.000. E poichè fu a suo tempo fermato il pagamento alla ditta della somma di L. 668.973 ad essa dovuta in base al citato decreto di sistemazione, si propone che sia incamerata tale somma dal pubblico Erario e che la ditta sia tenuta a restituire all'erario stesso la somma di L. 322,027.

Così deliberato addì 15 luglio 1922 in assemblea plenaria; *unika 28. 19. 10. 1922.*

IL PRESIDENTE

R. Mazzolani

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Spangheri

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo G. ...



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER LE SPESE
DI GUERRA

Sulla sistemazione dei contratti per fornitura di materiale aeronautico affidata alla Ditta " Officine Meccaniche già Miani e Silvestri ", sistemazione effettuata dal Comitato Interministeriale con decreto N. 65 del 5 Giugno 1920 ; Deliberando su la relazione e le proposte della Sottocommissione D ; Attese le difese della ditta contenute nei memoriali esibiti .

Ha emesso la seguente

DECISIONE

Visto che la ditta Miani e Silvestri al 20 Novembre 1918 , data di pubblicazione dei decreti luogotenenziali E.1697 , portante la sospensione dei lavori per usi di guerra , e N. 1698 , istitutivo del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra , aveva in corso uno schema di convenzione per la fornitura di N.650 motori I.F.V.6 e che essa chiese si tenesse conto , nella sistemazione , di una lettera della Direzione tecnica Aviazione Militare di Torino del 21 Dicembre 1917 N. 106495, con la quale veniva autorizzata a fornire 100 motori Colombo E 150 H P in più dei 50 contrattuali , richiesta che venne accolta dalla Giunta Esecutiva e dal Comitato, il quale liquidò in conseguenza alla ditta lire 44.623,80 per svalutamento delle materie prime , lire 232.759,30 per le parti finite da terzi , lire 514.592 per le parti finite e semilavate dalla ditta ;

Visto che la ditta verso la fine del 1917 rilevò le officine della Züst in Brescia con il relativo contratto di fornitura di N. 50 motori Colombo E 150 H P e che in seguito



a sollecitazioni dell'amministratore delegato della ditta essa venne autorizzata dalla D.T.A.M. di Torino con la detta lettera a fornire altri 100 motori Colombo in più dei 50 contrattuali . Siccome però le consegne dei 50 motori contrattuali procedevano con estrema lentezza, tanto vero che dal giugno 1917 , mese in cui avrebbero dovuto essere espletate , si protrassero fino al 28 Settembre 1918 , e poichè le prove di un nuovo motore Colombo modificato - dal cui esito si faceva dipendere se la ulteriore fornitura di 100 nuovi motori dovesse avere per oggetto o meno il motore stesso modificato - non riuscirono a dare risultati soddisfacenti , presentando esso un grave inconveniente di progetto e di costruzione , data la necessità e la urgenza dell'impiego bellico dei motori , il Commissariato Generale per l'aeronautica , informato nel frattempo dello stato delle trattative iniziate al riguardo , dispose che non fosse affidata alla ditta nessuna nuova fornitura per motori Colombo .

En conseguenza , dopo essersi accertato della circostanza che l'annullamento della fornitura dei 100 nuovi motori avrebbe giovato in parte alla produzione dei motori I.F.V.6 , per cui come si è detto , la ditta aveva in corso un regolare schema di contratto, dispose che non fossero più passati ordinativi per motori Colombo in più dei 50 contrattuali , ciò che venne notificato alla ditta il 9 Settembre 1918 per mezzo della Sezione Tecnica di Milano ;

Considerato che il Comitato Interministeriale non era competente a pronunciarsi al riguardo , giacchè , giu-



sta l'art. 2 del citato D.L. N. 1698 del 17 Novembre 1918 che lo istitui, esso non poteva sistemare che soltanto e semplicemente i contratti in corso alla data di pubblicazione del detto decreto (20 Novembre 1918), mentre l'eventuale fornitura dei 100 motori era già stata annullata fin dal 9 Settembre 1918 ; e però la detta sua decisione, viziata di incompetenza, deve essere considerata come nulla e non avvenuta ;

Che della questione avrebbe dovuto essere investito il Ministero della guerra - come si praticò per altri casi consimili dal detto Comitato - e che questo ha seguito costantemente il criterio di non ritenere perfetto il vincolo giuridico fra la pubblica amministrazione e i vari fornitori se non dopo intervenute le formalità prescritte dalla legge per la formazione dei negozi giuridici dell'amministrazione stessa . Pertanto tutti gli atti e i rapporti che venivano preliminarmente svolti tra uffici dipendenti ed anche fra la stessa amministrazione militare e i vari fornitori erano considerati come rapporti precontrattuali, e intesi alla costituzione del vincolo giuridico, che non si poteva ritenere perfetto però se non dopo intervenuta l'approvazione da parte dell'amministrazione stessa, rapporti precontrattuali che non la impegnavano in nessun modo ;

Che la giurisprudenza non ha fatto che confermare tale tesi sostenuta dall'Amministrazione militare . E di vero in una vertenza fra l'Amministrazione dell'aeronautica e la ditta Clerici per la fornitura di M³ 50.000 di legname Oregon pine, il tribunale di Roma accolse piena-



mente la tesi dell'amministrazione , la quale in questo caso sosteneva appunto la inesistenza del vincolo contrattuale , nonostante fosse intervenuta una lunga corrispondenza al riguardo , e fossero stati scambiati gli schemi di convenzione per il regolamento della fornitura stessa ;

Che questa Commissione , avocata a sè la trattazione della questione in virtù della legge che la istituisce , basandosi sulla recente giurisprudenza e sulle superiori argomentazioni, confermate dalla lettera ad essa diretta dal Colonnello Ricaldoni il 18 Maggio 1922 , ha ritenuto la su riferita lettera della D.T.A.M. di Torino come un atto precontrattuale non impegnativo per l'amministrazione , essendo mancato il suo consenso al riguardo ; e però nulla doversi corrispondere alla ditta per la superiore causale ;

Che però , avendo la detta lettera costituito un incitamento per la ditta per approvvigionarsi e produrre , si è ritenuto opportuno, in via di equità , di concedere alla ditta un indennizzo (80 per cento , trattandosi di parti utilizzabili in genere come rottame) per lo svalutamento delle materie prime approvvigionate ed occorse per le parti finite e semilavorate , nonchè un indennizzo (30 per cento per le ragioni che si diranno in seguito) per le materie prime residue , abbucandole in tal modo la somma di lire 472.499,46 (compresa in essa quella di lire 37.387,56 pagata dalla Ditta per il riacquisto delle suaccennate parti) sulle lire 791.975,10 ad essa liquidate ;



Che nessuna importanza può attribuirsi alle affermazioni della ditta , rimanendo sempre ferma la circostanza che a riguardo dei motori Colombo non esiste un vero e proprio regolare ordinativo , ma un inizio di trattative dirette allo scopo di dar vita a un rapporto contrattuale impegnante l'amministrazione , impegno che si richiedeva , come condizione sine qua non , la esistenza della approvazione da parte dell'Amministrazione stessa , che mai la diede , e che anzi , invece , negò , non appena venne a conoscenza delle trattative esistenti in proposito fra la D.T.A.M. di Torino , la Sezione Tecnica di Milano e la ditta ;

Ritenuto che, pertanto , la ditta è venuta a percepire indebitamente una maggiore somma di Lire 319.475,64 in più di quella che le sarebbe spettata ;

Visto che la Giunta esecutiva espresse a suo tempo il parere che le materie prime approvigionate dalla ditta , e divenute esuberanti inseguito alla rescissione dalla commessa per la fornitura dei motori I.F.V.6 , fossero svalutate del 60 per cento , parere che venne accolto dal Comitato Interministeriale , il quale liquidò alla ditta , in conseguenza , per il detto titolo la somma di lire 495.607,80 .

Considerato che , giusta le circolari del Comitato Interministeriale N. II60 del 29 Dicembre 1918 e N. 2811 del 23 Gennaio 1919 , dovevasi corrispondere alle ditte il pagamento della differenza fra il prezzo di costo dimostrato e quello corrente dei materiali che le ditte avevano dovuto acquistare per la esecuzione delle commesse rescisse , e che per prezzo corrente dovevasi



intendere quello che i materiali avevano all'atto della rescissione dei contratti ;

Che , giusta il citato decreto luogotenenziale N. 1698 del 17 Novembre 1918 , istitutivo del Comitato Interministeriale , spettava al Comitato stesso disporre la sospensione, la rescissione la riduzione dei contratti in corso alla data di pubblicazione del decreto stesso e soltanto in seguito alla emanazione del relativo decreto di sistemazione la ditta acquistava la piena disponibilità delle materie prime in parola , su cui l'amministrazione aveva un diritto di prelazione ; ciò che è stato anche confermato dall'ing. Artemio Duca , che fece parte , come tecnico della Giunta esecutiva e fa parte attualmente del Comitato liquidatore ;

Che prendendo , quindi , come punto di riferimento per la valutazione dei detti materiali la data di emanazione del citato decreto di sistemazione (5 Giugno 1920), si è rilevato che dal 9 Giugno 1920 al 14 Settembre 1920 l'alluminio , che costituiva la maggior parte di tali materiali, non era allora per nulla svalutato in confronto al prezzo al quale venne acquistato dalla ditta (lire 12 il Kg.), ma anzi era aumentato di valore di circa il 10 per cento (L. 13,30 il Kg.) Così il rame in tubi , acquistato dalla ditta ad un prezzo medio di lire 9,83 il Kg. , alla detta data era svalutato soltanto del 0,31 % , mentre il metallo antifrizione Hoyts 11 non era per nulla svalutato , avendo allora lo stesso prezzo di acquisto (lire 26 il Kg.) ;

Che non può attribuirsi importanza alla affermazione della ditta che cioè la libera disponibilità delle ma-



terie prime esuberanti acquistavasi non all'atto della emanazione del decreto di sistemazione , ma all'atto dell'accertamento e della valutazione dei materiali stessi , avvenuta nel settembre 1919 , epoca in cui essi avevano lo svalutamento ammesso dal Comitato , giacchè ciò è smentito anche dallo stesso decreto di sistemazione N. 65 il quale all'articolo 1 dice testualmente : a) la commessa è rescissa..... b) la commessa è limitata alla fornitura, e all'articolo 3 dice che le materie prime , di cui è parola , rimangono a disposizione della ditta .

L'art. 3 poi del citato D.L. N.1697 dice che è proibita la vendita e la cessione delle materie prime salvo autorizzazione speciale del Comitato regionale , ciò che dimostra appunto che non aveva la ditta la piena disponibilità di esse fino a quando non interveniva il decreto di sistemazione ;

Che , in conseguenza , pur ritenendo equo concedere una congrua percentuale conglobante i rischi e le spese che la ditta avrebbe potuto eventualmente incontrare , qualora avesse voluto o dovuto vendere in tutto o in parte le materie prime in parola , lo svalutamento di esse non avrebbe dovuto e non deve essere superiore al 30 per cento ;

Ritenuto che , pertanto , la ditta è venuta indebitamente a percepire una maggiore somma di lire 247.803,90 in più di quella che le sarebbe spettata ;

Visto che il Comitato liquidò alla ditta a titolo di svalutamento impianti la somma di lire 1.421.585,97 , ottenuta applicando ad essa il coefficiente di svalutamento



60 per cento ;

Considerato che tale coefficiente di svalutamento è apparso eccessivo sia perchè la Sezione Tecnica di Milano in base alla valutazione diretta affattane dall'ufficiale accertatore attribui agli impianti il 70 per cento del loro costo totale , svalutandoli quindi del 30 per cento , sia perchè la ditta ebbe dalle Ferrovie dello Stato affidata una fornitura di N. 190 carrozze bagagliai e carri per un importo da concordarsi entro 90 giorni dalla ordinazione (lire 7.570.000 in base ai prezzi del 1914) sia perchè la ditta rifiutò di occuparsi di altre forniture di materiali , essendo impegnatissima nella costruzione di materiale mobile per le Ferrovie dello Stato , come risulta da una sua lettera diretta al Comitato Interministeriale in data 14 aprile 1919 N. 8/383 , sia infine perchè non è stato approvato dalla ditta che gli impianti avessero, all'atto della emanazione del decreto di sistemazione , proprio e soltanto il 40 per cento del loro costo effettivo , tenendo conto della loro facile trasformazione ;

Che nessuna importanza può attribuirsi alla affermazione della ditta che essa , nel fare la dichiarazione degli impianti da ammortizzare , espose soltanto la somma di lire 3.254.546 , che rappresentava l'importo dei nuovi impianti , mentre avrebbe dovuto aggiungere ad essa , se non in tutto almeno in parte , la somma spesa per l'acquisto dell'officina ex Züst (lire 7.620.250).

E di vero la citata circolare N. 1160 dice che l'in-



dennizzo per ammortamento impianti veniva concesso soltanto " nei casi in cui la ditta , per la esecuzione dei contratti, era totalmente o parzialmente rescissi, abbia avuto la necessità di procedere alla esecuzione di impianti nuovi il cui ammortamento doveva essere eseguito con gli utili lordi dei contratti stessi " .

Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, è evidente che la ditta non poteva aggiungere alla detta somma esposta anche quella per l'acquisto dell'Officina ex Zust , giacchè non le sarebbe stato possibile dimostrare che con l'espletamento della commessa in corso - ammontante a L. 16.152.500 - avrebbe potuto ammortizzare la detta somma globale ;

Che, ad ogni modo , per tale causale si è ritenuto opportuno di lasciar sussistere la decisione del Comitato Interministeriale relativa all'abbuono delle penalità incorse dalla ditta per l'ammontare di L.688.345 , sebbene risultino, dagli atti di accertamento e dalle relazioni degli uffici, elementi tali da lasciar presumere come la colpa delle mancate consegne in tempo debito non possa del tutto attribuirsi a circostanze di forza maggiore , e sebbene non sia pertanto del tutto giustificato il detto abbuono ;

Ritenuto che, pertanto , non avrebbe dovuto e non deve applicarsi alla ditta un coefficiente di svalutamento superiore al 40 % ; e però , seguendo lo stesso criterio adottato dalla Giunta Esecutiva , la ditta è venuta a percepire una maggior somma di lire 473.861,99 in più di quella che le sarebbe spettata ;

Viste le leggi 18 Luglio 1920 N. 999, 29 Dicembre

1921 n. N. 1979 e il R.D. 4 Maggio 1922 N. 638 .

P.Q.M.

La Commissione, esaminati gli atti ed esaminate le difese della ditta , propone che la ditta " Officine Meccaniche già Miani e Silvestri " sia tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato a titolo di lucro indebito ed eccessivo la somma globale di lire 1.041.000 .

Così deliberato addì 6 Luglio 1922 in Assemblea Plenaria *presenti tutti i Membri*

IL PRESIDENTE

U. Marzani

Il Segr. Parlamentare

Il Segretario generale

Carlo Allegretti



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE
DI GUERRA

Sulla sistemazione dei contratti per fornitura di materiale aeronautico affidata alla Ditta Automobili DIATTO di Torino, sistemazione effettuata dal Comitato Interministeriale con decreto n° 52 del 12 settembre 1919

Deliberando sulla relazione e le proposte della Sottocommissione D; Attese le difese della ditta contenute nei memoriali esibiti.

Ha emesso la seguente decisione.

Visto che la ditta Automobili DIATTO al 20 novembre 1918, data di pubblicazione dei decreti luogotenenziali n° 1697, portante la sospensione dei lavori per usi di guerra, e n° 1698, istitutivo del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, aveva in corso un contratto per la fornitura di n° 800 motori I.F.V.6 e uno schema di convenzione per il montaggio di N° 1.000 I.F.V.6;

Che il Comitato Interministeriale, in base alla proposta della Sezione tecnica di Torino ed al parere della Giunta Esecutiva, liquidò alla ditta per il citato decreto la somma di L. 4.132.061,12 a titolo di compenso per le parti finite che, a causa della detta sospensione di lavori, non potè più montare, somma ottenuta applicar-



do il coefficiente di riduzione K0.73 per riportare le parti dal prezzo di catalogo - a cui per comodità si faceva riferimento - a quello di contratto;

Considerato che ad altre ditte, costruttrici dello stesso tipo di motore (per esempio Miani e Silvestri, Bianchi, Cigerza e Chiesa ecc.) per la determinazione dell'importo delle parti in parola, venne applicato rispettivamente il coefficiente di riduzione K_{0,63,0,64,0,63} e che la Ditta stessa, nel progetto di rescissione dei 100 motori, che venne autorizzata dal Comitato Interministeriale a fornire posteriormente al 10 dicembre 1918 - progetto da essa prodotto il 30 ottobre 1919, essendo pienamente avviata nella produzione delle vetture automobili - ammise, d'accordo con la Sezione tecnica di Torino, l'applicazione del coefficiente K 0,63 per la determinazione di alcuni pezzi mancanti per la ultimazione di una parte dei detti motori;

Che in base ad una nuova valutazione del coefficiente in parola - fatta con criterio di larghezza - sia direttamente da questa Commissione sia dal Comitato liquidatore (Vedi nota del 25 febbraio 1922 N° 7904/I) è venuto a risultare che il coefficiente, che si sarebbe dovuto applicare alla Diatto, avrebbe dovuto essere 0,66, tenuto anche conto, nella relativa determinazione - a tutto vantaggio della ditta - delle 80 serie delle



parti di ricambio commesse insieme agli 800 motori;

Che nessuna importanza può attribuirsi alle argomentazioni addotte dalla ditta per giustificare l'applicazione in suo favore del citato coefficiente $K\ 0,72$, sia perchè dalla Ditta, nella richiesta del coefficiente stati stesso, non sono ^{perché} tenuti presenti tutti gli elementi a tal uopo necessari, sia ^{perché} per le accennate ditte, ugualmente fornitrici dello stesso tipo di motore ed attrezzate per lo meno ugualmente bene come la Diatto, vennero tenute presenti le spese che risulta essere state a suo tempo da loro discusse ed accettate, sia infine perchè venne ammesso dalla stessa ditta Diatto, nel citato progetto di rescissione dei 100 motori, l'applicazione del coefficiente ($K\ 0,62$) che lascia appunto presumere una esposizione di spese di molto superiore a quelle riportate da questa Commissione. Nè va trascurata la circostanza che questa Commissione, in via di equità e per altre considerazioni, non ha detratto nessuna percentuale né di utili né di scarti, contrariamente a quanto era solito praticare in proposito il Comitato Interministeriale, in applicazione alle norme di carattere generale da esso emanate;

Ritenuto, pertanto, che essendo stata liquidata alla ditta la somma di L. 4.132.061,13 essa è venuta a percepire indebitamente una maggiore somma di L. 396.225,50



in più di quella che le sarebbe ~~stata~~ spettata, applicandole ~~la~~ per la superiore causale il coefficiente 0,66 (lire 5.660.357 x 0,66 = 3.735.835,62).

Visto che il Comitato Interministeriale liquidò alla Ditta, a titolo di indennizzo per ammortamento impianti e attrezzaggi speciali, rispettivamente le somme di ~~lit.~~ L. 1.135.368 e L. 228.522,20, non tenendo conto, nella relativa determinazione, dell'importo delle parti finite e similavorate;

Considerato che tale importo è comprensivo anche es-
so della relativa quota parte dell'ammortizzo in parola;
e però alla ditta venne liquidata una quota di ammortamento doppia in confronto all'importo delle dette parti;

Che nessuna importanza può attribuirsi alla affermazione della ditta che cioè non si tenne conto dell'importo delle dette parti nella determinazione dell'indennizzo per ammortamento attrezzaggi e impianti, essendo stata tenuta a tal uopo presente dalla Giunta Esecutiva e dal Comitato Interministeriale non la somma da essa attribuita agli impianti preparati per l'espletamento delle dette forniture (L. 3.144.738,34) ma quella ridotta dalla Sezione Tecnica di Torino (L.3.132.000).

E di vero tale somma venne ridotta, dalla sezione tecnica, essendo stata ritenuta esagerata ed elevata in confronto all'importo delle commesse avute, in conformità alle disposizioni di massima emanate dal Comitato Interministeriale con la circolare n° 1160 del 29 dicem-



Dire 1918, secondo cui, agli effetti dell'indennizzo in parola, dovevasi tener conto « delle spese di attrezzatura e nuovi impianti che le ditte dimostrassero di aver avuto necessità di eseguire per far fronte alla esecuzione delle commesse che vengono parzialmente o totalmente rescisse », impianti « il cui ammortamento doveva essere eseguito con gli utili lordi dei contratti stessi. » Nè va trascurata la circostanza che, avendo la ditta accettata tale riduzione senza riserve nè eccezioni, devesi logicamente presumersi che essa l'abbia riconosciuta giusta ed esatta; mentre, se l'avesse accettata unicamente perchè non tenevasi conto dell'importo delle parti finite, come essa afferma, ne avrebbe fatto o se ne sarebbe fatto senza dubbio espressa ~~menzione~~ menzione, tanto più poi che, dovendo la proposta di sistemazione della Sezione Tecnica, essere discussa dalla Giunta Esecutiva e dal Comitato Interministeriale, avrebbe potuto subire, come di regola verificavasi, delle modificazioni:

Che, ad ogni modo, in considerazione della detta riduzione fatta dalla Sezione Tecnica di Torino, questa Commissione ha creduto opportuno di non tener conto, nella determinazione dell'indennizzo per ammortamento attrezzaggi e impianti, dell'importo dei semilavorati, tenendo soltanto a tal uopo presente l'importo delle parti finite. In conseguenza, seguendo lo stesso criterio adottato dalla Giunta Esecutiva e applicando un



coefficiente di svalutamento nella misura del 60 % (anzichè dell'80 % come venne fatto dal Comitato) per le ragioni che si diranno appresso, si è ottenuto, per il contratto degli 800 motori, la somma di L. 690.536. Per gli attrezzaggi, seguendo lo stesso criterio, e mantenendo fermo il coefficiente di svalutamento applicato nella misura dell'80 %, si è ottenuta la somma di lire 183.864;

Ritenuto, pertanto, che la ditta è venuta indebitamente a percepire una maggior somma, rispettivamente per gli impianti e per gli attrezzaggi, di L. 445.032 e di L.44.665,20 in più di quella che le sarebbe spettata;

Visto che il Comitato applicò alla ditta, agli effetti della determinazione dell'indennizzo per ammortamento impianti, il massimo coefficiente di svalutazione (80 %), seguendo la disposizione contenuta nella citata circolare n° 1160 del 29 dicembre 1918, secondo cui, al detto scopo, bisognava tener presente il 3° capoverso dell'art. 7 del D. L. 14 giugno 1917 n° 971, il quale dice che il valore attribuibile agli impianti ed alle trasformazioni dopo la guerra viene presunto, in difetto di prova contraria, nella misura del 20 % dell'effettivo costo totale.

Considerato che tale coefficiente è stato ritenuto troppo elevato da questa Commissione sia perchè il Comitato Interministeriale, pur avendo dato, è vero, il



detto punto di riferimento agli enti periferici per fare le singole proposte di sistemazione, applicò il coefficiente di svalutamento impianti nella misura dell'80 per cento soltanto a pochissime ditte e per motivi speciali che non risulta sussistano nella fattispecie, sia perchè la ditta potè facilmente trasformare la lavorazione di guerra in lavorazioni di pace (costruzione di vetture automobili), sia perchè la Sezione Tecnica di Torino il 24 ottobre 1919, scrivendo al Comitato Interministeriale, a proposito della rescissione dei 100 motori di cui sopra, affermava che la ditta era pienamente avviata alla produzione delle vetture automobili, affermazione in base alla quale venne preparata da un tecnico della giunta esecutiva una relazione per la emanazione di un nuovo decreto modificativo del precedente, in cui il coefficiente di svalutamento impianti veniva applicato nella misura del 40 %, relazione che non venne accettata, avendo il decreto carattere definitivo;

Che è notorio essere stato dal Comitato Interministeriale applicati alle ditte coefficienti di svalutamento impianti in misura abbastanza elevata, specie nei primi mesi del suo funzionamento, essendo esso partito dal presupposto di un ribasso sensibilissimo dei costi delle materie e della mano d'opera, presupposto rilevatosi poi erroneo nella realtà dei fatti;

Che in conseguenza si è ritenuto si sarebbe dovuto e si debba applicare al detto scopo alla ditta un coefficiente di svalutamento non superiore al 60 % - che co-



stituisce di per sè stesso uno svalutamento non indifferente -; e però, essendo stata liquidata alla ditta, per il contratto di montaggio di n° 1000 motori, la somma di L. 400.000 (lire 500.000 X 80 % = L. 400.000) essa è venuta a percepire una maggiore somma di ~~XXXXXXXX~~ L. 100.000 in confronto a quella che si sarebbe dovuto ad essa liquidare.

Viste le leggi 18 luglio 1920 n° 999, 29 dicembre 1921 n° 1979 e il R. D. 4 maggio 1922 n° 638;

P. Q. M.

La Commissione, esaminati gli atti ed esaminate le difese della ditta, propone che la ditta «AUTOMOBILI DIATTO» sia tenuta a rimborsare all'erario dello Stato a titolo di lucro indebito ed eccessivo, la somma globale di L. 985.000.

E poichè è stato fermato il pagamento alla ditta della somma di L. 1.100.000 ad essa dovuta in base al citato decreto di sistemazione, si propone che sia incamerata dal pubblico Erario la detta somma di L. 985.000 e sia in conseguenza lasciata a disposizione della ditta stessa la residuale somma di L. 115.000.

Così deliberato addì 9 giugno 1922 in assemblea plenaria, *usando del 11/6/22*

IL PRESIDENTE

U. Mazzolani

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



In virtù delle leggi 18 Luglio 1920 N.999 e 29 Dicembre 1921 N. 1979 la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Spese di Guerra

EELIBERANDO

sulla Convenzione avvenuta in data 20 Aprile 1917 tra la Amministrazione della Marina Mercantile e le Compagnie di Navigazione Armatrici di Piroscafi Transatlantici , Società Generale di Navigazione Italiana , Italia , Transatlantica Italiana , Transoceanica , la Veloce , Lloyd Sabauda , Sicula Americana e Cosulich

vista la relazione e le proposte della Sottocommissione D e le difese delle compagnie nei diversi memoriali presentati, visti gli atti e i documenti della vertenza, vista la liquidazione compiuta dal competente ufficio della Marina Mercantile ha emesso la seguente decisione :

= F A T T O =

Da parte della Commissione Centrale del Traffico, cui succedette più tardi la omonima Direzione Generale della Amministrazione della Marina Mercantile, constatandosi il crescente fabbisogno di tonnellaggio per i trasporti delle merci necessario alla guerra ed alla alimentazione nazionale , nell'aprile del 1917 si addivenne alla requisizione completa dei piroscafi transatlantici , dopo che col D.L. 30 Maggio 1916 N. 646 già si era dichiarata la requisizione parziale delle stive delle navi medesime .

Particolari considerazioni di opportunità è anche quella di compensare coi proventi del traffico dei pas-



seggeri le gravi spese importe dalla requisizione dei transatlantici convinsero la Commissione centrale del Traffico ad affidare la gestione di queste navi, mantenute sui loro consueti itinerari alle rispettive compagnie armatrici mediante una speciale convenzione, con la quale lo Stato attribuiva a titolo di compenso della gestione stessa, una percentuale sugli incassi effettuati dalle compagnie per i biglietti da passeggeri e per i noli della merce a conto privato imbarcata sui Transatlantici, nei viaggi di ritorno oltre che concedendo alle compagnie stesse il 50 % degli incassi lordi sui viaggi di andata in conformità di quanto trafficavasi con gli armatori delle navi da carico requisite, autorizzate a viaggi liberi di uscita. A carico dello Stato andavano tutte le spese secondo le condizioni generali della requisizione a termini della legge 25 Marzo 1917 N. 472. Il regolamento dei conti tra le Compagnie e lo Stato avrebbe dovuto effettuarsi provvisoriamente, all'effetto delle occorrenti anticipazioni alle Società, viaggio per viaggio, in base ai rendiconti consuntivi e a preventivi. Tali i termini della convenzione stipulata il 20 Aprile 1917 con tutte le Società indicate in epigrafe, salvo la Cosulich e firmata dal Prof. Ugo Ancona Sottosegretario, in quel tempo, per la Marina Mercantile e Presidente della Commissione Centrale del Traffico.

La convenzione fu dal detto Sottosegretario comunicata alla Commissione il giorno stesso della firma, quale CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE NAVI TRANSATLANTICHE IN REQUISIZIONE DI STIVA. Essa fu successivamente modi-



ficata nelle clausole finanziarie a vantaggio delle Compagnie, aumentandosi le percentuali per il compenso della gestione, e aumentandosi e forfaits accordati per il rimborso delle spese portuali e le spese per il trattamento della merce ed dei passeggeri.

Giova infatti avvertire che dall'Amministrazione della Marina Mercantile fu omesso di richiedere il Ministro della Marina perchè addivenisse alla requisizione formale delle navi e che nel trattamento economico a favore delle Compagnie si eccedette con la stessa convenzione 20 Aprile 1917 la misura consentita dalle norme regolatrici della requisizione, sia nella misura del compenso dello Stato nella assicurazione del sopravvalore di guerra, sia col conglobare in forfait le anzidette spese di esercizio, le quali secondo le condizioni generali della requisizione, avrebbero dovuto essere rimborsate soltanto su fattura documentata e vistata dalla autorità consolare e marittima.

La convenzione stessa poi, in quanto riguardava la gestione, pur avendo carattere contrattuale, non venne sottoposta alle formalità richieste dalla legge di contabilità dello Stato.

Grazie a siffatta irregolarità di andamento l'amministrazione poté senza alcun controllo modificare ancora di suo arbitrio le stesse condizioni Generali della requisizione e ad esempio aumentò i compensi tutti di requisizione in data 26 Febbraio 1919 con decorrenza dal 1° Settembre 1918 mentre i corrispondenti miglio-



ramenti non vennero concessi dalla competente Commissione di requisizione presso il Ministero della Marina Militare che assai più tardi con decorrenza soltanto dal 1° Gennaio 1919 .

Ciò non impedì, beninteso, alla Compagnie dei Transatlantici di ritenersi regolarmente requisite agli effetti utili e quindi di conteggiare a proprio profitto i maggiori compensi concessi in via retroattiva col D.L. N. 1135 del luglio 1920 .

Di più le Compagnie armatrici , in questo caso pretestando di non essere affatto requisite, pretesero di trattenere a proprio profitto l'importo degli incassi netti e cioè depurati dalle percentuali loro assegnate per compenso di gestione, in quei singoli viaggi nei quali occasionalmente gli incassi superavano le spese a carico dello Stato .

A riguardo di questi così detti saldi attivi le Compagnie rifiutarono anzi di rassegnare i rendiconti consuntivi , fino a chè non intervenne coi benefici poteri conferiti dalla legge speciale questa Commissione di inchiesta .

La convenzione per la gestione delle navi Transatlantiche ebbe termine ^{in quanto} che la derequisizione generale del naviglio .

Appartiene alla potestà sindacatoria della Commissione l'apprezzare le cause di questo così parziale andamento della gestione a profitto delle compagnie interessate e giudicare delle responsabilità relative al caso .



In linea di ricupero erariale la Sottocommissione D, dopo di aver constatato che il trattamento economico elargito dalla convenzione e dalle successive modifiche di essa alle compagnie di navigazione era stato assai largo e superiore ad ogni estimazione commerciale dell'opera, e dopo aver rilevato che le Compagnie stesse con molta probabilità ~~xxxxx~~ avevano ricavato profitti anche sui forfaits per le spese portuali e per il trattamento per le merci e dei passeggeri (Carring Money), nonchè su altri punti del sistema dei compensi, deliberò ciò non pertanto di limitare le proprie proposte alle partite riflettenti i saldi attivi, il maggior contributo dello Stato nei premi di assicurazione del sopravvalore di guerra, l'anticipazione per quattro mesi del maggior compenso di requisizione.

Sebbene dunque fosse risultato che la convenzione avesse avuto per conseguenza notevoli lucri, è forse anche clandestini, ~~ax~~ vantaggio delle Compagnie, lucri superiori al trattamento compatibile in un regime di calmieramento generale, quale si impose durante la guerra all'Industria marittima Italiana, la Sottocommissione D volle limitare le sue proposte ai punti rappresentanti casi di illegittimità evidente, e per conseguenza di lucro insieme indebito ed eccessivo a carico dello stato.

Alla relativa contestazione, secondo la procedura prescritta dal regolamento, le Compagnie interessate sopradette e la Soc. Consulich, cui era stata estesa la convenzione dopo l'armistizio, opposero che con la convenzione 20 Aprile 1917 non si era affatto addivenuti ad una requisizione delle loro navi; che pertanto gli incassi ap-



partenevano oltre la misura delle spesa a loro quali proprietarie e gerenti della nave , che i detti saldi attivi rappresentavano il risultato delle caricazioni fatte oltre la linea di libero bordo di loro iniziativa e con proprio rischio ; che infine la gestione aveva avuto esito vantaggiosissimo per lo Stato, cui aveva permesso di beneficiare per il trasporto della propria merce dei proventi derivati dall'attività delle Compagnie col traffico dei passeggeri e della merce per conto privato . Le Compagnie allegarono le proprie benemerienze, contestarono l'eventualità dei profitti clandestini, lamentarono di essere rimaste esposte a gravi danni e per speciali adattamenti o restauri del proprio materiale o per conseguenza di infortuni e di sinistri nel servizio dello Stato .

Per quanto concerneva le due partite del maggior contributo nel premio di assicurazione esse avvertivano di avere continuato a fatturare allo Stato il solo 98 % del premio stesso anche dopo il 24 Agosto 1918 , quando cioè lo Stato col decreto N. 1147 si era assunto il carico integrale del premio per tutto il sopravvalore della nave .

Per quanto concerneva la anticipazione degli aumenti sul compenso di requisizione esse si appellarono alla santità del contratto, affermando che in realtà sin da quell'epoca i costi reali di esercizio superavano il compenso di requisizione .

= D I R I T T O =

L'esame dei risultati commerciali e finanziari della gestione, secondo le diligenti indagini della Sottocommissione inquirente, formano in massima oggetto di apprezzamento.



zamenti di carattere critico estranei ai fini dell'azione di recupero . Tuttavia da essi si ricava fra l'altro che è infondato l'argomento principale sul quale insistono le Compagnie armatrici per dimostrare che ad esse spettano i cosiddetti saldi attivi .

Affermano le Compagnie che "i saldi attivi si sarebbero verificati soltanto dopo che la merce per conto dello Stato era stata trasportata gratuitamente " e con ciò esse intendono dire che in quei determinati viaggi nei quali si era verificato il saldo attivo gli incassi effettuati per la merce a conto terzi avevano superato le spese a debito dello Stato .

Senonchè è facile riconoscere che questo argomento ha soltanto il valore di un sofisma .

La facoltà di completare con merce per conto privato il carico governativo sui Transatlantici andava in realtà a diminuire l'utilizzazione della nave da parte dello Stato, il quale doveva provvedere col costossimo noleggio di naviglio estero a importare le merci di suo interesse da quei medesimi porti toccati dagli itinerari dei transatlantici . All'incasso dei noli sulla merce per conto dei terzi corrispondeva dunque una perdita dell'uso della portata utile del piroscafo, il valore della quale era precisamente rappresentato dal nolo di mercato sulle navi libere . Occorre ancora aggiungere che la cosiddetta merce per conto terzi era tale soltanto di nome, risultando infatti di materie prime o di congegni destinati a forniture statali per la massima parte , delle quali forniture le pubbliche amministrazioni si vi-



dero poi riportate in fattura col prezzo anche l'importo dei noli liberi incassati dalle compagnie .

In realtà la gestione chiude con un costo netto complessivo per lo Stato di L. 421.794.000 circa. Poiché il tonnellaggio trasportato nei viaggi di entrata fu di 966.000 unità di nolo (delle quali 654.000 per conto dello Stato e 312.700 circa per la cosiddetta merce di conto privato) il rinvegno di trasporto per lo Stato risulterebbe in media di L. 436 per unità di nolo, qualora si potessero accogliere le pretese delle compagnie circa i saldi attivi .

Disgraziatamente dalla convenzione 20 Aprile 1917 questa facoltà di completare il carico delle stive con la merce per conto terzi era stata lasciata indeterminata e nemmeno erano state date in proposito istruzioni agli agenti commerciali Italiani di New York e di Buenos Ayres, porti capilinea dei transatlantici . Poiché sugli incassi per conto terzi era stata accordata alle compagnie una ragguardevole percentuale, portata fino al 15 % , mentre un premio di L. 80 per unità di nolo, veniva assegnato ad ogni tonnellata imbarcata in più della linea di libero bordo , Le Compagnie furono indotte ad abusare della facoltà di completare i carichi con merce pagante, conforme è dimostrato dai dati su esposti .

Per effetto di questa pratica abusiva l'Esercizio dello Stato venne in realtà a subire in perdita la percentuale di provvigione delle compagnie, oltre al disagio della valuta estera per i trasporti complementari neces-



sari su navi inglesi o americane noleggiate a singoli viaggi o a tempo . Perciò i risultati finanziari della convenzione non furono quali avrebbero dovuto essere grazie al premio di sopraccarico stabilito , scarso compenso attingendo lo Stato dalla compartecipazione sui biglietti dei passeggeri, sui quali la percentuale delle compagnie arrivava fino al 25 % e notevoli quote di deduzione erano assegnate per il trattamento di bordo ai passeggeri stessi . Per giunta alcuni piroscafi (come quelli della Sicula Americana e della Transoceanica) erano stati irregolarmente inclusi nella convenzione, essendo essi adattati esclusivamente al trasporto merci, con duplice vantaggio delle compagnie a danno dello Stato :

1° di percepire il compenso di requisizione nella misura assegnata per la categoria navi da passeggeri, mentre non avevano di queste la forza di armamento e quindi le spese di esercizio ;

2° di percepire un compenso di gestione che dovrebbe arrivare fino a 329.000 lire per la Transoceanica e a 763.000 per la Sicula Americana per ogni viaggio completo di andata e ritorno, mentre non era prestata l'opera della gestione ^{in quanto} interessava ~~unicamente~~ il traffico dei passeggeri per il quale lo Stato non aveva organizzazioni idonee .

Ciò posto , è stabilito che i saldi attivi sono tali soltanto di nome, ammontando a circa 27.000.000 in determinati viaggi ; contro un costo di esercizio netto a carico dello Stato di L. 421.794.000 , risultando det-



ti saldi da incassi corrispondenti ad introiti del tutto fittizi nei riguardi dello stato secondo le susposte considerazioni .

I dati ricavati dalla Sottocommissione inquirente avrebbero giustificato ~~xx~~ proposte di ricupero a titolo di lucro eccessivo anche più radicali di quelle rassegnate e contestate alle compagnie .

In linea di puro diritto nemmeno è a dubitare che i cosiddetti saldi attivi appartengono allo Stato, a termini della stessa convenzione 20 aprile 1917 . Lo Stato era il vero noleggiatore dei piroscafi in virtù del diritto sovrano di requisizione e perchè pagava il nolo di requisizione . Che se anche la relativa formalità venne omessa per spirito di rivalità tra la Marina Mercantile e la Marina Militare , è chiaro che nessun diritto le Compagnie armatrici possono dedurre dalla emissione di questo atto amministrativo nei loro confronti , chiaro è comunque che lo Stato deve venire reintegrato nelle sue spettanze , a rimedio delle eventuali manchevolezze amministrative, giusto il compito specifico di questa Commissione di inchiesta .

In virtù dell'art. 563 del Codice di Commercio i diritti sui completamenti del carico , qualunque essi fossero, ^{stanno} passano nel noleggiatore ed essi sono ^{quindi} effettivamente ^{colpiti} passati, nello Stato per il fatto di aver ^{utilizzato} le navi di linea in ~~forza~~ del diritto sovrano di ^{il quale è la base della Convenzione 20 aprile 1917} requisizione, al quale solo cedettero le Compagnie nel mettere a disposizione governativa la propria flotta ,



dopo di aver tentato di imboscarla nei porti di partenza . Nessuna ragione di equità soccorre le loro pretese, poichè se anche fosse vero che i saldi attivi risultarono dalla caricazione oltre la linea di libero bordo, vero è pure che il rischio al riguardo era facoltativo, volontario , condiviso dall'equipaggio, dai passeggeri, dalla merce per conto Stato , compensato da un notevole premio che la Commissione riconosce regolarmente dovuto.

Non possono prendersi in considerazione eccezioni compensative derivate da titoli estranei alla convenzione e al rapporto in esame, come eventuali sinistri, insufficienza delle indennità relative, adattamenti volontari e spese di ripristino eccezionali . Di tutte le possibili interpretazioni equitative la Commissione ha già tenuto calcolo larghissimo nel mantenere l'azione di recupero nei limiti della irregolarità formale .

Per quanto riguarda le altre due partite di recupero la Commissione osserva :

La misura del contributo dello Stato nel premio di assicurazione del plus valore bellico della nave era disciplinata durante la guerra dai bollettini e dai Decreti Generali obbligatori , non solo per le navi requisite ma anche per qualsiasi nave in qualunque modo utilizzata dallo stato . In proposito non mancano i pareri dell'Avvocatura Erariale per i casi analoghi di trattamento alle navi delle compagnie sovvenzionate esercenti i servizi marittimi . Poichè fino al 24 Agosto 1918 il contributo era regolato nella misura del D. 15 Maggio 1917 N. 874 fino al 50 % del premio , è manifesta



l'illegalità della clausola della convenzione per la quale lo Stato si assumeva l'onere del 98 % del premio. Che se è vero che dopo col decreto N. 1149 lo Stato si assunse il premio integrale, mentre le compagnie transatlantiche continuarono a conteggiare soltanto il 98 % dei premi nei loro rendiconti, vero è altresì che le compagnie medesime dimenticarono di rettificare il conteggio relativo al compenso di requisizione che dal 24 Agosto 1918 fu precisamente diminuito, per attenuare il maggior onere dello Stato relativo al premio di assicurazione. Può essere che questa dimenticanza sia stata casuale, ma è certo però che le Compagnie non la commisero in occasione degli altri successivi decreti che modificavano in aumento i compensi di requisizione e precisamente dei decreti N. 502 e 1135 del 1919.

Ciò posto è superfluo rilevare che la clausola relativa al contributo del 98 % del premio era anche senza causa giuridica per ciò che non poteva influire sul regolamento della liquidazione dei sinistri verificatisi in quel tempo, liquidazione la quale avrebbe sempre dovuto farsi secondo le norme comuni a tutte le navi requisite o noleggiate dallo Stato in base al contributo del solo 50 % del premio.

Infine per quanto sia attiene alla anticipazione degli aumenti dei compensi di requisizione per i quattro mesi dal 1° Settembre 1918 al 1° Gennaio 1919, le Compagnie affermano che si trattò di provvedimento analogo al trattamento generale della requisizione, il quale poté essere attuato per loro più speditamente essendo esse sot-



tratte all'osservanza dalla formalità solenne della requisizione formale .

Il rilievo è esatto , ma non esclude che perciò le compagnie non abbiano risentito un miglioramento di condizioni , in grazie precisamente a una colpa dell'amministrazione e con preferenza verso gli altri armatori requisiti , armatori i quali pur servendo come essi alle necessità della nazione , non ritraevano i vantaggi assicurati alle compagnie transatlantiche per la gestione delle navi , mentre subivano alla medesima stregua loro le variazioni dei costi di esercizio .

Posto del resto , ciò che è indubitabile , che sulle navi delle compagnie Transatlantiche si era esercitato il diritto di impero dello Stato loro assicurando il trattamento economico della requisizione per tutto quanto si riferirà al compenso di esercizio è evidente che ogni partita oltre la misura di questo compenso , quale era disciplinato in via generale con Decreti Sovrani , va ritenuta eccessiva illegittima e quindi revocata con reintegrazione dell'Erario .

P.Q.M.

dichiara le Soc. di Navigazione indicate in epigrafe e per esse le Ditte eventualmente rilevatarie o cessionarie delle medesime , tenute a rifondere allo Stato a titolo di recupero , per lucro insieme indebito ed eccessivo, l'importo delle partite corrispondenti ai saldi attivi, al maggior contributo nel premio di assicurazione, all'anticipo dei compensi di requisizione , salva

la facoltà della revisione amministrativa dei risultati e dei conti della gestione condotta in base alla convenzione 20 Aprile 1917 . Più precisamente :

1° La Società di Navigazione generale Italiana dovrà rifondere la somma complessiva di L. 8.149.167, della quale L. ~~4.687.387~~ per importo dei saldi attivi , L. 1.819.096 per importo del maggior contributo nel premio di assicurazione , d'ora innanzi indicato sotto il titolo di lettera B , L. 1.642.290 per l'anticipo del compenso di requisizione , d'ora in poi indicato sotto il titolo della lettera C .

2° La Società Llyod Sabauda L. 13.180.460 di cui per il titolo della lettera B L. 659.612 e per il titolo della lettera C L. 1.402.035 .

3° La Società Transatlantica in complesso lire 7.547.754 per la lettera B x L. 211.593 - per la lettera C L. 1.132.234 .

4° La Veloce in complesso , essendo senza saldi attivi , per la lettera B solamente L. 126.572 .

5° La Transoceanica L. 2.851.263 delle quali per la lettera B L. 335.157 e per la lettera C L. 647.717

6° La Siqua Americana in complesso L. 1.112.675 delle quali solo per la lettera B L. 417.196 .

7° L'Italia L. 561.267 delle quali solo per la lettera B L. 476.615 .

8° La Società Triesti Consulich , soltanto per i saldi attivi L. 1.691.783 .

Poichè le predette Società sono in posizione di credito contabile in confronto della pubblica amministra-





zione della Marina Mercantile sia per il titolo delle gestioni esaminate , sia per il titolo diverso autorizza la ritenuta sulle partite di loro spettanza fino a concorrenza delle somme suindicate .

E' stata adottata lapresente decisione nella Seduta Plenaria del giorno Giugno 1922 sotto la presidenza dell'On. Gabriele CARNAZZA Presidente della Commissione , uscente nella seduta plenaria del 18 nov. 1922 sotto la presidenza dell'on. U. Senio Magagnoli .

Il Segretario Parlamentare

J. P. ...

Il Presidente

L. ...

Il Segretario Generale

Ernesto ...



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER LE
SPESE DI GUERRA
IN ADUNANZA PLENARIA -----

ha adottata la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

sulla vertenza relativa alla richiesta di compensi avanzata dalla SOCIETA' ANONIMA GIO. ANSALDO E C. per materiali semilavorati di artiglieria del calibro 102/35 S.A.V. 1918 (Marina) e alla sistemazione delle commesse di guerra effettuata in confronto della Società predetta col Decreto N. 56 del Comitato Interministeriale istituito con Decreto Luogotenenziale N. 1698 del 17 Novembre 1918 .

Udita la relazione della Sottocommissione D ;
Attese le difese della Società Anonima Gio. Ansaldo E C.
contenute nei memoriali esibiti e nelle deposizioni da
essa rese a mezzo di proprii rappresentanti ;

Ritenuto in

F A T T O

Per la sistemazione delle commesse di guerra con la Società Gio. Ansaldo E C. , Tenuto conto specialmente della gran mole delle forniture concesse a detta Società e del fatto che essa era stata contemporaneamente fornitrice di varie Amministrazioni Statali , il Comitato Intermini-



steriale reputò conveniente affidare ad una Commissione Unica - composta di elementi tecnici e di rappresentanti di varie Amministrazioni (guerra - marina - tesoro) e presieduta dal Maggiore Generale Giulio De Angelis - il compito di constatare , misurare e valutare nei vari reparti degli Stabilimenti " Ansaldo " il materiale predisposto per le commesse date dal Governo, accertare le perdite delle materie prime per il valore accumulatosi in quelle semilavorate ecc. e di formulare quindi delle proposte di liquidazione che dovevano poi essere esaminate dalla Giunta Esecutiva del Comitato Interministeriale e dal Comitato stesso .

Per quanto riguarda il calibro 102/35 è da notarsi, innanzi tutto , che esso venne allestito dalle Officine Ansaldo durante la guerra non solo per l'esercito e per la Marina , ma anche per la stessa Società Ansaldo per lo armamento dei propri piroscafi .

La Commissione Unica suddetta elencò , quindi , tutto il materiale esistente nelle Officine Ansaldo pertinente il qualsiasi modo e forma a cannoni ed affusti (normali, antiaerei ecc.) del detto calibro e lo valutò , complessivamente L.7.928.294 come risulta più particolarmente dal rapporto 8 Luglio 1919 N. 1993 diretto al Ministero di Marina dal rappresentante del Ministero stesso nella Commissione Unica Sig. Comandante Luciano De Santis .

Lo stesso materiale venne poi dalla Giunta Esecutiva valutato a somma leggermente superiore e precisamente a L. 8.077.697 . Da tale ammontare vennero poi dalla stessa Giunta detratte L. 3.777.604 perchè risultarono



riguardare una parte del detto materiale di calibro 102/35 non coperto da commessa governativa , ma allestito dalla ditta per conto proprio e ne residuò così la somma di L. 4.300.093 che appariva giustificata per L.100.000 da una richiesta mod. A del 19 Maggio 1919 per semilavorati in conto di una commessa del R. Esercito di code di circostanza per camion pezzo da 102/35 e per la rimanente somma di L. 4.200.093 da altra richiesta mod. A pure in data 19 Maggio 1919 di L. 6.899.900 per semilavorati in conto di una commessa di 70 cannoni e di 70 affusti (antiaerei) che la ditta asseriva di aver ricevuta dalla R. Marina con nota 4 Settembre 1918 N.10095 V/I (Direz.Gen. Art. ed Arm.) .

La predetta somma di lire 4.300,093 venne poscia conteggiata , insieme con numerosi altri compensi per materiali semilavorati per conto di commesse del R. Esercito, nella somma di L. 218.500.000 che rappresentava l'ammontare complessivo della valutazione dei semilavorati fatta dalla Commissione Unica (De Angelis) giusta sua relazione in data 12 Luglio 1919 . Essendo poi stato il detto compenso di L. 218.500,000 integrato dalla Giunta Esecutiva (art. 7 del parere dato sulla sistemazione delle commesse Ansaldo dalla Giunta stessa il 7 Agosto 1919) con una quota utili pari all' 8 % ed una quota globale per brevetti in lire 3.025.761 , il compenso complessivo per semilavorati raggiunse la somma di lire 239.005.761 liquidato definitivamente alla Società Gio. Ansaldo e C. con l'art. 2 comma 1° del decreto del Comitato Interministeriale in data 17 Settembre 1919 N. 56 .



L'importo quindi di lire 4.200.093 che appariva giustificati dalla richiesta della Società Ansaldo per la somma messa ricevuta dal Ministero della Marina con la suddetta lettera del 4 Settembre 1918., essendo anch'essa, stata aumentata dell'accennata quota utili dell'8% - finì di essere conteggiato nel compenso di lire 239.005.761 per complessive lire 4.536.100 .

Tutti i materiali semilavorati per i quali venne liquidato il predetto compenso di oltre 239 milioni vennero, previo pagamento del compenso stesso, ritirati dall'Amministrazione Militare, in conformità del disposto dell'art. 2 del citato decreto N. 56, ed alienati poscia alla Società Gio. Ansaldo e C. giusta nota 11 Febbraio 1920 N. 58283 del Comitato Interministeriale - Segreteria Generale Uff. Residui - per la somma di lire 13.000.000 della quale però la Società stessa risulta tuttora in debito .

Viziata, pertanto di errore di fatto è risultata, per quanto riguarda il calibro 102/35, la dichiarazione contenuta nel Comma secondo dello stesso articolo 2 del citato decreto, che cioè dall'accertamento dei materiali semilavorati effettuato dalla Commissione Unica (De Angelis) per la sistemazione Ansaldo e per i quali era stato stabilito il noto compenso di oltre 239 milioni, erano rimasti esclusi i semilavorati riguardanti commesse della R. Marina per vari calibri, compreso tra questi il 102/35, per i quali si sarebbe provveduto in occasione della sistemazione delle singole commesse .

In dipendenza della predetta dichiarazione, la Società Ansaldo poco dopo l'emanazione del decreto N. 56 e cioè il 23 Settembre 1919, presentò al Comitato Inter-



ministeriale un'altra richiesta Mod. A per compenso di L. 5.312.018,15 per gli stessi materiali e per la stessa commessa (nota I0095 V/I del 4 settembre 1918 del Ministero della Marina Direzione Gen. Art. e Arm.) per i quali essa aveva chiesto in precedenza , con il modello A del 19 Maggio 1919 , il compenso di lire 6.899.900 ed il Comitato Interministeriale le aveva attribuito , come si è riferito lire 4.536.100 .

La differenza tra l'ammontare richiesto il 23 Settembre 1919 e quello richiesto il 19 maggio stesso anno è risultato dipendere da una nuova constatazione del materiale del calibro 102/35 che l'Ansaldo asseriva allestito in dipendenza della commessa di cui sopra .

A differenza, peraltro , del modello A in data 19 Maggio 1919 che venne sottoscritto soltanto dai rappresentanti della Ditta , quello in data 23 Settembre 1919 pervenne al Comitato Interministeriale sottoscritto anche da funzionari dell'Amministrazione centrale della Marina nonchè dall'Ufficiale che aveva effettuata la predetta nuova constatazione e precisamente dal Capitano di vascello , Capo dell'Ufficio di vigilanza in Sampierdarena , Signor varale Carlo .

Questi però appose al predetto modello A la propria firma con dichiarazione che , pure avendo constatata la reale esistenza dei materiali , egli non riconosceva alla Ditta alcun diritto a compenso in relazione ai materiali stessi . Nel trasmettere poi al Ministero della Marina il suddetto Modello A lo stesso Comandante varale ritenne di dover fare anche rilevare , per ogni eventua-



lità, che la richiesta della Ditta, oltre che informata in diritto per mancanza di corrispondente impegno da parte dell'Amministrazione della Marina, era enormemente esagerata come ammontare, tanto che alla valutazione di lire 5.312.018,15 egli contrappose, in base ai prezzi reputati equi dall'ufficio di vigilanza, quella di sole lire 2.506.412,75.

Preso in esame dalla Giunta Esecutiva (1a Sezione) del Comitato Interministeriale, la predetta richiesta della Società Ansaldo, venne con parere della Giunta stessa del 18 Giugno 1920 dichiarata inammissibile, sia perchè nessuna commessa fu da essa riscontrata esistere da parte della R. Marina per i settanta complessi in questione sia anche per la considerazione che essendo stati i materiali semilavorati dei quali trattasi già compresi nella sistemazione generale delle commesse Ansaldo del R. Esercito non potevasi anche ammessa, per ipotesi, la esistenza della commessa, concepire un doppio pagamento per un'unica prestazione.

In seguito a tale parere, il Presidente della Giunta Esecutiva, con Decreto del 29 Giugno 1920 N. 2639, respinse la domanda dell'Ansaldo motivando il rigetto con la considerazione che, per la fornitura dei Settanta complessi, non era intervenuta commessa alcuna e che eranvi state soltanto trattative le quali non ebbero a concretarsi mai in un impegno contrattuale neanche mediante ordinativo o schema di contratto.

Avverso tale decreto la Ditta produsse ricorso al



Collegio Arbitrale per la sistemazione dei contratti di guerra, ma poi, con atto del Giugno 1921, in vista anche del fatto che della legittimità della richiesta da essa avanzata si stava già occupando questa Commissione Parlamentare di Inchiesta, la Ditta stessa dichiarò di rinunciare al giudizio del Collegio Arbitrale, facendo però salva la riserva di ogni suo diritto. Di tale rinuncia il Presidente del Collegio Arbitrale diede atto alle parti interessate con proprio decreto del 21 Luglio 1921.

Alle contestazioni rivoltele dalla competente Sottocommissione la Società Gio. Ansaldo e C. ha, particolarmente con la memoria del proprio Collegio di difesa depositata nella Segreteria di questa Commissione il 10 Maggio 1922 e con le deposizioni dei propri rappresentanti, dedotto sostanzialmente:

A) circa l'esistenza della commessa per 70 complessi: che la questione relativa può considerarsi completamente risolta, in senso favorevole all'esistenza della commessa, dalla numerosa corrispondenza scambiata al riguardo tra essa Società e l'Amministrazione della Marina:

che l'esistenza della commessa e l'inizio della sua esecuzione erano a piena conoscenza della predetta amministrazione come può rilevarsi dalle lettere del Capo dell'Ufficio di Vigilanza in data 14 Novembre, 2 Dicembre 1918, 5 Aprile, 19 Luglio e 16 Agosto 1919, aventi rispettivamente i numeri 7096, 7284, 1149, 2046 e 2311, nonchè dalla corrispondenza scambiata tra la Direzione Generale di Art. e Arm. del Ministero della Marina con



l'Ufficio predetto e il Comitato interministeriale e contenuto del verbale della riunione tenuta il 7 Giugno 1919 presso la Direzione Generale dianzi indicata sotto la presidenza del Contrammiraglio Pullino ;

che durante la guerra , per le disposizioni eccezionali emanate in deroga alle leggi di contabilità dello Stato e principalmente per l'art. 7 del R. Decreto 26 Giugno 1915 N. 993 fu imposto alle Ditte l'obbligo di fornire e di lavorare i materiali necessari agli usi di guerra senza possibilità di discutere le forme e i termini in cui l'ordine di fornire o di lavorare era stato trasmesso ;

che la lettera 6924 del 31 Ottobre 1918 dell'Ufficio di Vigilanza conteneva , oltre alla preghiera di approntare al più presto possibile un complesso della nuova commessa , anche la raccomandazione speciale per una intensificazione tale di lavoro da assicurare la consegna senza ritardo e discontinuità rispetto al materiale del calibro 102/35 già in corso di allestimento per precedente ordinazione ; raccomandazione che implicava l'allestimento immediato dei settanta complessi in quanto le consegne del precedente materiale da 102/35 sarebbero state ultimate nell'aprile 1919 e il ciclo di lavorazione dei complessi di tale calibro era di otto mesi ;

che , in ogni caso , negandosi ad essa Società l'indennizzo per i materiali semilavorati in questione non le si sarebbe potuto disconoscere il diritto ad un congruo compenso a titolo di svalutazione delle materie prime impiegate nella lavorazione del suddetto calibro .



B) circa l'inclusione nella liquidazione generale " Ansaldo " dell'importo dei semilavorati per i complessi da I02/35 S.A.V. I918 (Marina) :

che il compenso complessivamente concesso alla Ditta con il decreto N. 56 del Comitato Interministeriale fu conseguenza di un accordo transattivo con l'allora presidente della Giunta Esecutiva del Comitato Interministeriale Senatore Ettore Conti , sulla base di lire 650 milioni di lire a tacitazione di ogni avere della Società Ansaldo , eccezione fatta per alcuni titoli , tra i quali erano compresi anche i semilavorati per i I02/35 della Marina , sicchè l'ipotesi di un errore nella liquidazione non può essere affacciata quando anche potesse ammettersi che errore vi sia stato nelle operazioni di accertamento ;

che se dalla liquidazione effettuata col decreto N. 56 si fosse dovuto dedurre l'importo dei semilavorati di I02/35 della Marina ne sarebbe derivata inevitabilmente la nessuna assegnazione d'indennizzo per i semilavorati dello stesso calibro attribuibili a commesse dell'Esercito in base ad una lettera di S.E. Dall'Olio del 12 Giugno I917 sicchè ^{non} potrebbe escludersi che appunto i semilavorati per l'Esercito e non già quelli riguardanti la Marina abbiano potuto essere compresi nella cifra globale di oltre 239 milioni di lire di cui all'art. 2 del noto decreto N. 56 ;

che, in ogni modo , qualora volesse ammettersi, in confronto di essa Società , la tesi dell'errore , ma venisse anche riconosciuta l'esistenza della commessa per i settanta complessi non sarebbe il caso di parlare di recupero da parte dello Stato , giacchè l'inclusione del relativo



indennizzo nel decreto N. 56 porterebbe soltanto alla conseguenza della liberazione dello Stato per ciò che, in base alla commessa stessa, era da esso dovuto.

= D I R I T T O =

Anche a voler ^{Co}nsiderare il contenuto della corrispondenza intercorsa fra la Ditta Ansaldo e l'Amministrazione della Marina, per la fornitura in contestazione, con criteri ispirati a quella massima larghezza che, in fatto di assunzione di impegni, appare consigliata dalle speciali norme e condizioni con le quali, durante la guerra, si svolse l'attività contrattuale dello Stato, niun impegno risulta essere stato assunto a carico dell'Erario per detta fornitura.

La stessa nota della Direzione generale di Artiglieria e Armamento del 4 Settembre 1918 N. 10095 V/I, sulla quale la Ditta si basò per legittimare di fronte al Comitato Interministeriale la richiesta del compenso per rescissione della pretesa commessa di settanta complessi, comprova come fossero allora in corso soltanto trattative per una fornitura che il Ministero aveva intenzione di affidare all'Ansaldo previa stipulazione di regolare convenzione e subordinatamente all'accettazione dei prezzi non ancora resi noti dalla Ditta nonostante le reiterate richieste rivoltele, e subordinatamente anche all'approvazione dei disegni secondo le modificazioni di ordine tecniche dal Ministro stesso proposte.

Per quanto riflette i prezzi, la Ditta non ha



mai fatto conoscere le proprie pretese al riguardo nemmeno successivamente alla suddetta nota e per quanto riflette i requisiti tecnici ai quali avrebbero dovuto corrispondere i complessi in questione, continuarono tra la Ditta e l'Amministrazione della Marina varie discussioni fino a che , con nota 28 Ottobre 1918 N. 12294 diretta all'Ufficio di Vigilanza in Sampierdarena, il Ministero di Marina fece note le modificazioni che dovevano essere attuate e quelle che sarebbe stato desiderabile che venissero apportate al materiale da commettersi e disporre per l'approntamento di un complesso che avrebbe poi dovuto essere inviato alla Commissione Parlamentare per il collaudo e l'ulteriore esame . E l'Ufficio di Vigilanza, a sua volta, con lettera del 31 Ottobre 1918 N.6924 , di pochissimi giorni quindi precedente all'armistizio, comunicò alla Ditta Ansaldo la disposizione ministeriale per l'approntamento di un complesso del nuovo materiale antiaereo , tipo 1918 del calibro 102/35 .

Nessuna nuova ordinazione od autorizzazione a continuare nella lavorazione di detta materie è stata poi data dalla R. Marina alla ditta Ansaldo posteriormente alla pubblicazione del decreto Luogotenenziale N. 1697 del 17 Novembre 1918 , che ordinò la sospensione, per intervento armistizio , di ogni lavorazione bellica , siccome permase inalterata , per il materiale suddetto , la situazione giuridica determinata tra l'Ansaldo e la Marina precedentemente all'armistizio, situazione che erasi concretata con l'ordinazione per allestimento di un solo complesso di carattere sperimentale e non già di settanta .

Di fronte a tali risultanze inconfutabili delle prove documentali , appaiono irrilevanti tutte le



deduzioni della ditta ricavate da alcune espressioni più o meno propriamente usate dalla Amministrazione della Marina successivamente all'armistizio per designare la fornitura dei settanta complessi o per regolare le operazioni di accertamento inerenti al materiale del calibro 102/35 , operazioni particolarmente complicate per il fatto che trattavasi di materiale allestito, come si sa , durante la guerra , non solo per la Marina ma anche per l'esercito e per la stessa Società Ansaldo per l'armamento dei propri piroscafi . Le espressioni predette possono, tutto al più , provare che , per un certo periodo di tempo l'Amministrazione della Marina non ha avuto un concetto preciso dei rapporti effettivamente stabilitisi tra essa e l'Ansaldo circa la fornitura in questione, ma non possono avere quella efficacia che , quanto sembra, vorrebbe loro attribuire la ditta , di comprovare cioè l'esistenza di un impegno che gli atti precostituiti alla data del citato Decreto Luogotenenziale N. 1697 chiaramente dimostrato che non è mai stato assunto dalla Marina .

L'invocazione, inoltre, delle norme eccezionali emanate , per la guerra , in deroga alle leggi sulla contabilità generale dello Stato ed in ispecie l'invocazione delle disposizioni dell'art. 7 del R. Decreto 26 Giugno 1915 N. 993 appare , nel caso concreto, fuori proposito in quanto l'obbligo di porre subito in lavorazione il materiale per settanta complessi , senza attendere il perfezionamento della commessa con la determinazione, tra l'altro , dei relativi prezzi , avrebbe



potuto sorgere nella Ditta soltanto nel caso che vi fosse stato da parte dell'Amministrazione un ordine qualsiasi di lavorazione per il predetto quantitativo, ordine assolutamente insussistente.

Mancando, inoltre, la commessa e l'ordine di fabbricare per il quantitativo di cui sopra, appare evidente che le raccomandazioni relative alle consegne, contenute anche nella citata nota N.6925 del 31 Ottobre 1918 dell'Ufficio di Vigilanza alla Società, non possono essere considerate causa di impegno a carico dello Stato. Le date di consegna non potevano non essere in funzione della data di ordinazione. Ritardando cioè questa la Ditta non avrebbe avuto nessun obbligo di consegnare il materiale prima del compimento del ciclo normale di lavorazione del materiale stesso. E se in base alla semplice lettera del 4 Settembre 1918 della Direzione Generale Artiglieria e Armamenti, che manifestava soltanto la intenzione di commettere i settanta complessi, la Ditta pose senz'altro in lavorazione il materiale occorrente per l'allestimento dei complessi stessi, ciò essa fece a tutto rischio e pericolo proprio; rischio e pericolo tanto maggiori in quanto la definizione dei requisiti tecnici ai quali avrebbe dovuto rispondere il detto materiale era subordinato - come rilevasi dal complesso degli atti - ai risultati dell'esame, da parte della Commissione Permanente, del complesso sperimentale ordinato il 31 Ottobre 1918.

A tal proposito questa Commissione ritiene di



dover esprimere la convinzione che la Società Ansaldo abbia con la richiesta del 19 Maggio 1919, dapprima, e poscia con quella del 23 Settembre stesso anno, cercato di far ricadere sul pubblico Erario, come già cercò di fare con altra richiesta al Comitato Interministeriale di oltre 22 milioni di lire per materiali appartenenti a variati calibri e allestiti di propria iniziativa, gli effetti che, per il sopraggiunto armistizio le sono derivati dal metodo da essa adottato, durante la guerra, di prevenire, per così dire, gli eventi ponendo in lavorazione quantitativi anche ingenti di materiali sulla semplice previsione che le sarebbero stati in seguito commessi.

Tale metodo se può, da un certo punto di vista, meritare plauso, in quanto ha contribuito ad intensificare la produzione delle artiglierie e a rendere possibile la rapida consegna dei materiali mano a mano che veniva ordinati, non può, per altro, non essere considerato quale un rischio inerente esclusivamente all'industria; rischio che se è stato corso dalla Società durante la guerra, con successo anche dal lato finanziario non poteva non produrre alla Società stessa contrarie conseguenze nel caso, in effetti verificatosi, d'improvvisa cessazione delle ostilità.

Per quanto, infine, riguarda l'argomentazione che la Marina era a conoscenza della lavorazione del materiale per il quantitativo di settanta complessi, osservasi che l'argomentazione stessa non può avere



nella specie alcun valore giacchè l'istruttoria compiuta ha posto in rilievo che l'Ufficio di Vigilanza in Sampierdarena non ha mai fatto cenno nei propri rapporti mensili dell'inizio della lavorazione dei materiali da 102/35 S.A.V. 1918 , il che comprova che l'Ufficio stesso non ha mai considerato tale materiale come allestito in dipendenza di una commessa della Marina, ma dalla Ditta di sua iniziativa e per conto proprio .

E' poi da notarsi che se anche fosse stato dal predetto Ufficio di Vigilanza collaudato del materiale del calibro e tipo predetti, ciò non potrebbe essere invocato dalla Ditta quale prova di riconoscimento di commessa e di assunzione di impegno da parte della Marina, giacchè in forza di disposizione data dalla Direzione Generale di Artiglieria e di Armamento del R. Arsenal di Spezia il 1° Ottobre 1915 con nota 41450 & provocata dall'inchiesta di collaudo fatta dalla stessa Ditta per materiali relativi ad artiglierie da Marina allestite per proprio conto) l'ufficio di Vigilanza predetto aveva obbligo di esercitare e compiere , anche sui materiali che l'Ansaldo andava allestendo per conto proprio all'infuori delle commesse , la stessa vigilanza e gli stessi collaudi prescritti per i materiali ordinati dalla Marina al fine di assicurare , per qualsiasi futura evenienza, la bontà del materiale guerresco comunque allestito nelle officine Ansaldo .

Alla Società Ansaldo , pertanto , può solamente spettare per semilavorati del calibro 102/35 S.A.V. 1918, un compenso per i materiali posti in lavorazione per l'allestimento del complesso sperimentale ordinato

con la lettera 6924 del 31 Ottobre 1918 .

E in base agli accertamenti dei materiali stessi effettuati espressamente dall'Ufficio di Vigilanza di Sampierdarena (nota 8 Febbraio 1922 N. 174 di detto Ufficio) im compenso medesimo viene determinato in lire OTTANTAMILA tenuto conto del fatto che , trattandosi di materiale sperimentale , la relativa costruzione è particolarmente costosa per studi , modifiche , adattamenti ecc.

Se però , per quanto riguarda gli altri sessantove complessi , nessuna ordinazione è stata data dalla R. Marina pur tuttavia non può disconoscersi che la Marina stessa incitò la Società Ansaldo a tenersi pronta per lo espletamento della futura, eventuale , commessa di essi nel più breve tempo possibile, come è dato rilevare anche dalla più volte citata nota 31 Ottobre 1918 dell'Ufficio di Vigilanza .

Ritiene quindi questa Commissione , ispirandosi in tal modo anche a criteri di ordine equitativo , di poter accogliere la richiesta avanzata in via subordinata dalla Società concedendo un congruo compenso a titolo di svalutazione delle materie prime che , in seguito appunto agli incitamenti della R. Marina , è ammissibile che la Società stessa si sia approvigionata e di lasciare le materie stesse alla Ditta . Sulla base degli accertamenti e dei calcoli di svalutazione fatti compiere a mezzo dell'Ufficio di Vigilanza delle Armi Navali di Sampierdarena (nota di detto Ufficio del 15 Giugno 1922 N. 758) detto compenso - che non comprende naturalmente il quantitativo di materiali occorsi per l'allestimento del complesso sperimentale - è stato





determinato in L.731.259 .

Accertata , adunque , l'inesistenza della commessa per il quantitativo di settanta complessi , ne consegue che prima di fondamento giuridico è da considerarsi non solo la richiesta prodotta dalla Società dopo l'emanazione del decreto N. 56 e cioè il 23 Settembre 1919 per L. 5.312.018,15, ma , anche quella prodotta dalla Società stessa, per ~~la~~ causale identica , il 19 Maggio 1919 per L. 6.899.900, richiesta , quest'ultima, che portò alla liquidazione a favore della Società Ansaldo della somma di L. 4.536.100 conteggiata nel compenso globale per semilavorati di cui all'art. 2 comma I del citato decreto . Consegue altresì che essendo stata la predetta somma di oltre 4 milioni e mezzo pagata alla Società Ansaldo dall'Amministrazione Militare senza una corrispondente causa legale lo Stato ha diritto al ricupero dell'indebitato pagato previa deduzione della complessiva somma di L.811.259 riconosciuta spettare, con le dianzi esposte determinazioni , alla Società predetta a titolo di compenso per materiali semilavorati in conto del complesso sperimentale (L. 80.000.) e per svalutazione di materie prime approvvigionate (L.731.259) e quindi al ricupero di L. 3.724.841 .

Le argomentazioni addotte dalla Ditta al fine di evitare in suo confronto il predetto ricupero sono inammissibili :

La sistemazione "Ansaldo " di cui al più volte ricordato decreto N. 56 non fu effettuata , come pretenderebbe sostenere la Società, in base ad una transazione o ad una liquidazione a forfait , bensì alla stregua della



liquidazione delle singole partite debitamente provate e documentate . Le norme riguardanti le attribuzioni del Comitato Interministeriale (decreto Luogotenenziale N. 1698 del 17 Novembre 1918) escludono che fosse in facoltà del Comitato medesimo effettuare transazioni . Le trattative alle quali la Società intende riferirsi , intercorse tra la Società stessa ed il presidente della Giunta Esecutiva, non avevano, nè potevano avere , valore transattivo , ma quello soltanto di accettazione da parte della Società, senza corrispondente impegno da parte dello Stato delle basi di massima di una futura liquidazione di competenza esclusiva del Comitato Interministeriale coadiuvato dalla Giunta . Non solo con la Società Ansaldo, del resto, ma anche con le altre Ditte, fu normalmente seguito il predetto procedimento che mirava evidentemente allo ^{scopo} ~~scopo~~ di più rapidamente giungere alle sistemazioni e di evitare , per quanto era possibile i ricorsi delle ditte al Collegio Arbitrale .

Alla determinazione della somma di L. 650.000.000 per complessivo compenso delle rescissioni ~~xxxxxxxx~~ delle commesse Ansaldo , la Giunta ed il Comitato Interministeriale pervennero come è rimasto comprovato dalle testimonianze raccolte, in base ai risultati delle liquidazioni delle singole partite . Però , per quanto riguarda i semilavorati, è rimasto anche accertato, con l'inchiesta compiuta che le trattative preliminari con la Società nonchè le operazioni definitive di sistemazione da parte della Giunta e del Comitato Interministeriale furono sempre viziatae dall'errato presupposto



che a comporre il compenso liquidato dapprima dalla Commissione Unica (De Angelis) in L. 218 milioni e mezzo e quindi inoltre 239 milioni di lire , concorressero materiali realmente commissionati dal R. Esercito e non anche , come di fatto invece è avvenuto , materiali attribuiti dalla Società Ansaldo col Mod. A del 19 Maggio 1919 ad una commessa della R. Marina e per giunta insussistente . Inammissibile inoltre è l'ipotesi formulata dall'Ansaldo che la somma di lire 4.536.100 indebitamente liquidata dal Comitato con attribuzione alla pretesa commessa della R. Marina stia invece a rappresentare compensi per semilavorati del calibro 102/35 afferenti a commesse del R. Esercito , giacchè i materiali semilavorati dell'Esercito del calibro predetto, compensabili in sede di sistemazione ammontavano a sole L. 100.000 e si riferivano a code di circostanza per autocannoni e nessun'altra rivendicazione in occasione della predetta sistemazione , era ammissibile a favore dell'Ansaldo in base alla lettera 12 Giugno 1917 di S.E. Dall'Olio per il fatto che con tale lettera , come risulta chiaramente dal suo stesso testo, non venne data nessuna nuova commessa di materiale da 102/35 , ma fu provveduto soltanto a regolare la produzione e la consegna del materiale di detto calibro in allestimento per commesse precedenti , e per il fatto altresì che , alla data della sistemazione, la Società Ansaldo - come risulta da lettera 9 Agosto 1919 N. 48384 del Comitato Interministeriale al Ministero di Marina - aveva già consegnati all'esercito

tutti i cannoni da I02/35 ad essa commissionati , sicchè nessun indennizzo le pareva spettare per il detto materiale .

Appare indiscutibile, pertanto il diritto dell'Erario alx recupero della somma già liquidata per errore dal Comitato ministeriale per materiale da I02/35 e pagata dall'Amministrazione Militare , previa deduzione però dalla somma stessa dei compensi riconosciuti complessivamente spettare , per il materiale medesimo , alla Società Ansaldo in L. 811.259.

Dovendo poi i semilavorati del calibro I02/35 non coperti da commessa essere considerati di proprietà della Società Ansaldo nè consegue che il debito che la Società stessa ha tuttora verso lo Stato in dipendenza dell'acquisto da essa fattox di tutti i materiali semilavorati già compensati con la somma di lire 239.005.761 , deve essere diminuito del costo relativo ai predetti materiali di proprietà di essa Società .

E poichè tale costo , giusta la liquidazione già notificata alla Ditta Ansaldo con lettera raccomandata N. 1823 D . del 31 Marzo u.s. è stato determinato in lire 242.376,16 ne consegue che il suddetto debito di L.13 milioni lo si deve considerare , in dipendenza delle dianzi esposte determinazioni , residue a L. 12.757.623,84 .

PER QUESTI MOTIVI

viste le leggi 18 Luglio 1920 N. 999 e 29 Dicembre 1921 N.1979 ;





visto il regolamento approvato con R.D. 4 Maggio 1922 N. 638 ;

DEFINITIVAMENTE DELIBERANDO

DICHIARA priva di fondamento giuridico ed inammissibile, per inesistenza di commessa, la richiesta avanzata il 23 Settembre 1919 dalla Società Anonima Gio. Ansaldo e C. per ottenere il pagamento dei materiali semilavorati per settanta cannoni e settanta affusti del calibro 102/35 S.A.V. 1918 (Marina) ;

DICHIARA, del pari, priva di fondamento giuridico anche l'altra istanza 19 Maggio 1919 in base alla quale il Comitato Interministeriale liquidò, con proprio decreto N. 56 del 17 Settembre 1919 alla predetta Società, per i materiali semilavorati di cui sopra, un compenso di lire 4.536.100 conteggiato nella somma di L. 239.005.764 di cui all'articolo 2 del decreto stesso, nonostante la contraria affermazione contenuta nel comma 2 di detto articolo :

RICONOSCE sussistere, in base alla lettera 6924 in data 31 Ottobre 1918 dell'Ufficio di Vigilanza delle Armi Navali in Sampierdarena, un impegno da parte dell'Amministrazione della Marina verso la Società Ansaldo limitatamente ad un solo complesso del calibro e tipo suddetto avente carattere sperimentale e determina in L. 80.000 il compenso spettante alla Società predetta per il materiale da essa posto in lavorazione per l'allestimento del dianozi indicato complesso ;

RICONOSCE, altresì, competere alla nominata Società in dipendenza degli incitamenti ad essa fatti dalla R. Marina affinché si tenesse pronta per l'esplet



tamento della futura , eventuale , commessa degli altri 69 complessi da 102/35 , un compenso a titolo di svalutazione di materie prime approvvigionate e determina il compenso stesso in lire 731.259 lasciando le materie stesse alla Ditta ;

DICHIARA tenuta la Società Gio. Ansaldo e CO. a rifondere all'Erario la somma di L. 3.724.841, pari all'ammontare di L.4.536.100 da essa indebitamente percepito in base alla suddetta istanza 19 Maggio 1919, diminuito dell'importo complessivo , in L. 811.259 dei compensi riconosciuti , con la presente deliberazione, spettare alla Società stessa ;

DETERMINA , infine , in L. 12.757.623,84 anzichè in L. 13. milioni il debito della predetta Società verso lo Stato per i materiali semilavorati ad essa venduti giusta nota 11. Febbraio 1920 N. 58283 del Comitato Interministeriale (Segreteria Generale Ufficio Residui) .

Roma 18 *Novembre* 1922

IL PRESIDENTE

U. Mezzanin

IL SEGRETARIO POLITICO

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE
DI GUERRA

Nella vertenza sulla doppia vendita dei cannoni da
381/40 Ansaldo alla Regia Marina e al Regio Esercito

Deliberando su la Relazione e le proposte della Sot-
tocommissione C - Lette le difese della Società An-
saldo contenute nei memoriali esibiti

ha emesso la seguente DECISIONE

Ritenuto, che con contratto 9 agosto 1913 il Mini-
"Gio.
stero della Marina affidava alla Società Ansaldo e
C. " la fornitura di quattro coppie di cannoni da
381/40 al prezzo unitario di lire 410.800 insieme al-
le culle ed accessori;

Che il 6 agosto 1916 il Ministero per le Armi e Mu-
nizioni chiedeva al Ministero della Marina la cessione
di due cannoni da 381/40 in avanzata costruzione
presso la ditta Ansaldo, e il Ministero della Marina
acconsentiva a tale richiesta;

Che successivamente il Ministero della Marina, ade-
rendo ad analoghe richieste del Ministero per le Armi
e Munizioni, cedeva all'Esercito, entro l'agosto 1917,
altri cinque dei cannoni da 381/40, di cui al contratto
sopra citato, già in costruzione presso la ditta Ansal-





Che, giusta le norme pubblicate, nel giugno 1916, nel Giornale Militare Ufficiale e nel Foglio d'ordini del Ministero della Marina, regolanti i passaggi di materiali dall'una all'altra amministrazione ~~militare~~ militare, tali cessioni dei cannoni da 381/40 erano avvenute gratuitamente, con semplice passaggio di carico;

Che intanto, in base al contratto 6 agosto 1913, la R. Marina aveva effettuato alla Società Ansaldo il pagamento delle prime rate di tali cannoni, ed era divenuta, in virtù di questi pagamenti, proprietaria dei materiali sino all'ammontare della somma pagata - come da dichiarazione registrata, rilasciata dalla Società Ansaldo ;

Che, nonostante l'esazione di tali pagamenti e il trapasso di proprietà dei materiali sino alla concorrenza della somma pagata, la Società Ansaldo stipulava col Ministero per le armi e munizioni, ad insaputa della Regia Marina, con contratto 6 settembre 1917, n° 1513, ratificato il 20 stesso mese, l'allestimento e la fornitura di quattro cannoni da 381/40 ad un prezzo unitario di gran lunga superiore a quello contrattato con la R. Marina, e cioè al prezzo unitario di lire 100.000 - e percepiva, in forza di tale contratto, dall'Amministrazione Militare l'anticipo del 50 per cento del prezzo complessivo della fornitura, e cioè la somma di lire 4.714.000 dopo la registra-



zione del contratto, e successivamente riscuoteva, in data 31 ottobre 1917, la somma di lire 2.218.500; in data 27 dicembre 1917 la somma di lire 1.050.000; in data 9 gennaio 1918, la somma di lire 1.287.000; in data 27 aprile 1918, la somma di lire 118.500; e cioè complessivamente la somma di lire ~~118.500~~ 9.388.000 sull'ammontare complessivo di lire 9.428.000 del contratto 1513.

Che, saputasi dalla R. Marina la esistenza di detto contratto 1513 dopo che la Società Ansaldo aveva riscosso l'anticipo del 50 per cento del prezzo complessivo della fornitura all'Esercito nonchè gli altri tre primi pagamenti in conto di tale contratto, la Direzione Generale di artiglieria e Armamenti presso il Ministero della Marina faceva presente al Ministero per le armi e munizioni che, essendo stati quei cannoni da 381/40, ceduti gratuitamente all'Esercito, a richiesta di esso, e avendo la R. Marina eseguito alla ditta Ansaldo i pagamenti delle prime rate per quei cannoni " non potevasi supporre che la ditta Ansaldo alienasse, a suo beneficio, materiale,



almeno in parte, non suo " .

Che successivamente l'Ufficio legale Armi e Munizioni riferiva al Commissario Generale per le armi e munizioni, che l'ingegnere Manzitti, per la ditta Ansaldo, " cercava di trarre in equivoco l'Amministrazione Militare, confondendo la vertenza attinente ai cannoni da 381/40 con gli impianti binati relativi; e che le circostanze di fatto relative alla vertenza condannavano, soprattutto dal lato morale, la ditta Ansaldo " .-L'Ufficio legale stesso disponeva quindi per l'annullamento di tale contratto 1513, che, non senza lunghe tergiversazioni della ditta Ansaldo, veniva annullato con atto 1° novembre 1918 firmato dal Presidente della Società Ansaldo, comm. Pio Perrone.

Considerato che manifesta rivelasi la mala fede della Società Ansaldo nella stipulazione del contratto n°1513 col Ministero per le armi e munizioni.

Di vero la Società Ansaldo sapeva di non potere più disporre di quei cannoni 381/40, dal momento che essa aveva rilasciato - dietro i pagamenti effettuati



dalla R. Marina per la fornitura di tali cannoni e giu-
sta l'articolo 10 del contratto 9 agosto 1913 colla
R. Marina - dichiarazione registrata di proprietà, da
parte della R. Marina, dei materiali fino all'ammontare
del valore corrisposto : non poteva quindi l'Ansaldo
alienare materiali, che oramai più non le apparteneva-
no, facendo oggetto di altro contratto con altro Ente.

Per contro, la Società Ansaldo - senza nemmeno rendere
edotta la R. Marina che erano in corso tra essa Socie-
tà e il Ministero Armi e Munizioni trattative per la
vendita, a nuovi e ben maggiori prezzi, di quegli stes-
si cannoni 381/40 già venduti alla R. Marina - stipulò
con l'Esercito, a perfetta insaputa della R. Marina,
l'allestimento e la fornitura di quegli stessi cannoni,
tacendo col nuovo contraente che dei materiali era
proprietaria, almeno in parte, la Marina.

Che accertata la ~~misera~~ scienza della doppia vendi-
ta e così la mala fede della Società Ansaldo e del
suo Presidente, comm. Pio Perrone, il quale ebbe a firma-
re il contratto con cui detta vendita fu stipulata ed



ebbe a trattare e sottoscrivere il successivo atto di annullamento in data 1° novembre 1918, indubbia è la responsabilità della Società stessa e del suo Presidente, comm. Pio Perrone, in dipendenza del sovra citato contratto n° 1513, e ne discende l'obbligo in costoro del pagamento degli interessi maturati sui pagamenti effettuati alla Società Ansaldo in conto di detto contratto.

Viste le leggi 18 luglio 1920 n° 999 e 29 dicembre 1921 n° 1979; nonchè il R. Decreto 4 maggio 1922 n° 638;

P. Q. M.

LA COMMISSIONE, esaminati gli atti ed esaminate le difese della Società " Gio. Ansaldo e C. " ;

PROPONE dichiararsi la responsabilità della Società Anonima " Gio. Ansaldo e C. " e, in solido, del comm. Pio Perrone, in proprio, in dipendenza del contratto n° 1513 in data 6 settembre 1917, stipulato fra l'Amministrazione Armi e Munizioni e la Società predetta, avente per oggetto la fornitura di quattro cannoni da



381/40, contratto quindi annullato e rescisso con atto 1° novembre 1918, firmato dallo stesso comm. Pio Perrone.

PROPONE altresì dichiararsi tenuta la Società Anonima Gio. Ansaldo e C., e solidalmente il comm. Pio Perrone, a versare allo Stato la somma di lire 596.530.90 per interessi maturati sui pagamenti effettuati alla Società Ansaldo in conto di detto contratto n° 1513 dall'Amministrazione Armi e Munizioni.

Così deliberato addì 15 luglio 1922 in assemblea plenaria; *univ. del 15 luglio 1922.*

IL PRESIDENTE

U. M. ...

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

J. ...

IL SEGRETARIO GENERALE

...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE
DI GUERRA

Nella vertenza con la Società Gio. Ascalone & C. e con
la Società Nazionale di Navigazione, circa i voli dei
pircaschi lasciati liberi di navigazione.

Dall'averla in Ascolana, Nicotria ed la Relazione
e le proposte della Commissione C.;

Visti gli atti e i documenti dell'intera causa, non-
chè i memoriali e i documenti prodotti dai presentanti ed
sponsabili;

Letta la diffesa fatta dalle Società suddette, non-
chè degli ex arbitri capi della stessa, fratelli Pio
e Mario Ferrara;

ha emesso la seguente

D E C I S I O N E

Ritornato che, applicata la legge in vigore per la guerra
per la quale furono fatti voli sovversivi, fu applica-
to il regime di navigazione aerea ai pircaschi della
Società Nazionale di Navigazione, giusta il 10 ottobre
1915 del fratello Pio e della Nicotria, ex arbitri
e della Società Gio. Ascalone & C. e per sospendere alle
condizioni di navigazione dei voli di guerra.

Che però con lettera 25 aprile 1916 n. 2, 1916, alla
Commissione Generale per il traffico Marittimo, Mio Fer-
raro, presidente della Società Ascalone, che era
che fossero liberati dalla navigazione il giorno 10
giugno della Commissione Nazionale di Navigazione, il pi-
rascio, che, reintegrato di volo da Società, il pircascho



monopolio, comprato dalla Società stessa, e gli altri
 piroscafi che la Società Nazionale di Navigazione stava
 acquistando per completare il servizio occorrente
 alla società Arcaide.

Una carta letta in pari data, n. 95 P. 101, al Sotto-
 segretario di Stato alle Arti e Manifatture, generale Dal-
 l'olio, lo stesso Pio Barone affermava la necessità
 della costruzione di nuovi piroscafi tutti
 della società Nazionale di Navigazione, e decideva che
 approvava che " la Società Arcaide per il traf-
 fico marittimo di cui si aveva incaricato che la fat-
 to della Società Iva ", e che " per gli stessi motivi,
 ed alla medesima data di tutti i piroscafi della So-
 cietà Nazionale di Navigazione, e che si sia concesso
 loro di essere tutti costruiti e fossero acquistati e
 noleggiati " .

Una di tali carte letta dal Barone, la Commissione
 Generale per il Traffico Marittimo, l'8 agosto del 1866
 al ministro delle Arti e Manifatture, stabiliva la linea asso-
 luta che si doveva tenere, e che era che la Società Iva
 avrebbe dovuto costruire e acquistare tutti i piroscafi
 della società Arcaide, per la linea di Napoli, n. 95
 P. 101, e che in conseguenza di ciò si doveva acquistare
 la società Arcaide, e che si doveva concedere a questa
 società " .

Una di tali carte letta dal Barone, la Commissione
 Generale per il Traffico Marittimo, l'8 agosto del 1866
 al ministro delle Arti e Manifatture, stabiliva la linea asso-
 luta che si doveva tenere, e che era che la Società Iva
 avrebbe dovuto costruire e acquistare tutti i piroscafi
 della società Arcaide, per la linea di Napoli, n. 95
 P. 101, e che in conseguenza di ciò si doveva acquistare
 la società Arcaide, e che si doveva concedere a questa
 società " .



la Società Anonima, chiedeva, con lettera 14 ottobre 1916 n° 23 R/318, alla Commissione Centrale per il traffico marittimo che fosse lasciato "a completa disposizione della Società Anonima" il piroscafo Cigno, allora vacante, di proprietà della Società Nazionale di Navigazione.

La Commissione Centrale per il traffico marittimo trasmetteva questa domanda, per l'opportuno parere, al sottosegretario di Amm. Marittimi, il quale osservava, con lettera 21 dicembre 1916 n° 154229, alla Commissione stessa, che osservava "che in forza della legge di trasporto e di navigazione, il traffico di corrispondenza di posta che si verificava lasciata, e a tener

contabile, si riferiva ai prodotti, ed a tutti gli altri servizi collegati in base al prezzo di registrazione".

Discordava la Commissione per la scelta di fare, in base al principio libero di registrazione il piroscafo Cigno, la quale Amm. Marittimi trovava in condizioni non idonee in rapporto alle altre condizioni, e che, anche nel caso di essere piroscafo per posta, non si vedeva di stabilire il solo libero, e cioè quello di registrazione. Paralelo prospettava la vendita del piroscafo libero di Cigno, il sottosegretario di Amm. Marittimi "Venne così fatta una convenzione per l'acquisto da regolamento della Società Anonima della nave di posta e di registrazione per il trasporto



to delle materie prime", e avesse altresì condizionato la libertà del Commercio all'esclusivo trasporto di materie prime destinate alla produzione di armi e munizioni (lettera 7 novembre 1916 n° 9095 T)

Che il Sottosegretario Armi e Munizioni, decidendo in conformità delle vedute della Commissione Centrale per il Traffico, con lettera 10 novembre 1916 n° 174693, informava la Commissione stessa di avere in pari data comunicato alla Società Anonima che "Utilizzazione del pireneforo 300wa e di altri simili lasciati in esercizio diretto alla Società Anonima deve essere controllata da questo Sottosegretariato, allo scopo di accertare che la quantità dei materiali trasportati mediante i ferrocarrili e quelle che si possono richiedere da una buona utilizzazione; e che questo Sottosegretariato della Commissione di requisizione terrà conto, all'obbedienza, proprio favore, alla ditta Anonima, per ogni vicenda, la differenza tra il modo di requisizione e il modo libero".

La lettera che il Sottosegretario Armi e Munizioni spediva alla Società Anonima il 10 novembre 1916, col n° 176732, era così espressa: tenore:

"Riferendosi alla mia di con la Società 13 R/423 del 2 novembre

"A maggior chiarezza di quanto è ora già accennato con la precedente lettera, si informa che l'utilizzazione del pireneforo 300wa e di altri simili lasciati a



" codesta Ditta dovrà essere controllata dall'Ufficio

" scrivente per quanto riguarda la qualità dei mate-

" riali trasportati e la loro quantità.

" Inoltre sarà addebitata a codesta Società ed a fa-

" vore del Sottosegretariato, per ogni viaggio, la dif-

" ferenza fra il nolo di requisizione ed il nolo libe-

" ro " .

Le lettere della Società Ansaldo in data 7 stesso me-

se, alla quale riferivasi quella del Sottosegretariato

Armi e Munizioni sopra trascritte, era una lettera a

firma Maria Perrone, nella quale si sollecitava per la

libertà del Cogne. Lo stesso Perrone non aveva mancato

di sollecitare altread, con lettera pure datata 7 novem-

bre 1916, il Presidente della Commissione del traffico

marittimo per la piena disponibilità del Cogne e degli

altri piroscafi della Società Nazionale di Navigazione

" per adibire il Cogne, insieme agli altri piroscafi

di questa Società, al servizio di trasporto dei mate-

riali e materie prime destinati alla produzione di ar-

mi e munizioni per la Difesa dello Stato.

Che il Ministero per i trasporti, nel prendere atto

di quanto il Sottosegretariato Armi e Munizioni infer-

mava di avere comunicato alla Società Ansaldo circa la

libertà del Cogne e degli altri piroscafi della Socie-

tà Nazionale di Navigazione, riconfermava - con lettera

19 novembre 1916 n°9402, al Sottosegretariato Armi e Mu-

nizioni - l'intesa che l'impegno per la ditta Ansaldo

" riflette non soltanto il piroscafo Cogne, ma tutti gli



altri " piroscafi della ditta stessa, e che il Sottosegretario Armi e Munizioni addebiterà alla ditta " medesima, per ogni viaggio, la differenza fra il nolo " di requisizione e il nolo libero " .

Che con lettera 28 novembre 1916 n. 25, avente per oggetto il piroscifo Cogra, la Società Ansaldo protestava contro le condizioni dell'addebito della differenza del nolo, adducendo che, se il Cogra avesse dovuto viaggiare a nolo di requisizione, avrebbe viaggiato in perdita e non avrebbe potuto ammortizzare il prezzo di acquisto. A dimostrazione di questo concetto, la ditta Ansaldo citava, in quella lettera, con le cifre alla mano, le spese sostenute per il Cogra.

Tale lettera di protesta dell'Ansaldo veniva comunicata dal Sottosegretario armi e munizioni alla Commissione Quotidiana per affari marittimi con nota 3 gennaio 1917, n. 205890, nella quale si legge che, contro i fatti citati che la Società Ansaldo sostiene circa il Cogra, " si ritiene che si deve dalla società in " grado di ammortizzare il corrispondente pagato per il " piroscifo Cogra, lasciandole la libera disponibilità " del vapore per un periodo di viaggi ufficiali, la no- " ta che la DSC ha per il nolo dei materiali tras- " portati calcolato il prezzo corrente di mercato " delle spese per il servizio viaggi e ridotte a portua- " re di destinazione il costo di acquisto del vapore " di requisizione. In conseguenza, la Commissione Quotidiana per affari marittimi deve al piroscifo Cogra



la libertà per un anno, col vincolo però di trasportare esclusivamente materiale bellico.

Che, contrariamente a quanto il Sottosegretariato Armi e Munizioni doveva credere, non veniva esercitato affatto il controllo dei carichi dei piroscafi lasciati in mercanzia diretta alla Società Anonima, e tanta merce veniva effettuata l'addebito, a favore del Sottosegretariato stesso, della differenza dei redditi: che nessun controllo fu mai esercitato dalle Armi e Munizioni sui carichi dei piroscafi Anonima; che della esenzione di mercanzia non fu mai tenuto conto, né addebitando all'Anonima, per ogni viaggio dei piroscafi liberi, la differenza tra costo libero e costo di acquisizione - giusta quanto era stato concordato fra il Ministero per i trasporti e il Sottosegretariato Armi e Munizioni, e giusta quanto era stato convenuto all'Anonima - né tenendo conto di tale differenza nella determinazione dei prezzi delle forniture commesse alla ditta Anonima. Ne conseguì che, mentre i prezzi delle forniture Anonime avrebbero dovuto essere, in base alla libertà della differenza netta, complessivamente inferiori di quel tanto che costituiva la differenza fra costo libero e costo di acquisizione, i prezzi delle forniture Anonime furono gravati di costo libero.

Che con lettera 12 agosto 1919 il presidente della Commissione della Giunta Nazionale di Caritate interviene per la estensione delle ipoteche di garanzia



ra faceva rilevare al Ministero della guerra che - contrariamente a quanto era stato disposto dal Sottosegretariato Arm e Munizioni di accordo col Ministero dei trasporti in occasione della esecuzione del requisizione dei piroscafi gestiti dalla Società Ansaldo - non era mai stato fatto, a quanto risultava alla Giunta, l'addebito della differenza fra il nolo libero e il nolo di requisizione, addebito che invece doveva farsi, per ogni viaggio, di tali piroscafi nel periodo oltre l'anno di libertà previsto dalla legge: che, stando alle informazioni comunicate alla Giunta stessa dal Ministero per i trasporti, l'importo di questa differenza non poteva essere di alcune di milioni di lire; che, dovendosi prendere in esame al riguardo e procedere ai dovuti rimborsi, la Giunta all'epoca transmissiva l'incarico relativo alla Direzione Generale per la liquidazione dei servizi per le Arm e Munizioni.

Che il Comitato Interministeriale per la sistemazione finanziaria delle industrie di guerra nel decreto 17 settembre 1919 n° 336, di sistemazione della contabile della Società Ansaldo, l'accava - con riserva dell'articolo II del decreto stesso - solve e imputandante tutte le eventuali variazioni di capitale dell'Amministrazione dello Stato verso la Società Ansaldo per regolamento dei noli dei piroscafi lasciati liberi per i trasporti al servizio proprio alla stessa stessa.

Che in data 4 dicembre successivo il Presidente della Giunta Provinciale invitava la Direzione dell'Amministrazione

costruzione di artiglieria di Genova - ente che amministrava i contratti della Societa Ansaldo - e trattenere sui crediti della societa stessa la somma di lire 80 milioni a garanzia dell'addebito per differenza nella somma e quella la Direzione generale per la liquidazione dei servizi per il 1919 e per i servizi non ancora accertati l'importo di tale addebito.

Con lettera in pari data il presidente della Giunta Esecutiva notificava tale fatto al Ministero della Guerra - Direzione Generale per la liquidazione dei servizi Anni e Trimestri e significando che era urgente che il Ministero Guerra si occupasse, nel concorso del Ministero dei trasporti, liquidazione dell'addebito suddetto.

Con il Circolo Amministrativo Anni e Trimestri (Assegnamento Terzi) che aveva a oggetto l'assegnamento di cui sopra, il Circolo di Guerra, Interministeriale per la liquidazione delle somme del 1919, con lettera 16 dicembre 1919 n° 4152, 17254 e con la Societa Ansaldo - la Societa Nazionale di Navigazione, che per la Repubblica dei servizi 1918, 1919 e 1920, avevano dato l'addebito per un credito di lire 1.000.000.000 e per i servizi, con l'importo di lire 1.000.000.000 e per i servizi, in cui la somma di lire 1.000.000.000 era periva e l'importo di lire 1.000.000.000 di lire 1.000.000.000.

Con la lettera 16 gennaio 1920, n° 33054, lo stesso servizio Amministrativo si occupava della Societa Ansaldo - la Societa Nazionale di Navigazione e con l'addebito di

Ne pagati alla Società Nazionale di Navigazione", protestava per i danni che le derivavano dal tempo di 70 milioni disposto dall'Amministrazione.

Che avanti questa Commissione d'inchiesta la Società Arbalde ripiegava sulla linea difensiva, tenuta di fronte all'Amministrazione, della netta differenziazione tra essa Società Arbalde e la Società Nazionale di Navigazione, e tentava cooperare la questione dei voli nella questione dei posini, sollevando prima, nella Memoria 25 marzo 1921 e nella Memoria aggiunta 10 ottobre successiva, le scemenze insinuate e dimostrate dall'Accidente Infortunio a fogli 42-54 della Relazione della Commissione C su questa vertenza - relazione approvata da questa Commissione d'inchiesta nell'assemblea plenaria odierna - ; e fece da quindi, dopo le contestazioni del Comandante Delegato, le deduzioni - in concorso dell'altra presunta responsabile Società Nazionale di Navigazione, e dei presunti responsabili fratelli Pio e Mario Marzoni, quali ora imputatori della ora suddetta Società - che sono contenute nei verbali originali preparati dalla difesa di tali presunti responsabili, e sono vagliate e respinte, quali infondate di fondamento, nella Relazione esistente a fogli 82-100.

Considerato che tutte copiose istruzioni è rimasta conservata, che la Società Arbalde e la Società Nazionale di Navigazione sono tenute in conto di amministrazione, e che nell'amministrazione della Società Arbalde si verificò questo fatto essenziale; che il-



della Società Nazionale di Navigazione, composta - per quarta riguardo i piroscafi soggetti a requisizione e che furono esentati da requisizione alla duplice condizione, suddetta, e per quarta riguarda il periodo di tempo fino all'armistizio - dei seguenti piroscafi: (Primo, Gennaga, Coque, Calimerie, Nicolaus, Iseo, Fagernes.

Considerato che la sua suddetta Società costituirono - come è ampiamente dimostrato nella Relazione della Sottocommissione C, approvata da sua Commissione - e realizzata in favore dello Stato, a costo dei rispettivi amministratori Pio e Maria Perrone, di quali erasi lasciata una gestione agiata, i lucri indebiti ed eccessivi della navigazione libera: e che pertanto le sue Società stesse devono riguardare solidalmente col fisco subito dallo Stato la dipendenza di tali lucri - e nella impunità che con artifici contabili gli utili siano in realtà stati corrisposti alla Società Nazionale di Navigazione.

Considerato che i fratelli Pio e Maria Perrone dettero anche favori in proprio corrispondenti colle loro cariche ed uffici, ma forse di cui non si può però aver notizia dalle amministrazioni che amministrarono la pubblica Amministrazione, la quale anche la requisizione, in rapporto al detto all'Armistizio, tutti i piroscafi della Società Nazionale di Navigazione, e quindi che Perrone, erasi anche dalla libertà di tal fisco stesso e per tanto vantaggio, e così - i suddetti - come è



SOTTOCOMMISSIONE B

MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI

La COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA ,
nelle sedute del 16 ^{e 18} Novembre 1922 , ha preso la seguente

DELIBERAZIONE :

Ritenuto che con contratto 31 Dicembre 1917 , Registrato in Napoli il 7 Gennaio 1918 , la Ditta Manifattura Cotoniere Meridionali Roberto Wenner e C. si obbligava verso l'Amministrazione Militare di fornire complessivamente 4 milioni 150 ~~xxxx~~ mila metri di stoffa di cotone , fornitura che doveva effettuarsi dal Gennaio a tutto il Giugno 1918 . In relazione al contratto citato il Ministero della Guerra invitava la Delegazione Trasporti a facilitare i trasporti di cotone da oltre oceano occorrenti per la fornitura di cui sopra , e a disporre che fosse concesso alla Ditta succennata la sconto particolare del 10 % sui prezzi di assicurazione, e ciò per essersene tenuto conto nelle trattative e nei prezzi vantaggiosi praticati dalla Ditta , e soggiungeva che lo sconto doveva essere applicato alle ~~xxx~~ partite destinate alle lavorazioni dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1918 per il quantitativo complessivo di circa 12 milioni di Kg. di cotone sodo. Tale cifra di 12 milioni fu scritta per errore , mentre la quantità di cotone occorrente per l'esecuzione del



contratto 31 Dicembre 1917 è al netto di Kg. 1.249.300. La Ditta , avvalendosi di tale errore trasportò con lo sconto del 10% un quantitativo di Kg. 4.366.790 in più di quelli necessari per l'esecuzione del contratto anzidetto . Considerato che per convenzione lo sconto del 10 % sui prezzi di assicurazione doveva essere applicato soltanto al quantitativo di cotone strettamente necessario per l'esecuzione del contratto di fornitura militare del 31 Dicembre 1917 , e non già anche a quello trasportato in eccedenza , e che è servito ai bisogni privati della Ditta . Infatti sebbene questa nella sua lettera di offerta della fornitura del 3 Dicembre 1917 avesse genericamente parlato dello sconto speciale di assicurazione, senza determinazione di quantità , non dimeno non solo questo sconto andava riferito a ciò che era materia del contratto, che venne poi stipulato addì 31 Dicembre 1917 , ma eziandio lo Stato , (Ministero della Guerra , Direzione Generale S.L.A.) , nel dare le disposizioni per l'esecuzione del contratto, con lettera 21 Dicembre 1917, manifestò alla Delegazione Trasporti che lo sconto doveva essere applicato alle partite destinate alle lavorazioni dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1918 , vale a dire alle merci destinate alla fornitura militare di quel periodo di tempo (Contratto 31 Dicembre 1917). E sebbene la complessiva quantità del cotone inservibile alla fornitura fosse stato indicato in quella lettera nella cifra di circa 12 milioni di Kg, nondimeno si è chiarito che quella cifra fu scritta per errore



... , e che la vera quantità , che andava determinata in base al metraggio di tela bastevole per la fornitura preveduta in contratto , era di Kg. 1.249.300 . -

Che pertanto la ditta fornitrice si è giovata dell'errore per importare con lo sconto speciale di assicurazione una quantità di cotone superiore a quella necessaria per l'esecuzione del contratto 31 Dicembre 1917 . -

Che lo sconto non poteva essere concesso che sul quantitativo strettamente necessario per la fornitura militare, giacchè , per le disposizioni emanate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (circolari 4 Febbraio e 11 Giugno 1917) lo sconto speciale accordato alle amministrazioni dello Stato veniva concesso altresì ai privati che trasportavano merci per conto e nell'interesse dello Stato , e non mai per il libero commercio .

Che lo sconto goduto sul quantitativo di Kg. *eccedente a quello bastevole per contratto di fornitura militare* 4.366.790 in un lucro indebito a danno dello Stato , *Contrattoria*

Che tale sconto indebitamente goduto ammonta a L. 266.048 ,90 - .

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta dichiara responsabile il Signor Canto Bruno fu Giuseppe , nella qualità di rappresentante legale della Ditta " manifatture Cotoniere Meridionali " con sede in Napoli , della somma di L. 266.048,90 , quale lucro indebito relativo al contratto di fornitura Militare del 31 Dicembre 1917 .

Il Procuratore Generale
Il Presidente
Il M. P. P.
~~Roma 16 Novembre 1922~~
Comando



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER LE
SPESE DI GUERRA nelle sedute del 7^{c/19} Novembre 1922 ha
preso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

Ritenute che nella notte dall'8 al 9 Agosto 1914 il Generale Solinas Gennaro quale Ispettore Ippico, concedeva a Ramucci Cesare la intera rimonta muli di Sicilia, Costui si obbligava di ~~ris~~ fornire all'Amministrazione 6.000 muli ridotti poi a 5651 nel termine di un mese, prorogato, poi di otto giorni, al prezzo di L. 1.000 ciascuno. Questo prezzo parve una enormità al Colonnello Fadini Vice Ispettore Ippico che provocò ed ottenne la lieve riduzione di L. 15 per capo.

Il Generale Turletti Giovanni nell'aprile 1915 in un'inchiesta eseguita per incarico del Ministero della Guerra, fra l'altro, accertò che nello stesso tempo della suddetta rimonta il 36° Reggimento Artiglieria acquistava muli per il prezzo medio di Lire 654,60 escluse le spese di trasporto ed accessori, e di 670 nette da ogni spesa.

Parecchi mesi dopo, e cioè nel Novembre e nel Dicembre 1914 la Commissione di Rimonta di Foggia acquistò muli per il prezzo di L. 765 ciascuno.

Alla fine del Gennaio 1915 lo stesso Generale Solinas, nel dare istruzioni al Maggiore Orsi Guido presidente della Commissione di rimonta che operò in Siracusa, fissava il prezzo medio di L. 1.000, ed i pagamenti furono fatti dal Maggio 1915.



Considerato che i fatti enunciati siano sufficienti per ritenere che sia eccessivo il prezzo di L.985 stabilito nell'anzidetta convenzione. Invero vi è una differenza enorme (L. 315) fra questo prezzo e quello medio (670) degli acquisti fatti dal suddetto reggimento. Né la differenza può essere giustificata dai pretesi requisiti speciali dei muli forniti dal Ranucci, perchè si è accertata in modo indubbio dall'interrogatorio di costui che gli animali da lui venduti erano di quattro categorie: muli da montagna, da carrette, da battaglione, da salmerie alpine e da soma in proporzioni quasi uguali. Vi era soltanto una lieve differenza in più per i muli di artiglieria da montagna, differenza che lo stesso Ranucci ha specificato nella stessa memoria dicendo che i capi di quest'ultima categoria erano circa 2.000. Contro la confessione del Ranucci è vano opporre qualsiasi argomento diretto ad elevare questa cifra.

Considerato che nel periodo prebellico e durante la guerra il prezzo dei quadrupedi andò sempre aumentando per la legge economica dell'offerta, minore rispetto alla maggiore domanda per le esigenze militari sempre crescenti; pertanto non possono fare meraviglia i prezzi maggiori delle rimonte successive; ma, malgrado ciò, in alcune di esse come in quella suddetta di Foggia il prezzo fu minore (765) di quello fissato nella convenzione Ranucci e uguale nella rimonta Orsi, che fu ordinata dallo stesso Generale Solinas circa



sei mesi dopo, ed eseguita quasi dopo un anno .

Considerato , peraltro, che per determinare la misura dell'eccessività del prezzo, si deve tener conto del tempo brevissimo (giorni 38) in cui fu eseguita la rimonta in relazione alla quantità dei muli forniti (5651;) donde la necessità di notevoli spese di organizzazione ; nonchè dell'ammontare dell'imposta sui profitti di guerra pagata dal Ranucci .

valutate tutte le circostanze la Commissione nel suo spirito di equità crede giusto di non fare alcun addebito per i duemila muli di artiglieria da montagna, e di stabilire la somma di L. 200 come quota di ricupero per ciascuno degli altri 3.651 muli .

Dal prodotto di questa cifra per 200 si ricava la somma di L.730.200 (settecentotrentamiladuecento) di cui si deve far carico , oltre alla somma di L.65286,47 (sessantacinquemiladuecentottantasei , e centesimi quarantasette) per tassa di registro non pagata .

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta dichiara Ranucci Cesare fu Adriano responsabile della somma di L.730.200 (settecentotrentamiladuecento) quale lucro eccessivo in ordine alla convenzione dell'8 Agosto 1914 per la rimonta muli di Sicilia , oltre alla somma di L. 65.286,47 (sessantacinquemiladuecentottantasei e cent. quarantasette) per tassa di registro .

*Il segretario esecutivo
A. Longo di Testrig*

*Il Presidente
di Ranucci, incaricato
Cesare Ranucci*

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE LI INCHIESTA SULLE GRESE DI
GUERRA nella seduta del 21/8 novembre ^{1922.} ha preso la seguente
deliberazione

Ritenuto che con contratto 31 Agosto 1917, registrato a Firenze il 9 Settembre N. 2696 la Società Anonima Conserve Alimentari Luigi Torrigiani di Sesto Fiorentino si obbligava a fornire all'Amministrazione Militare 200 (duecento) milioni di razioni di condimento per il prezzo di lire 0.024 a razione . Fu espressamente convenuto che di Kg. 29.570 di ingredienti si dovevano ricavare 2500 razioni di condimento concentrato . Invece nell'esecuzione del contratto se ne ricavarono 2384 . Fu fatto rilevare ciò alla ditta , la quale spiegò la differenza con un errore di trascrizione nel contratto della formula del concentrato . Ma questa spiegazione non persuase l'Amministrazione Militare , la quale invece ritenne che pel maggior numero di razioni ottenute dalla detta massa di ingredienti doveva diminuire proporzionalmente il prezzo della razione .

Il maggior profitto in relazione al maggior rendimento in razioni fu determinato dall'Amministrazione Militare in L.1.800.000, ma si allineò alla transazione 14 Febbraio 1919 registrata a Firenze il 22 Maggio 1919 al N. 10502 , per effetto della quale la società pagò solo lire 600.000 . Questa transazione fu preceduta dal parere conforme del Consiglio di Stato , il quale però per un errore materiale , contenuto nella relazione del Ministero della Guerra, partì dal presupposto che il maggior profitto della ditta fosse di L.800.000 , anziché di lire 1.800.000 .

Considerato che sia indiscutibile il diritto di rivedere la transazione ai termini dei poteri conferiti a questa Commissione dalle leggi 18 luglio 1920 N.999 e 29 dicembre 1921 N. 1979 .

Che caduta nel nulla la transazione , salvo a tener conto della somma pagata dalla ditta , non può ducitarsi che la Società Torrigiani abbia conseguito indebito lucro nella suddetta somma nella esecuzione del contratto su accennato . Invero se il prezzo unitario contrattuale di lire 0.084 per razione era commisurato al costo di un determinato quantitativo di materie prime, non vi ha dubbio che essendo stato dallo stesso quantitativo ricavato di fatto un numero di razioni maggiore del previsto (2884 invece di 2500) , qualunque ne sia stata la causa, la ditta incassò per ogni razione un sopraprezzo da calcolarsi in relazione al minor quoziente che risulta, dividendo detto costo per il maggior numero di razioni effettivamente ricavate . Tale sopraprezzo per ciascuna razione si è determinato in Kg. Lire 0.009 col seguente calcolo ; il prezzo della massa di ingredienti in Kg. 89.570 è uguale (prezzo della razione in lire 0.084 - il costo di lavorazione in lire 0,020 moltiplicato pel numero fisso di razioni 2500 = lire 160) . Se invece dal numero di razioni 2500 si ha xxxx il numero 2884, la differenza di prezzo per ciascuna razione o sopraprezzo, come si è detto, si ottiene così :

$$160/2500 - 160/2884 = \text{Lire } 0,009 .$$

Il prodotto di lire 0,009 per 200 milioni di razioni dà la somma di lire 1.800.000 , cioè quella determinata dall'Amministrazione Militare come maggior profitto ricavato

dalla Società Torrigiani nella esecuzione del contratto contestato .

Per tali motivi

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Società Italiana Prodotti Alimentari Luigi Torrigiani rappresentata dal Consigliere Delegato e Direttore Generale Rap. Ulisse Cressini con sede in Roma in Via Bocca di Leone N. 78 della somma di Lire 1.800.000 (un milione e duecento mila lire), quale lucro indebito relativo al contratto 31 Agosto 1917 stipulato fra essa Società e l'Amministrazione Militare .

Il Segretario Parlamentare

[Firma illeggibile]

Il Segretario Generale

Giuseppe D'Agostini

Il Presidente
U. Marziani



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA PER LE
SPESE DI GUERRA *nella seduta del*

10 Dicembre 1922 *Espresso* DELIBERAZIONE

Ritenuto che con atto aggiuntivo 27-Dicembre 1918, registrato a Firenze il 28 Gennaio 1919 al N. 139, la Società Italiana Prodotti Alimentari Luigi Torrigiani si obbligava a fornire all'Amministrazione Militare 40 milioni (quaranta milioni) di razioni di condimento, oltre le duecento milioni di cui al Contratto 31 Agosto 1917, registrato a Firenze il 19 Settembre N. 266. Furono convenute le medesime condizioni di questo contratto e cioè il prezzo di L. 0,084 a razione, e la norma (Art 33) per la quale da Kg. 89.570 di ingredienti si dovevano ricavare 2500 razioni di condimento concentrato.

Ciò posto, richiamando quanto si è detto nell'altra deliberazione relativa a quel contratto, si deve ripetere che dalla detta massa di ingredienti si ricavarono 2884 razioni invece di 2500. Fu fatto rilevare ciò alla Ditta, la quale spiegò la differenza con un errore di trascrizione nel contratto della formula del concentrato. Ma questa spiegazione non persuase l'Amministrazione Militare, la quale invece ritenne che pel maggior numero di razioni ottenute dalla ripetuta massa di ingredienti doveva diminuire proporzionalmente il prezzo della razione.

Il maggior profitto in relazione al maggior rendi-



mento in ragioni fu determinato dall'Amministrazione Militare in lire 1.800.000 , ma si addivenne tanto pel contratto 31 Agosto 1917 quanto per l'altro aggiuntivo 27 Dicembre 1918 alla transazione 14 Febbraio 1919 registrato a Firenze il 22 Maggio 1919 al N.12522, per effetto della quale la Società pagò solo L.600.000 . Questa transazione fu preceduta dal parere conforme del Consiglio di Stato , il quale però per un errore materiale contenuto nella relazione del Ministero della Guerra , partì dal presupposto che il maggior profitto della Ditta fosse di lire 800.000 , anziché di lire 1.800.000 .

Considerato che sia indiscutibile il diritto di rivedere la transazione ai termini dei poteri conferiti a questa Commissione dalle leggi 16 Luglio 1920 N. 999 e 29 Dicembre 1921 N. 1979 .

La eccezione di incompetenza proposta dalla Società è destituita di fondamento giuridico , pur essendo vero che le transazioni non siano prevedute espressamente dalle leggi citate . Basta osservare che per il codice civile (Art. 1764) le transazioni sono contratti , e come (art. 1772 stesso codice) hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile; come la conseguenza , che come le sentenze , anche se passate in cosa giudicata , non sono di ostacolo alle indagini della Commissione , così non possono negare le transazioni .

Conclusa nel nulla la transazione , non può dubi-



tarsi che la Società Torrigiani, abbia conseguito indebita profitto per la somma di lire 360.000 (trecentosessantamila) nella esecuzione del suddetto atto aggiuntivo 27 Dicembre 1918. Invero se il prezzo unitario contrattuale di lire 0.084 per razione era corrispondente al costo di un determinato quantitativo di materie prime, non vi ha dubbio che esso, do stato dello stesso quantitativo ricevuto di fatto un numero di razioni maggiore del previsto (2884 invece di 2500) qualunque ne sia stata la causa, la ditta incassò per ogni razione un sopraprezzo da calcolarsi in relazione al minor quoziente, che risulta, dividendo detto costo per il maggior numero di razioni effettivamente ricevute. Tale sopraprezzo per ciascuna razione si è determinato in lire 0.009 col seguente calcolo. Il prezzo della massa di ingredienti in Kg. 89.570 è uguale (prezzo della razione in lire 0.084 - il costo di lavorazione in lire 0.020) moltiplicato pel numero fisso di razioni 2500 = lire L. 160. Se invece del numero di razioni 2500 si ha il numero 2884 la differenza di prezzo per ciascuna razione o sopraprezzo, come si è detto, si ottiene così:

$$\frac{160}{2500} - \frac{160}{2884} = \text{lire } 0.009$$

Il prodotto di lire 0.009 per 40 milioni di razioni dà la somma di lire 360.000.

Appena occor e rilevare che non si deve tenere



conto delle L. 600.000 pagate dalla Società per effetto della transazione, perchè furono già dedotte nello altro addebito relativo al contratto 31 Agosto 1917 .

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Società Italiana Prodotti Alimentari Luigi Torriciani rappresentata dal Consigliere Delegato Direttore Generale Rag. Ulisse Crescini con sede in Roma in via Bocca di Leone N. 78 della somma di lire 360.000 (trecentosessantamila) quale lucro indebito relativo all'atto aggiuntivo 27 Dicembre 1918 stipulato tra essa Società ed l'Amministrazione Militare ;

Il Presidente
U. Mussolini

Il Segretario Generale

Il Segretario politico
Francesco...



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE
DI GUERRA.

Nell'adunanza plenaria del 23 luglio 1918 ha deliberato il ricupero di cui appresso, a carico del Consorzio Merluzzi e Stoccafissi in liquidazione, con sede in Genova.

F A T T O

Il 23 ottobre 1918 il Ministero degli Approvvigionamenti On. Silvio Crespi, stipulò con alcune fra le più importanti ditte importatrici di Merluzzi e Stoccafisso una convenzione, con la quale, allo scopo di disciplinare il commercio in Italia della derrata suddetta, durante il periodo di guerra e per i sei mesi successivi alla firma del trattato di pace, veniva costituita sotto gli auspici e la vigilanza del R. Governo, un Consorzio tra gli importatori ed agenti di cose estere in Italia per la merce suddetta. Il nuovo ente si intitolò « Consorzio per la importazione e distribuzione dei Merluzzi e Stoccafissi ». Aveva il Capitale di L.5. milioni da versarsi dai consorziati, più altri 5 milioni di garanzia da parte dei consorziati stessi.

Fu redatto uno Statuto formato parte integrante delle convenzioni, ed approvato dal Ministro Crespi in data 12 Gennaio 1919.

Con D. L. del 12 Dicembre 1918 n. 2032 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 Gennaio 1919, il Consorzio fu eretto in ente morale Autonomo (art. 3),



riservandosi ad esso l'importazione e la distribuzione della merce menzionata, non potendo (art.3) dalla data della data di pubblicazione di dette decreti, essere rilasciata alcuna licenza di importazione nel Regno per merluzzi e stoccafissi di qualsiasi qualità e provenienza per conto di ditte private.

Al Consorzio avevano diritto di appartenere le Ditte, che avevano esercitato abitualmente, per non meno di un triennio, il commercio del merluzzo e delle stoccafissi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, cioè con lo scens per tal periodo di tempo di un minimo di 1.000 quintali.

I prezzi di vendita sarebbero stati stabiliti periodicamente dal Governo, sulla proposta del Consorzio, ed in riferimento a quelli di origine, secondo le categorie del merluzzo.

Nella determinazione dei prezzi si sarebbe dovuto calcolare un sovrapprezzo di L.15 per qla, destinato ad essere accantonato per costruire un fondo per le possibili perdite ed avarie, da liquidarsi a fine di ogni esercizio, mentre le eventuali eccedenze di detto fondo sarebbero passate al conto utili consorziali.

La lettera contratta 28 maggio 1918 N.61573 del Ministero Approvvigionamenti fissava poi i seguenti canoni.

1°- L.20 al qla. per merce acquistata e finanziata a cura del Consorzio, e rilevata dagli importatori e



venduta ad enti privati.

2)- L.10 al Qle per le merci vendute a conto del Governo, e per quelle cedute alle Amministrazioni governative.

3)- L.3 al Qle. per rimborso spese generali e di amministrazione.

Tali compensi erano al di fuori delle L.15 al Qle destinate a costituire il fondo di accantonamento, nel quale innanzi si è detto.

Al Ministero Approvvigionamenti sarebbe state devolute ogni ulteriore utile, risultante dalla gestione, depurata delle somme suddette (compense, spese generali, accantonamento) e determinantesi per effetto dei prezzi di vendita in rapporto a quelli di acquisto.

Il Consorzio provvede alla importazioni con fondi propri, ed ottenuti a credito delle Banche; se non che che determinatasi per diverse ragioni nei primi mesi del 1930 una contrazione del credito bancario, le State con R. Decreto 29 Luglio 1930 si indusse a finanziare il Consorzio con 25 milioni, prelevandoli dal Conto Corrente e esistente a favore del Commissariato Approvvigionamenti, sulle Banche di emissione, percependo dal Consorzio l'interesse del 6%.

La vigilanza governativa sul Consorzio fu esercitata a tenere della convenzione, a mezzo di un delegato ministeriale, al quale, dopo il detto finanziamento,



fu aggiunte un sindaco di nomina governativa.

Il Conserzio ebbe vita dal Novembre- Dicembre 1918 al 30 Aprile 1921 con tre esercizi finanziari, chiusi rispettivamente al 30 Giugno 1919, al 30 Giugno 1920 ed al 30 Aprile 1921, data in cui giuridicamente, secondo la convenzione fondamentale, ne cessò la esistenza (nei mesi cioè dopo la data ufficiale di cessazione delle ostilità di guerra.)

Il Commissariato approvvigionamenti ottenne però che nel periodo posteriore a tale data, durante cioè la sua liquidazione, il Conserzio esitasse una scorta già preconstituita di 50.000 qli di merce, nella finalità di attenuare lo sbalzo dei prezzi, che sul mercato avrebbe potuto provocare il passaggio al libero commercio.

La vendita della scorta è così ultimata ed il Conserzio è per chiudere la sua liquidazione.

Il Conserzio distribuì merce per qli 774.055.035, raggiungendo un utile determinato dalla scala percentuale dei compensi di L. 20, e L. 10 al qle (al di fuori cioè di quanto poteva restare alla L. 15 al qle. del fondo di accantonamento) al L. 13.453.830, 85.

Di detta merce qli 107.683,06 erano di proprietà del Commissariato Approvvigionamenti e dettate al Conserzio, per il compenso di L. 10 al qle., l'utile di L. 1.033.830,70, mentre alle Amministrazioni Militari furono cedute merci di proprietà del Conserzio per qli. 1.584,73



con la prevista percentuale di L.10 al Qle., con l'utile di L.15.847,30: solo Qli.19.807 fin dal primo esercizio per accordo speciale determinate da peculiari ragioni, erano stati già distribuiti al commissariato Militare di Napoli senza compense percentuale.

Aggiungente pertanto alla cifra raggiunta coi compensi suddetti in L.13.453.830,25
il ricavato dal fondo di accantonamento (L.15 al Qle., detrattate cioè per le perdite) in L. 7.733720,74

Il Consorzio ebbe utili complessivi per L.21.227.550,99

Senonché la imprevista depressione dei cambi e la diminuzione dei prezzi all'origine verificatasi nel corso dell'anno 1921, determinarono per Consorzio la necessità di una svalutazione nel prezzo dei 50.000 Qli. di merce che, come sopra fu detto, fu acquistata per la formazione della scorta da venderli in regime di libero commercio.

Il commissariato accettò di concorrere nella svalutazione, rifondando tutte il suo utile, determinato dal maggior prezzo di vendita e formando il cosiddetto fondo compensi prezzi, nell'ammontare di L.5.358.546,42, mentre il Consorzio alla sua volta preventivamente il suo concorso in detta svalutazione il L.6.631.158,54, da prelevarsi sin dagli utili già acquisiti.



Nell'effettivo smaltimento della merce però, era mai quasi ultimato, il Consorzio ebbe un rilevante maggior realizzo per circa L.4.646.937,27, cifra che si può petra variare in più e in meno a chiusura della liquidazione.

Sicché in definitiva, mentre il consorzio nella svalutazione, accettata dal Commissariato, si estese all'intero suo utile, fermatosi, come si è detto, per differenzia i prezzi di acquisto e quelli di vendita, in L.5.358.546,42, il Consorzio, vedendo le cifre suddette, dato il maggior realizzo, limitò il suo contributo a sole L.1.984.822,27.

Con convenzione 2 febbraio 1928 il Consorzio, ritenendo ormai chiusa la sua gestione nei riguardi del commissariato, definì i suoi rapporti economici con lo stesso.

A transazione delle varie contestazioni sollevate dall'Amministrazione, accettò di versare alla stessa la somma di L.1.000.000 a stralcio finale di ogni qualsiasi avere del fondo compensi prezzi, come per qualsiasi altre diritte, e ragione e pretesa, in dipendenza della gestione del Consorzio, oltre L.118.999 per partite contestate, alla base dei patti intercorsi, nel rendiconto dato del ricavo della merce di proprietà del Commissariato.

A tenere portante degli elementi forniti dalla



Razionalità del Commissariato sulla liquidazione del Consorzio, già definitiva, come si è detto, nei rapporti con lo Stato, risulta che il Consorzio, al netto di ogni spesa, e detratte le imposte di ogni specie (computate anche quelle che si presumono doversi pagare sulla liquidazione) nella somma complessiva di L.4.000.000, realizzò un utile netto, in parte già distribuito, di L.8.427.339,05.

La Settecommissione F. nella seduta del 26 aprile 1922; interrogò i rappresentanti del Consorzio, come da verbale.

Dopo di ché, tenuto presente la memoria fatta pervenire dai rappresentanti il Consorzio, con atto 26 marzo elevò rinvio e formale contestazione, notificata agli stessi, per il ricupero degli utili ritenuti eccessivi, che limitò a 2.000.000.

Pervenute le contrarie deduzioni, la Sette Commissione F. credette necessario fare al Consorzio una contestazione suppletiva, e avute anche su questa le deduzioni degli interessati e presele in esame nella seduta del 23 luglio, risultò la cifra dell'addebito a L.2.000.000 per un aumento di 274.000 liti. esitati. Depositata la relazione in Segreteria, e notificati di ciò all'interessati si ebbe altra memoria difensiva sulla quale la Commissione Plenaria ebbe a pronunciarsi nella seduta dell'8 novembre 1922 nella quale rese la decisione definitiva.



La Commissione ha considerato sulla competenza e della Commissione d'Inchiesta. L'incompetenza della Commissione è stata ripetutamente accettata dal Consorzio per un doppio ordine di argomentazione:

1°) Che non si tratterebbe di recuperare per le state somme come da queste pagate, ma bensì di fare acquistare ad esse somme che si affermerebbero pagate in più dai cittadini consumatori.

2°) Che la Commissione non possa esercitare azioni di recupero quando non sia inerte colpa dei funzionari che contrattarono per le state e spesa effettiva sostenuta dalla Amministrazione.

Entrambe le argomentazioni sono infondate. Non regge la prima, perché la Commissione ha per legge il compito di rivedere i contratti posti in essere dalla pubblica Amministrazione durante la guerra e per conseguenza della guerra, e tra essi quelli relativi ad approvvigionamenti e consumi. E non è dubbio che di tal natura sia quello del quale si tratta.

Il contratto fu stipulato dal Consorzio non con i consumatori, ma con le state. E il fondamento del recupero è a favore delle State, consiste in ciò, che con la convenzione e col successivo D.L. 13 dicembre 1918 fu concessa a un certo numero di ditte consorziate la esclusiva importazione e vendite del merluzzo e delle stecchifisga, escludendone tutte le altre. Le State, che in tal modo assicurava alla Ditte un utile, aveva bene il diritto di riservarne per se una congrua parte, come compenso di tutte le spese e i rischi sostenuti.



nutri nel servizio degli approvvigionamenti, ed anche in
riguardo alla cessione fatta dal Consorzio di oltre un
quintale di merce, nelle State stesse acquistate, e della
fiananzia di 25 milioni assunta dalle State a favore del
Consorzio nel terzo anno della sua gestione.

Non si tratta quindi che lo State debba ricu-
rare le somme pagate dai consumatori, ma si tratta di
recuperare quella parte dei lucri del Consorzio che lo
State aveva il diritto di fare sua, e non fece. L'arge-
mento così raffigurato, rientra insubordinatamente nella com-
petenza della Commissione.

È non a dire che l'Amministrazione la seconda ragione detta
a sostegno della incoerenza.

L'azione del recupero può avere per oggetto qua-
lunque somma subito dall'Amministrazione, anche senza ocl-
pa dei funzionari, quando cioè c'è una discutibile esattezza
dei fatti, e per errata previsione delle conse-
guenze di questi, furono consegnate inopportuno-
mente le clausole di contratte. In oltre l'azione di recupero può
avere per oggetto qualunque somma subito dall'Administra-
zione, tanto se tale somma abbia la forma di somme sola-
mente sborsate, quanto se abbia la forma di somme che pe-
tevano legittimamente acquistarsi e non furono acquistate.

Sul merito

La Commissione afferma in primo luogo che una Società
commerciale la quale ha lavorato con 5 milioni di capi-
tale (dei quali gli altri cinque milioni fiananzia non
furono né versati né impiegati) ed ha realizzato in 3
anni circa un guadagno di circa 5 milioni e mezzo, abbia



realizzate lucri eccessivi, e perchè questi lucri sono dovuti al privilegio di esclusiva importazione e vendita fatta ad essa delle State, alla cessione a prezzo di costo, senza partecipazione agli utili, fatta dalle State alla Bitta di altre centomila quintali di merce, e alla garanzia di 35 milioni assunta dalle State a favore della Bitta nell'ultima anno della gestione di questa, è non giuste che le State partecipi a una parte dei guadagni della Bitta medesima.

Nel precisare la misura dei ricorsi la Settecommissione fu alquanto esitante. In un primo momento aveva ritenuto che tale ricorso potesse precisarsi nella misura di 3 milioni, avuto riguardo al fatto che i lucri accertati in L. 5.400.000, venivano però della Bitta affermati (senza però darne alcuna prova) in soli 7 milioni, e che ad ogni caso, anche ammettendoli, poteva ritenersi eccessive il lucro che suscitava il ramo di capitale di 5 milioni, realizzate in 3 anni di gestione. Ma successivamente la Settecommissione ha creduto attenersi ad un altro criterio più positivo e più sicuro. E cioè ha considerato che il D. L. 15 agosto 1918 stabilisce nel suo articolo 3 che tutte le spese generali di gestione dei Consorzi di approvvigionamento (tra i quali era compresa per l'art. 1° N° 6 del decreto stesso quella relativa ai pesci conservati) saranno a carico dei consorzi stessi; che invece il D. L. 13 dicembre 1918 che approvava la costituzione del Consorzio per i merluzzi aveva attribuito a questo un canone di L. 3 al quintale a titolo di rimborso di spese generali.



E' ben vero che questo decreto era anteriore all'altro del 15 agosto 1918, che rivelava i consorzi, ma tuttavia la regola stabilita in questo secondo decreto poteva bene applicarsi nei consorzi pubblicitaria e tassativa, ma come utile criterio analitico e apprezzabile, nel determinare i lucri eccessivi realizzati dal Consorzio. E sicché si trattava di un criterio analitico e non di una norma tassativa, la Commissione ha dovuto anche restringere la domanda autorizzata dal Consorzio, che chiedeva come per le altre il si falca nella lire 37 e 37, che la convenzione nell'ottobre 1918 assicurava al Consorzio) la Commissione ha ritenuto, che dovendo 774000 i quintali di merce esistente durante la gestione del Consorzio, dovesse il lucro eccessivo determinarsi nella somma di L. 1848000.

F. G. M.

La Commissione Placaria ha deliberato il recupero di L. 1.848.000 e carica del Consorzio del controllo e staccamenti (in locuzione) con Sede in Genova e avere al Ministero del Tesoro per la esecuzione della presente.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Parlamentare

F. Casarini

U. Baccini

Il Segretario Generale

...



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE SPESE
DI GUERRA

Nella seduta Plenaria del giorno *8 ottobre 1922, e 18 novembre 1922.*

ha emessa la seguente DELIBERAZIONE in merito alla contestazione fatta al Consorzio Sbarchi di Genova per recupero di lucri eccessivi .

= F A T T O =

Con contratto 18 Dicembre 1920 il Consorzio Sbarchi di Genova assunse per conto del Commissariato ^{Scali} Approvvigionamenti e Consumi ~~la~~ gestione del centro Sbarchi Cereali e tutte le operazioni di sbarco , immagazzinamento e spedizione ^{nel porto di Genova} , mediante il compenso a forfait di L.21 la tonnellata , stabilito in base ad un calcolo approssimativo della spesa media globale sostenuta fino allora per le varie operazioni di sbarco , e tenuta conto altresì del risparmio , che si realizzava delle spese di amministrazione del Centro sbarchi .

Nel Settembre del 1921 giunse notizia alla Direzione Generale degli Approvvigionamenti, che nel Porto di Genova la ditta Marchese Bianchi , faceva il servizio di sbarco dei cereali per il Governo Svizzero a L. 18 la tonnellata ; e che i singoli consorziati facevano offerte a privati a L. 15 a tonnellata per sbarco e spedizione, col rischio delle controspallie ; ed anzi fu detto persino, che lo stesso Consorzio avrebbe compiuto operazioni di sbarco per conto di privati al prezzo di L. 12,50 per



tonnellata .

In vista di ciò , l'Amministrazione , accortasi di avere convenuta una tariffa esagerata , nei primi di Novembre dello stesso anno, giovandosi della facoltà ad essa riservata dall'art. 22 del contratto , di poter rivedere in qualsiasi momento il prezzo del forfait , richiese al Consorzio una riduzione del prezzo di L. 21 fissato nel contratto .

Convenuti a Roma i rappresentanti dalle Ditte Consoziate, ebbero una seduta presso il Capo Gabinetto della Direzione Generale Comm. Giordani , con l'intervento di altri funzionari dell'Ufficio , e nella discussione orale , che vi fu , essi si opposero dapprima alla richiesta riduzione , asumendo che anzichè ridurre, avrebbe dovuto aumentarsi il prezzo contrattuale, perchè era aumentato il costo della mano d'opera e quello di alcune tariffe portuali , e perchè per l'avvenire non potevano prevedersi le circostanze favorevoli (molti arrivi di piroscafi - tempo buono , - facilità di trasbordi , di sponibilità di banchina , e di vagoni) nelle quali si era svolta l'esecuzione del contratto durante l'anno 1921 . Ma indi accettarono una riduzione di tariffe di L. 1,50 per tonnellata a partire dal 1° Dicembre 1921 , restando compresa nel prezzo anche la spesa per cernita e bollatura dei sacchi che prima ne era esclusa ; accettazione, di cui la Ditta diede esplicita conferma e senza alcuna riserva con lettera del 19 Novembre 1921 in risposta ad analoga comunicazione ricevuta dal Commissariato e che evidentemente non avrebbero fatta , se non



avessero riconosciute , che il lavoro a prezzo ridotto poteva essere eseguito con loro profitto .

A distanza di pochi giorni dalla riunione suddetta il Sig. Giacomo Odine rappresentante di una delle Ditte Consorziato , la maggiore interessata , ebbe a dichiarare ai funzionari della Direzione Generale degli Approvvigionamenti , che , qualora l'Amministrazione avesse rescisso il contratto , egli lo avrebbe assunto a condizioni più vantaggiose per l'Esercito , cioè a L. 19 la tonnellata , affermando , a domanda rivoltegli , essere compreso in questo prezzo un giusto margine di guadagno .

Risulta inoltre , che nel corso del 1921 si verificarono circostanze ammesse dai consorziati - che resero facili e meno costosi gli sbarchi nel porto di Genova , perchè , a causa delle condizioni del tempo eccezionalmente buone , si ebbe una molto maggiore facilità di scarico , in guisa che si potè direttamente eseguire lo sbarco da vapore a vapore con l'enorme risparmio di movimento delle derrate e conseguenti spese per ricarichi ed altre accessorie , e vi furono infine molti arrivi di piroscafi . Circostanze , dalle quali la Ditta ritrasse molti benefici , e di cui certamente non avrebbe potuto prevedere la continuazione , quando nel Novembre dello stesso anno consentì alla riduzione di prezzo .

Pertanto , se si considera che in circostanze più favorevoli il Consorzio avrebbe potuto ben fare il lavoro di sbarco al prezzo di L. 19 (offerto in seguito all'Amministrazione) quando il costo dello sbarco doveva indubbiamente ritenersi superiore , non può non



ammettersi , che esso dal prezzo di L. 21 abbia avuto un lucro eccessivo di L. 2 la tonnellata .

L'Amministrazione ha in seguito ridotto ancora il prezzo a L. 19 la tonnellata , ed essa stessa ha denunciato alla Commissione gli eccessivi lucri fatti precedentemente dal Consorzio per la tariffa effettiva contrattata . Adduce l'Amministrazione , che nel fissarsi la tariffa a forfait per tutte le operazioni di sbarco , per la qual fine a tutto il 1920 erano state applicate distinte tariffe , si errò nei calcoli delle singole spese , risultando assai difficile fare una media precisa del costo di sbarco nei vari casi e nei diversi approdi (Sylos , Ponte Parodi , Ponte Colombo , Ponte Spinola , Chiatte) in cui lo sbarco poteva verificarsi , tra la spesa dello sbarco con mezzi meccanici , che era minima (L. 6,50 a tonnellata circa) e quella molto superiore dello sbarco a braccia .

Per le tonnellate di grano sbarcato ai Sylos (che furono circa 300.000) la spesa pagata ai Sylos fu di L. 6,50 la tonnellata , ed il Consorzio, che in tal caso non prestava alcuna opera sua guadagnò al netto la differenza fino a L. 21, e cioè oltre 4 milioni di lire .

L'ammontare complessivo delle tonnellate sbarcate fu di 800.000 circa . Calcolando un maggiore utile di L. 2 a tonnellata (qualora la tariffa invece di L. 21 fosse stata di L. 19) il lucro eccessivo realizzato ammonterebbe a 1.600.000 . Ma volendo anche limitare il calcolo alla sola differenza di L. 1,50 , accettata dallo stesso Consorzio, il lucro suddetto ascende ad un milione e 200 mila lire .



Fu pertanto dichiarato da questa Commissione esservi motivi per iniziare procedimento di responsabilità contro il Consorzio, per il ricupero dei lucri eccessivi conseguiti in dipendenza del suddetto contratto nei rapporti con lo Stato .

Ed a termini dell'art. 4 del regolamento 5 Maggio u.s. N. 388 furono invitati i rappresentanti del Consorzio avanti il Commissariato all'uopo delegato On. Senatore Mazzoni , per sentire le contestazioni dei fatti e circostanze suesposte .

Convennero in data 29 Giugno u.s. nella sede della Commissione i rappresentanti delle Ditte consorziate e cioè il Sig. Giacomo Odino , Aurelio Mecozzi , Ettore Fileti , Agostino Noceti e Tito Mario Ricci . Il Commissario Delegato On. Mazzoni contestò loro le risultanze degli atti ed essi dopo di avere eccepita l'incompetenza della Commissione di inchiesta a portare il suo esame su di un contratto stipulato a molta distanza di tempo dalla cessazione dello stato di guerra , e dopo la pubblicazione della legge che istituì la Commissione di inchiesta , in merito dedussero 1

1° Che nessun aumento nelle spese degli sbarchi e nelle tariffe operaie erasi verificato quando si consentì alla riduzione del prezzo contrattuale .

2° Che l'offerta della Ditta Odino ad un prezzo minore (L. 19 la tonnellata) fu fatta solo in odio al Consorzio nel quale l'Odino ~~ha~~ a malincuore era entrato ;

3° Che vi furono bensì offerte di lavoro a prezzi di forfait in confronto di privati , in misura più bassa



di quella pattuita con lo Stato ; però ai privati si mettevano in conto nella fatture tante altre spese accessorie ed eventuali non contemplate nel forfait ;

4° Che colà il Governo Svizzero la Ditta Marchese Bianchi applicò una tariffa inferiore ; però la sua offerta era fatta , quando il Piroscalo era in porto , e potevansi quindi calcolare di volta in volta tutte le condizioni favorevoli di sbarco ;

5° Che gli ulteriori sbarchi dopo la riduzione del prezzo a partire dal 1° Dicembre 1921 , furono di numero molto inferiori a quelli dei mesi precedenti .

La Commissione ha richiesto i bilanci del Consorzio che esso non aveva creduto opportuno di presentare . Furono trasmessi i bilanci dal 1915 al 1921 . Di questi solo l'ultimo ha importanza, e solo per il periodo gennaio- Giugno 1921 . Quest'ultimo bilancio per il periodo 1° Gennaio 1° Giugno 1921 chiude con L.481.232,70 di utili . Ma il Consorzio non potrebbe opporre la tenuta di questi utili . Dall'esame del bilancio risulta evidente, che lo stesso è un bilancio puramente contabile agli effetti di eseguire l'obbligo di legge , e agli effetti fiscali .

Gli utili , che non appaiono nel bilancio, furono certamente realizzati dai Consorziati , che eseguirono le operazioni per delegazione del Consorzio , L'evidenza di ciò è tale , che lo stesso Consorzio non credette opportuno di offrire le risultanze del bilancio .

A seguito di che la Sottocommissione F di questa Commissione prese in esame le risultanze dell'istruttoria

~~xxxxxxxx~~



toria e le deduzioni del Consorzio determinò , sulla proposta del Commissario Delegato in L. I.200.000 la somma da recuperarsi dal Consorzio per gli utili eccessivi .

E di ciò fu data partecipazione ai rappresentanti di essi, avvertendoli della facoltà di prendere visione degli atti e delle relazioni depositate in Segreteria .

Nelle ulteriori difese scritte presentate dal Consorzio dopo di aver presa visione ~~gli~~ di tutti gli atti dell'istruttoria, si confermarono sostanzialmente, senza documentarle , le deduzioni fatte nel verbale di contestazione insistendosi specialmente sulle eccezioni di incompetenza della Commissione di Inchiesta .

= D I R I T T O =

Si osserva che non regge l'eccezione di incompetenza sollevata dal Consorzio ; perchè , secondo lo spirito della legge che istituì la Commissione di Inchiesta, deve ritenersi che le facoltà alla medesima attribuite si estendano a tutti i contratti di spese comunque dipendenti da gestioni statali occasionate dalla guerra, anche se stipulati in data posteriore allo stato di guerra ; e tale indubbiamente deve considerarsi la gestione granaria , sebbene protratta dopo la guerra .

Le spese per gli acquisti dei cereali e le operazioni accessorie , quali furono quelle degli sbarchi, continuarono anche dopo la guerra ad essere gestite fuori bilancio , senza gli ordinari controlli , cui



vanno soggette tutte le spese statali . E anche per questa considerazione che esse non possono essere sottratte all'esame della Commissione di Inchiesta .

Quanto alle deduzioni in merito fatte dai rappresentanti del Consorzio, esse non contraddicono nè tolgono alcun valore agli elementi di fatto accertati dall'istruttoria . Viene infatti da essi confermata nel verbale di contestazione l'informazione fornita dal Commissariato Approvvigionamenti circa, le minori tariffe praticate per gli ~~sbarchi~~ barchi in confronto dei privati nel porto di Genova, durante l'esecuzione del contratto a tariffa maggiore stipulato con lo Stato . Ne può negarsi fede alla dichiarazione dell'Odino , circa l'eccessività delle tariffe confermata implicitamente dal Consorzio stesso con l'accettazione fatta di una riduzione in condizioni meno favorevoli e per un periodo di più scarso lavoro , circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto fare aumentare e non già diminuire il prezzo .

Nel caso di cui trattasi l'eccessività del guadagno fatto in base alla prima tariffa contrattata, viene in sostanza confessato dalla stessa parte contraente ; e giova notare che gli utili del contratto , non furono soggetti alla tassa sui sopraprofiti di guerra , avendo esso avuto la sua esecuzione nel 1921 visto gli articoli 9 e 10 del R.D. 4 Maggio 1922 N.638

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione delibera a favore dello stato ed a carico del consorzio Sbarchi di Genova il recupero della



somma di L. I. 200.000 per lucri eccessivi conseguiti nei rapporti con lo Stato stesso, in dipendenza del contratto 18 Dicembre 1920 per le operazioni di sbarco dei cereali nel porto di Genova ; e manda a S.E. il Ministro del Tesoro per l'emissione del Decreto, con cui si dichiara l'esecutorietà della presente deliberazione a tutti gli effetti di legge .

Il Segretario Parlamentare

G. Pizzardi

Il Presidente

A. Maffei

Il Segretario Generale

Enrico C. ...